

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 15 APRILE 2010

N. 67



Sede Presidenza Giunta Regionale

Corte Costituzionale
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti di organi monocratici regionali

Appalti - Bandi
Concorsi
Avvisi

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

SENTENZA 22 marzo 2010, n. 119
Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31.
 Pag. 11249

SENTENZA 22 marzo 2010, n. 120
Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della Legge Regionale 9 ottobre 2008, n. 25.
 Pag. 11258

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
 7 aprile 2010, n. 1
Attuazione dell'art. 23 del regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per la struttura socio-sanitaria definita “casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali”. Approvazione.
 Pag. 11268

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 371
Accordo di Programma sottoscritto in data 29 gennaio 2010 tra Regione Puglia e il Comune di Triggiano (Ba) per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie “P.I.R.P. nel Comune di Triggiano (Ba)”.
 Pag. 11275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 372
Accordo di Programma sottoscritto in data 29 gennaio 2010 tra Regione Puglia e il Comune di Novoli (Le) per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie “P.I.R.P. nel Comune di Novoli (Le)”.
 Pag. 11276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 373

Accordo di Programma sottoscritto in data 24 febbraio 2010 tra Regione Puglia e il Comune di San Pietro Vernotico (Br) per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie “P.I.R.P. nel Comune di San Pietro Vernotico (Br)”.

Pag. 11278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 374

Accordo di Programma sottoscritto in data 4 marzo 2010 tra Regione Puglia e il Comune di Casamassima (Ba) per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie “P.I.R.P. nel Comune di Casamassima (Ba)”.

Pag. 11279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 375

Accordo di Programma sottoscritto in data 4 marzo 2010 tra Regione Puglia e il Comune di Tricase (Le) per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie “P.I.R.P. nel Comune di Tricase (Le)”.

Pag. 11281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 376

Accordo di Programma sottoscritto in data 4 marzo 2010 tra Regione Puglia e il Comune di Ruffano (Le) per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie “P.I.R.P. nel Comune di Ruffano (Le)”.

Pag. 11282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 377

Prime direttive in ordine alle attività dei Commissari liquidatori delle Comunità Montane soppresse ai sensi per gli effetti della L. R. n. 5/2010.

Pag. 11283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2010, n. 379

Modifica decreto 787 del 30/07/200. Parziale modifica delle funzioni dei Servizi Urbanistica e Assetto del Territorio ricadenti nell'Area di Coordinamento Politiche per l'ambiente, le reti e le qualità urbane.

Pag. 11285

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 9 aprile 2010, n. 276

Reg. CE n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-13. Misura 211 "Zone Montane", Misura 212 "Aree Svantaggiate diverse dalle Zone Montane". Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto.

Pag. 11287

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 12 aprile 2010, n. 277

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse I-Miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale. Bando Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto multimisura giovani (B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009) e successive integrazioni (BURP n. 13 del 21/01/2010 e n. 23 del 4/02/2010). Chiusura bando.

Pag. 11300

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 aprile 2010, n. 60

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192" - procedura per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei certificatori energetici e relativi costi

Pag. 11304

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 217

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Canonico Rossini" con sede in Fasano, alla via Nazionale dei Trulli. Costituzione Consiglio di Amministrazione - ASP.

Pag. 11315

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 218

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Canonico Latorre" con sede in Fasano, alla via Nazionale dei Trulli. Costituzione Consiglio di Amministrazione.

Pag. 11316

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 219

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "I.S.P.E. - Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa" con sede in Maglie, alla via Carducci. Costituzione Consiglio di Amministrazione.

Pag. 11318

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 220

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa della provvidenza Maria SS. Della Stella" con sede in Adelfia, alla P.zza Vittoriano Cimmarrusti. Costituzione Consiglio di Amministrazione - ASP.

Pag. 11320

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 221

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Vittorio Emanuele II" con sede in Trani, alla Via dei Cappuccini. Costituzione Consiglio di Amministrazione - ASP.

Pag. 11321

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 222

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" con sede in Castellana Grotte, alla Via Largo San Giuseppe. Costituzione Consiglio di Amministrazione - ASP.

Pag. 11323

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 223

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Romanelli - Palmieri" con sede in Monopoli. Costituzione Consiglio di Amministrazione - ASP.

Pag. 11325

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 224

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Mondelli - De Carlo - San Benedetto" con sede in Massafra, alla via Trento. Costituzione Consiglio di Amministrazione.

Pag. 11326

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 225

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino" con sede in Lucera, alla P.zza San Leonardo. Costituzione Consiglio di Amministrazione.

Pag. 11328

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 226

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Castriota e Corroccoli" con sede in Chieuti, alla via Papa Giovanni XXIII. Costituzione Consiglio di Amministrazione.

Pag. 11330

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 227

Legge Regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni e il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Centro Sociale e Asilo Paolo VI" con sede in TARANTO - Largo De Tullio n.12/14. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in Persona Giuridica di Diritto Privato "Associazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.

Pag. 11331

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 7 aprile 2010, n. 245

060/DIR/2010/000245 - POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza - approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico n. 7/2009 - 1ª Graduatoria - Linea 2.

Pag. 11342

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 12 aprile 2010, n. 67

Del. G. R. n. 1226 del 13 luglio 2009, Del. G. R. n. 720 del 6 maggio 2008 - "Artt. 13 e 14 della l. r. n. 19/2006, SISR e Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali -Approvazione Piano di attività 2008-2009". A. D. n. 87 del 29 luglio 2009 "Approvazione riparto tra le Province pugliesi per il funzionamento degli OSP". Liquidazione somme dovute alle Province pugliesi.

Pag. 11347

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 12 aprile 2010, n. 69

PO FESR 2007-2013. Asse III. Linea 3.2, azione 3.2.1. Avviso Pubblico A.D. n. 59/2008 (BURP n. 119/2008). Adozione nuovo schema di Disciplinare, approvato con A.D. 44/2010 dell'AdG del PO FESR 2007-2013, ai fini dell'attuazione dei progetti ammessi provvisoriamente a finanziamento con A.D. 121, 122, 123 e 160 del 2009.

Pag. 11351

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

REGIONE PUGLIA SERVIZIO AFFARI GENERALI
Avviso di gara per l'affidamento mediante procedura

aperta "Servizi di assistenza tecnica e supporto alle attività, connesse all'applicazione dei Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/06, dell'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale Puglia Obiettivo Convergenza 2007/2013 FESR e FSE".

Pag. 11363

ASL BA BARI

Bando di gara per lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma della struttura sanitaria ex INAM DSS 13 di Gioia del Colle.

Pag. 11364

ASL BA BARI

Bando di gara per lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma della struttura sanitaria ex INAM DSS 14 di Putignano.

Pag. 11365

ASL BA BARI

Bando di gara per lavori di ristrutturazione di adeguamento e sistemazione dell'immobile del Presidio Territoriale DSS 10 di Adelfia.

Pag. 11365

ASL BAT ANDRIA

Avviso pubblico per l'affidamento della manutenzione delle aree a verde dell'ospedale R. Dimiccoli di Barletta.

Pag. 11366

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

Avviso di gara per lavori di adeguamento della rete di fognatura pluviale zona sud-ovest dell'abitato.

Pag. 11366

COMUNE DI PUTIGNANO

Avviso di gara per la fornitura quotidiana di specialità medicinali occorrenti alla farmacia Comunale.

Pag. 11367

Concorsi

REGIONE PUGLIA - ADISU - ASSESSORATO AL DIRITTO ALLO STUDIO

Avviso pubblico per la concessione di contributi sotto forma di borse di ricerca in favore di giovani laureati pugliesi sostegno di attività di ricerca in collaborazione internazionale.

Pag. 11367

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORMAZIONE E LAVORO 4 marzo 2010, n. 518

Avviso pubblico n. 9 Le/2009 Azione 2 approvato con D.D. n.2893 del 29/10/2009 e pubblicato sul BURP n.174 del 4/11/2009. Modifica graduatoria approvata con D.D. n.3674 del 17/12/2009 e pubblicata sul burp n. 209 del 30/12/2009. (Asse II - occupabilità POR Puglia FSE 2007/2013) (categoria di spesa 69).

Pag. 11378

ASL BA BARI

Avviso di sorteggio Commissione concorso pubblico per la stabilizzazione del personale precario di Dirigente professioni sanitarie area infermieristica e di Dirigente biologo.

Pag. 11382

ASL BR BRINDISI

Bando di ammissione ai corsi di formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di emergenza territoriale 118.

Pag. 11382

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II BARI

Pubblica selezione per incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa di P.O. disciplina di direzione medica di P.O..

Pag. 11385

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale.

Pag. 11391

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Avviso di deposito procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A..

Pag. 11392

ARTIGIANCREDITO PUGLIA BARI

Avviso per la concessione di contributi destinati alla costituzione di fondi rischi dei consorzi fidi e cooperative artigiane di garanzia di minore dimensione aderenti ad Artigiancredito Puglia.

Pag. 11398

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico. Aggiornamento annuale 2010. Approvazione.

Pag. 11406

COMUNE DI LUCERA

Avviso di deposito progetto costruzione elettrodotto. Società Pitta Energia.

Pag. 11408

COMUNE DI SUPERSANO

Avviso di deposito procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A.. Ditta Riccardo

Pag. 11408

DITTA TURI

Avviso di deposito procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A..

Pag. 11409

SOCIETA' BUZZI UNICEM

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

Pag. 11409

OSPEDALE GENERALE MIULLI ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

Pag. 11410

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

SENTENZA 22 marzo 2010, n. 119

Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE	Presidente
- Ugo DE SIERVO	Giudice
- Alfio FINOCCHIARO	»
- Alfonso QUARANTA	»
- Franco GALLO	»
- Luigi MAZZELLA	»
- Gaetano SILVESTRI	»
- Sabino CASSESE	»
- Maria Rita SAULLE	»
- Giuseppe TESAURO	»
- Paolo Maria NAPOLITANO	»
- Giuseppe FRIGO	»
- Alessandro CRISCUOLO	»
- Paolo GROSSI	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, 4, 7, comma 1, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 dicembre 2008, depositato in cancelleria il 31 dicembre 2008 ed iscritto al n. 105 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Federico Massa per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso notificato alla Regione Puglia il 29 dicembre 2008, e depositato presso la Cancelleria della Corte Costituzionale il 31 dicembre 2008 (reg. ric. n. 105 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, 4, 7, comma 1, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione.

1.2. - L'art. 1 della legge regionale n. 31 del 2008 stabilisce che la Giunta regionale può stipulare e approvare accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte di operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili.

La norma è emanata in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), il quale consente alle Regioni e agli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche

rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Quest'ultima norma disciplina l'autorizzazione unica per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili e, al comma 6, stabilisce il divieto di subordinare la stessa autorizzazione a misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. Per effetto di tale divieto sarebbe ravvisabile il contrasto dell'impugnata norma regionale con l'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004.

Considerando, inoltre, che in base al disposto dei commi 1 e 2 del richiamato art. 1, le autorizzazioni sono rilasciate ai soli "operatori industriali", di fatto si stabilirebbe a favore di taluni soggetti una via per l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti in esame, parallela e diversa rispetto a quella prevista in via generale dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

L'indicazione, da parte della norma statale, di un procedimento unico, varrebbe come principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia": la disposizione risulterebbe ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, mirando a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione del procedimento amministrativo, con modalità certe ed entro un termine definito.

La norma regionale, pertanto, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essa inoltre lederebbe gli art. 3 e 41 della Costituzione, creando una procedura che recherebbe un vantaggio competitivo a favore di alcuni soggetti, non giustificato da ragioni di interesse pubblico o di riallineamento fra concorrenti, con lesione del principio di uguaglianza e del principio di libertà di iniziativa economica.

1.3. - L'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 31 del 2008 vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in numerose aree, e precisamente nelle zone agricole considerate di particolare pregio, nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale), nelle aree protette nazionali e in quelle regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale.

Al riguardo - rileva il ricorrente - l'art. 12, comma 1, del citato d.lgs. n. 387 del 2003 stabilisce

che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Il successivo comma 10 dispone che le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sulla base di linee guida - volte in particolare ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici - approvate in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali.

Le richiamate disposizioni statali costituiscono principi fondamentali in materia di energia, configurandosi, di conseguenza, la violazione, ad opera del citato art. 2, commi 1 e 2, dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre - si rileva ancora nel ricorso - limitandosi aprioristicamente il libero accesso al mercato dell'energia, si creerebbe uno squilibrio nella concorrenza fra le diverse aree del Paese e tra i diversi modi di produzione dell'energia, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che stabilisce la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

1.4. - L'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008 prevede la denuncia di inizio attività (DIA) per numerosi tipi di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tenendo conto della collocazione e delle caratteristiche di essi. A tale riguardo l'impugnato articolo individua alcune aree e condizioni per le quali viene aumentata la soglia per l'effettuazione degli interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile, tramite DIA. La norma, però, non tiene conto dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, al terzo periodo,

stabilisce che “maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività” possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La norma, pertanto, determinerebbe una lesione di tale principio fondamentale e, quindi, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

1.5. - L’art. 4 della legge regionale n. 31 del 2008 - osserva il ricorrente - stabilisce una lunga serie di impegnative condizioni alle quali subordina l’autorizzazione regionale alla realizzazione dell’impianto, con riferimento sia alla convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sia agli adempimenti successivi al rilascio dell’autorizzazione, ma non tiene in considerazione il disposto dell’art. 12, comma 3, del citato d.lgs. n. 387 del 2003. Quest’ultimo, infatti, prevede soltanto l’autorizzazione unica in sede regionale (o in sede provinciale, su delega della regione) assentita “nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”. L’indicazione di tale procedimento si configura come principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. La disposizione statale, invero, risulta finalizzata alla semplificazione amministrativa ed alla celerità e a garantire, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione con modalità certe ed entro un termine definito del procedimento autorizzativo, alla stregua della giurisprudenza costituzionale. La norma regionale, quindi, violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

1.6. - L’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2008 stabilisce la disciplina transitoria, prevedendo l’applicabilità delle norme regionali anche alle procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività.

La norma de qua risulterebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché,

attribuendo efficacia retroattiva alla legge regionale per i procedimenti pendenti, modificherebbe le condizioni per l’autorizzazione degli impianti, e lederebbe, di conseguenza, il principio fondamentale posto dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che, in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, fissa in centottanta giorni il termine massimo per l’autorizzazione delle installazioni.

2. - Si è costituita in giudizio la regione Puglia, chiedendo dichiararsi l’infondatezza del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Regione premette che il governo del settore energetico, considerato nel suo complesso, ha assunto negli ultimi anni un rilievo assolutamente strategico anche nel sistema delle relazioni tra Stato e Regioni.

La legge impugnata, dettando “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”, rientra certamente - osserva la Regione costituita - nell’ambito di competenza della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, riconducibile alla potestà legislativa ripartita tra lo Stato e le Regioni. La disciplina in esame, tuttavia, riguarderebbe, più o meno direttamente, altri interessi e settori, dal “governo del territorio”, alla “tutela della salute”, alla “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”; ed anche, per l’impatto che un certo sistema di produzione energetica determina sul territorio, quelli del “turismo”, dell’“agricoltura” e del “commercio”. La molteplicità degli interessi coinvolti, nel quadro di un nuovo ruolo riconosciuto alle Regioni dalla Riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sarebbe connessa ad ambiti materiali, tutti appartenenti alla legislazione concorrente o a quella residuale regionale, con l’unica eccezione della “tutela dell’ambiente”, materia di pertinenza esclusiva statale, ma che la consolidata giurisprudenza costituzionale considera come “valore” da tutelare, piuttosto che semplice ambito materiale.

E’, quindi, assolutamente indispensabile - rileva la Regione Puglia - che su di essi la voce e il ruolo della Regione siano forti ed incisivi.

L’intervento legislativo regionale, censurato dallo Stato, sarebbe in realtà pienamente coerente ed in linea con il quadro costituzionale e con le diverse competenze istituzionali.

La disciplina statale avrebbe attribuito in maniera incontrovertibile il potere di rilascio delle autorizzazioni alla costruzione degli impianti di produzione di energia alle Regioni.

2.1. - Riguardo all'art. 1 della legge regionale n. 31 del 2008, la norma sarebbe pienamente coerente ed in linea con il quadro costituzionale e con le diverse competenze istituzionali.

La difesa erariale incorrerebbe in un equivoco là dove si basa sull'assunta identità di significato del termine "compensazione" nelle due norme poste a raffronto, mentre il termine è utilizzato nei testi di legge in modi e con accezioni diverse fra loro: il divieto cui fa riferimento l'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003 riguarda misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province, laddove quelle previste dall'art. 1 sono quelle collegate alle riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali.

In sostanza, la legge statale vieterebbe alle Regioni di subordinare il rilascio delle autorizzazioni ad interventi compensativi in favore delle Regioni stesse. La legge regionale, invece, molto più semplicemente, prevederebbe la possibilità di stipulare accordi tesi al rilascio delle autorizzazioni a favore di quegli operatori industriali che, esercitando o volendo esercitare attività caratterizzate da significative immissioni in atmosfera di "sostanze incidenti sulle alterazioni climatiche", si impegnano a ridurre le emissioni inquinanti.

La norma perseguirebbe in tal modo l'obiettivo, proprio anche della legislazione nazionale di principio, di favorire lo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili, al contempo determinando le condizioni per la contestuale e proporzionale riduzione delle attività a maggior impatto ambientale.

In secondo luogo, la manifesta infondatezza della questione proposta nel ricorso sarebbe avvalorata dalla recente giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 383 del 2005 e 248 del 2006). Questa ha riconosciuto una irragionevole compressione della potestà regionale riguardo all'art. 1, comma 4, lettera f, della legge n. 239 del 2004, che individuava puntualmente ed in modo analitico una categoria di fonti di energia rispetto alle quali sarebbe stata preclusa ogni valutazione da parte delle Regioni in sede di esercizio delle proprie compe-

tenze costituzionalmente garantite (sent. n. 383 del 2005).

Del tutto priva di fondamento sarebbe altresì la lamentata violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

La legge regionale non determinerebbe alcuna irragionevole discriminazione fra concorrenti, posto che il rilascio di autorizzazioni "a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali" può riguardare solo quei soggetti capaci di produrre, in ragione della loro natura ed attività, tali emissioni. La riduzione delle emissioni può essere richiesta solamente a coloro che producono le emissioni inquinanti, non ad altri.

Non sarebbe poi esatto che non vi sia un interesse pubblico sotteso alla disciplina regionale, dal momento che proprio la finalità della disposizione censurata sarebbe quella di far coesistere le esigenze di produzione energetica con quelle di riduzione delle emissioni inquinanti (quindi di tutela dell'ambiente), che rappresenta certamente un pubblico interesse di primario valore.

2.2. - Neppure meritevole di accoglimento sarebbe la censura rispetto ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge pugliese, che individuano una serie di zone nelle quali è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, asseritamente in contrasto con la disciplina statale che qualifica (art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003) come "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti.

Le Regioni, nel quadro ed in armonia con la competenza statale in materia ambientale, nell'esercitare la competenza che loro appartiene riguardo ad altre materie - ad esempio, il governo del territorio - possono introdurre ulteriori strumenti di tutela, legati alla specificità dei luoghi. Sarebbe dunque pienamente compatibile con il quadro costituzionale un intervento legislativo che sottragga alcune zone dalla possibilità di essere "invase" e deturpate dall'impiantistica di produzione energetica soprattutto nel caso in cui la pre-condizione posta dalla legge statale (linee guida in sede di Conferenza unificata) tardi a realizzarsi.

Una visione sistematica della norma impugnata evidenzerebbe che i divieti, posti dal comma 1, non sono per nulla onnicomprensivi ed assoluti: rispetto ad essi, operano le deroghe previste dal comma 3 in forza delle quali l'installazione di impianti fotovoltaici è consentita, anche in quelle zone, nel caso si tratti di impianti esclusivamente finalizzati all'autoconsumo; con potenza elettrica nominale fino a 40 kW; realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenti ad essi adiacenti; da realizzarsi in aree industriali dismesse.

2.3. - Quanto alla censura dell'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008, la Regione Puglia, premesso che il d.lgs. n. 387 del 2003 reca l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, osserva che il favor che la disciplina comunitaria riserva alle fonti energetiche rinnovabili, in un'ottica di protezione e tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l'incentivazione del consumo di elettricità prodotta da fonti ecocompatibili, richiede una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio, a fronte della quale la parziale lettura della norma regionale prospettata dal ricorrente ometterebbe del tutto di evidenziare che la previsione della DIA nel caso degli impianti presi in considerazione dalla norma regionale non costituisce obbligo assoluto e indefettibile, né rappresenta l'unica modalità di avvio del procedimento, poiché il con una 2 dell'art. 3 della legge regionale fa salva la facoltà dell'interessato di chiedere l'autorizzazione comunale per gli impianti descritti al comma 1.

In quest'ottica il decreto ministeriale cui fa riferimento il comma 5 dell'art. 12, quale strumento per concordare soglie maggiori per gli impianti da avviare tramite DIA, costituirebbe un mero strumento che nulla aggiungerebbe al principio ispiratore della legge nazionale, che ben potrebbe essere osservato anche con altri strumenti, particolarmente ove sia in gioco un interesse peculiare della Regione nel perseguimento degli obiettivi di adattamento alla realtà locale dei diversi profili della fornitura di energia, nella misura in cui - come la giurisprudenza costituzionale ammette - non vengano pregiudicati gli assetti nazionali del settore energe-

tico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento.

Il più ampio ricorso alla procedura della DIA piuttosto che dell'autorizzazione per talune tipologie di impianti (che peraltro, quanto al tipo di fonte rinnovabile utilizzata, sono perfettamente coincidenti con quelle previste dal legislatore nazionale), è chiaramente volta dall'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008 ad ottenere effetti di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure necessarie per avviare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, pur tuttavia nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale sottese al quadro normativo di riferimento.

2.4. - Quanto alla denuncia dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008, la difesa erariale, nel censurare detta norma, che, imponendo una serie di impegnative condizioni per l'autorizzazione regionale alla realizzazione dell'impianto, contrasterebbe con l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 - che invece, ai fini della semplificazione amministrativa, prevede solo un'autorizzazione unica in sede regionale - non sembrerebbe cogliere la ratio insita della disposizione impugnata, che, pretendendo la prova di un'adeguata capacità finanziaria nel soggetto proponente l'impianto, tenderebbe a garantire la concreta ed effettiva fattibilità, dal punto di vista economico-industriale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'interesse alla verifica della concreta fattibilità degli interventi proposti discenderebbe dalla qualificazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi medesimi (art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003), nel perseguimento dell'obiettivo dell'aumento complessivo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, dei quali, quindi, è indispensabile garantire l'effettiva realizzazione. Né potrebbe ritenersi che le prescrizioni regionali in esame determinino impropri sbarramenti all'accesso al relativo mercato, atteso che i requisiti e le condizioni richiesti sono calibrati con specifico e puntuale riferimento alla natura ed alla dimensione dell'intervento proposto.

2.5. - Sull'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2008, osserva la Regione che esso,

recando una disciplina transitoria per le procedure in corso, per le quali non risultino ancora formalmente concluse le conferenze di servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 - e quindi riguardando situazioni giuridiche non ancora compiutamente definite e fasi procedurali non certo caratterizzate da definitività degli effetti - dà corretta applicazione al principio di carattere generale *tempus regit actum*, che governa la successione di leggi nel procedimento amministrativo: le modifiche introdotte alla disciplina che regola un determinato procedimento amministrativo debbono trovare applicazione dal giorno della loro entrata in vigore, anche nei riguardi delle istanze presentate anteriormente, per le quali il procedimento stesso non si sia concluso.

Pertanto, in forza di tale principio - che implica che il provvedimento finale del procedimento esprima l'assetto pubblicistico degli interessi coinvolti nella fattispecie ed obbedisca alle scelte di valore espresse dalla legge vigente alla data di adozione dell'atto - dovrà trovare applicazione, per tutti i procedimenti pendenti e non ancora conclusi e definiti, la disciplina specifica formulata dalla Regione nel legittimo esercizio delle proprie competenze legislative.

3. - Nell'imminenza dell'udienza, la Regione Puglia ha presentato memoria, con cui amplia le argomentazioni difensive dell'atto di costituzione. Il quadro normativo ha delineato un chiaro favor da parte dell'ordinamento internazionale, comunitario e nazionale all'incremento dell'"energia pulita". Peraltro il legislatore nazionale, in attuazione di quanto disposto a livello internazionale e comunitario, ha riconosciuto un chiaro ruolo alle Regioni nella disciplina del procedimento teso alla realizzazione degli impianti di energie rinnovabili.

In ottemperanza al ruolo centrale ad essa riconosciuto, la Regione Puglia, con la legge n. 31 del 2008, avrebbe, tra l'altro, bilanciato l'esigenza di installare gli impianti con la tutela dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale, nonché delle altre aree naturali e protette, ottemperando agli obblighi imposti dalla legge all'ente.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri

impugna alcune disposizioni della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione.

La legge disciplina i titoli abilitativi (autorizzazione unica regionale e denuncia inizio attività) alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con riferimento all'obiettivo finale della riduzione del carico di inquinamento. Va premesso che tale disciplina attiene alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente (sentenze n. 364 del 2006 e n. 383 del 2005).

2. - L'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008 è censurato per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché, stabilendo che la Giunta regionale possa stipulare e approvare accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte di operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni, si porrebbe in contrasto con l'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), che, pur consentendo di stipulare accordi con soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fa salvo il divieto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), di subordinare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili a misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. La norma regionale, inoltre, consentendo il rilascio delle autorizzazioni previo accordo sulla compensazione ai soli operatori industriali, creerebbe una procedura che reca un vantaggio competitivo a favore di alcuni soggetti, con lesione del principio di uguaglianza e del principio di libertà di iniziativa economica.

2.1. - La questione non è fondata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2.2. - Va premesso che per misure di compensazione s'intende, in genere, una monetizzazione degli effetti deteriori che l'impatto ambientale determina, per cui chi propone l'installazione di un determinato impianto s'impegna ad assicurare all'ente locale cui compete l'autorizzazione determinati servizi o prestazioni.

La legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili, tenuto anche conto che, secondo l'ordinamento comunitario e quello nazionale, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione dell'art. 6 della direttiva 2001/77/CE).

Devono, invece, ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene "compensato" dall'impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente.

L'art. 1, comma 4, letti), della legge n. 239 del 2004, dopo aver posto il principio della localizzazione delle infrastrutture energetiche in rapporto ad un adeguato equilibrio territoriale, ammette concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto ambientale, prevedendo in tal caso misure di compensazione e di riequilibrio (anche relativamente ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, a seguito della sentenza n. 383 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dalle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale). A tal fine, il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004 afferma il diritto di Regioni ed enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del

d.lgs. n. 387 del 2003: quest'ultimo vieta che l'autorizzazione possa prevedere (o essere subordinata a) compensazioni (evidentemente di natura patrimoniale) a favore della Regione o della Provincia delegata.

La sentenza di questa Corte n. 248 del 2006 ha ammesso che una norma regionale, in via generale, possa prevedere misure di compensazione quale contenuto di un'autorizzazione, a fini di riequilibrio ambientale.

2.3. - L'art. 1 della legge regionale n. 31 del 2008 non consente la fissazione di compensazioni patrimoniali a favore degli enti locali (come invece la norma regionale oggetto di scrutinio nella recente sent. n. 282 del 2009). Il sistema complessivo in cui s'inserisce la disposizione convince della inequivoca riferibilità all'ambiente, posto lo stretto collegamento alle riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali, nel quadro complessivo del riequilibrio ambientale, ed in considerazione della proporzione quantitativa che si vuole instaurare, all'interno degli accordi, tra le riduzioni delle emissioni inquinanti e la potenza degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati, comunque coerenti con gli obiettivi del piano energetico ambientale regionale.

2.4. - E' da escludere anche il contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. La norma regionale non preclude il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili ad operatori non industriali: essa stabilisce semplicemente, ai fini del riequilibrio ambientale, che, ove il proponente sia operatore industriale, l'accordo pre-autorizzativo possa prevedere una compensazione, nel senso della diminuzione delle quantità delle emissioni inquinanti delle industrie di cui l'operatore stesso è titolare.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, altresì, l'art. 2, commi 1 e 2, della citata legge regionale n. 31 nella parte in cui vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in determinate parti del territorio regionale, precisamente nelle zone agricole considerate di particolare pregio (anche individuate dai Comuni con delibera consiliare), nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria e zone

di protezione speciale), nelle aree protette nazionali e in quelle regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale. La norma si porrebbe in contrasto con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, che dichiara di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti le opere autorizzate per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e infrastrutturali, e con il comma 10 dello stesso art. 12, in base al quale l'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti può avvenire solo sulla base di linee guida approvate nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali.

3.1. - La questione è fondata.

3.2. - Pur non trascurandosi la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio, occorre riconoscere prevalente risalto al profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali (sent. n. 166 del 2009): diversamente, l'adozione, da parte delle Regioni, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura provoca l'impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio, dal momento che l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. L'assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza l'indi-

viduazione di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (sent. n. 382 del 2009).

La dichiarazione di illegittimità costituzionale incide sugli interi commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge regionale impugnata e va estesa al comma 3, che contenendo deroghe al divieto di installazione di impianti nelle zone di cui al comma 1, resta privo di oggetto.

Va affermata, peraltro, la necessità, al fine del perseguimento della esigenza di contemperare la diffusione degli impianti da energie rinnovabili con la conservazione delle aree di pregio ambientale, che lo Stato assuma l'iniziativa di attivare la procedura di cooperazione prevista per l'elaborazione delle linee guida.

4. - A parere della difesa erariale, l'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008, che attribuisce rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, estendendo l'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA), sarebbe in contrasto con il principio fondamentale della materia, sancito - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, al terzo periodo, stabilisce che "maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività" possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata.

4.1. - La questione è fondata.

4.2. - La costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse, sono soggetti all'autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003). Sussiste una procedura autorizzativa sempli-

ficata in relazione agli impianti con una capacità di generazione inferiore rispetto alle soglie indicate (tabella A, allegata al medesimo decreto legislativo), diversificate per ciascuna fonte rinnovabile: agli impianti rientranti nelle suddette soglie si applica la disciplina della DIA, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), da presentare al Comune competente per territorio.

La norma regionale censurata - per alcune tipologie di impianti specificamente elencati, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non solo solare ed eolica, ma anche per impianti idraulici, a biomassa e a gas - ha previsto l'estensione della DIA anche per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MWe) a quelle previste alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003.

Riguardo alle ipotesi di applicabilità della procedura semplificata di DIA in alternativa all'autorizzazione unica, è riconoscibile l'esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", per via della chiamata in sussidiarietà dello Stato, per esigenze di uniformità, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale (sentenza n. 383 del 2005); ciò anche riguardo alla valutazione dell'entità delle trasformazioni che l'installazione dell'impianto determina, ai fini dell'eventuale adozione di procedure semplificate (in tal senso le sentenze n. 336 del 2005, in materia di comunicazioni elettroniche, e n. 62 del 2008 in materia di smaltimento rifiuti).

La norma regionale è allora illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente: la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 va limitata ai commi 1 e 2.

5. - E' inoltre censurato l'art. 4 della legge regionale n. 31 del 2008 nella parte in cui stabilisce "una lunga serie di impegnative condizioni" alle quali

subordina l'autorizzazione regionale alla realizzazione dell'impianto, con riferimento sia alla convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sia agli adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione. Ne risulterebbe messa in discussione la conclusione del procedimento autorizzativo con modalità certe ed entro termini definiti, come previsto dall'art. 12, comma 3, del citato d.lgs. n. 387 del 2003, nell'obiettivo della semplificazione amministrativa e della celebrità.

5.1. - La questione è inammissibile.

5.2. - La doglianza non risponde ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, a maggior ragione nei giudizi in via principale (sentenza n. 139 del 2006).

Le condizioni ulteriori richieste al proponente dall'art. 4 della legge regionale, ai fini della realizzazione dell'impianto, si pongono nella fase preliminare alla convocazione della conferenza di servizi (comma 1), e nella fase successiva al conseguimento dell'autorizzazione unica (comma 2).

La difesa erariale non esamina le singole condizioni con cui il legislatore regionale - al quale comunque compete dettare la normativa di dettaglio riguardo agli aspetti procedurali secondo le proprie esigenze, purché non contraddica le norme di cornice - avrebbe appesantito il procedimento per conseguire l'autorizzazione unica, tanto più che, per sua stessa ammissione, alcuni di tali adempimenti riguarderebbero la fase successiva al rilascio del titolo abilitativo.

6. - E' censurato, infine, l'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2008, che contiene una disciplina transitoria, e prevede l'applicabilità della nuova normativa regionale alle procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività. La norma contrasterebbe con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che fissa in centottanta giorni il termine massimo per l'autorizzazione alle installazioni.

6.1. - La questione non è fondata.

6.2. - La norma, che rende applicabile la nuova disciplina regionale, non è dilatoria rispetto ai termini di conclusione del procedimento autorizzatorio.

Gli adempimenti imposti al proponente dalla norma - produzione di documentazione bancaria - costituiscono in realtà disposizioni ad integrazione della disciplina statale sull'autorizzazione unica (in quanto tali compatibili con la competenza regionale concorrente in materia: sentenza n. 246 del 2006), al fine di garantire l'attuazione dei comuni obiettivi di incentivazione del ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, attraverso una puntuale verifica dell'affidabilità economica dei proponenti, spesso in numero maggiore rispetto alla disponibilità delle aree idonee all'installazione di impianti. Tale esigenza è inoltre salvaguardata dalla previsione di decadenza dall'autorizzazione, ove il proponente, che non ottemperi alle prescrizioni post-autorizzazione (art. 4, comma 2), non dia prova di adeguata capacità finanziaria ed operativa ai fini dell'esecuzione dell'opera.

La produzione della documentazione bancaria è condizione per la convocazione della conferenza di servizi (e dunque la norma è inapplicabile per le conferenze già in corso), e la documentazione da presentare a garanzia della costruzione dell'opera non incide sui tempi di emissione del titolo abilitativo, comportando bensì una verifica a posteriori.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge della Regione Puglia n. 31 del 2008;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione

Puglia n. 31 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;


dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, comma 1, della stessa legge della Regione Puglia n. 31 del 2008, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 3 e 41, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.


Presidente



Redattore



Cancelliere



Depositata in Cancelleria il 26 MAR. 2010

Il Direttore della Cancelleria
(Dott. G. Di Paola)



SENTENZA 22 marzo 2010, n. 120

Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della Legge Regionale 9 ottobre 2008, n. 25.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE	Presidente
- Ugo DE SIERVO	Giudice
- Alfio FINOCCHIARO	»
- Alfonso QUARANTA	»
- Franco GALLO	»
- Luigi MAZZELLA	»
- Gaetano SILVESTRI	»

- Sabino CASSESE	Giudice
- Maria Rita SAULLE	»
- Giuseppe TESAURO	»
- Paolo Maria NAPOLITANO	»
- Giuseppe FRIGO	»
- Alessandro CRISCUOLO	»
- Paolo GROSSI	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 4, 5, comma 7, 19, comma 2 e 20, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica l'11 dicembre 2008, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2008 ed iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione, fuori termine, della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

udito l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato alla Regione Puglia l'11 dicembre 2008 e depositato presso la Cancelleria della Corte Costituzionale il 18 dicembre 2008 (reg. ric. n. 98 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 4, 5, comma 7, 19, comma 2, e 20, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), per violazione degli articoli 10, 11 e 117, primo comma, secondo comma, lettere a) e s), e terzo comma, della Costituzione.

1.1. - L'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 25 del 2008, prevede che "Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione dei componenti degli stessi e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate".

Secondo il ricorrente, la disposizione contiene un vizio logico originario, in quanto considera ipotesi di manutenzione ordinaria la variazione del percorso di un elettrodotto che, invece, implicando una modificazione progettuale, costituisce intervento di manutenzione straordinaria.

L'esenzione di qualunque variante di tracciato dalla preventiva autorizzazione o denuncia, anche a prescindere dalla sua oggettiva ampiezza, contrasta con la normativa di derivazione comunitaria in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA).

Assume il ricorrente che la procedura di VIA è strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ecologica possibile deve prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione di progetti, la cui compatibilità con l'ecosistema è verificata nell'ambito di un processo decisionale politico che prevede la partecipazione della popolazione dei territori interessati e che si prefigge l'obiettivo di coniugare l'uso efficiente delle risorse con il rispetto delle condizioni di stabilità ambientale (cosiddetto "sviluppo sostenibile"). Essa è attualmente regolata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con le modifiche introdotte dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale). La disciplina statale detta i principi in materia (parte III del d.lgs. n. 152 del 2006), mentre costituiscono espressione di livelli di tutela ambientale e devono essere rispettate uniformemente su tutto il territorio nazionale.

L'art. 4, comma 4, della legge regionale impugnata collide - ad avviso del ricorrente - con le disposizioni richiamate, poiché sottrae qualunque variante di tracciato all'autorizzazione, e quindi alla VIA, e ciò a prescindere ovviamente dalla sua oggettiva estensione e ricaduta sui valori ambientali, potendosi in astratto raggiungere, in assenza di una soglia minima fissata dallo strumento normativo regionale, anche il limite di 15 Km.

Le norme che disciplinano la procedura di VIA sono infatti poste a presidio della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sicché la loro elusione vulnera i valori tutelati e costituisce violazione sia dei principi del diritto comunitario, che del criterio di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, con violazione degli artt. 10, 11 e 117, primo comma e secondo comma, lettere a) ed s), Cost.

Inoltre nella materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", che rientra nella potestà legislativa concorrente, le Regioni devono sempre attenersi al rispetto dei principi fondamentali nei quali rientrano anche quelli derivanti dal recepimento del diritto comunitario.

1.2. - Anche l'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 25 del 2008, secondo il ricorrente, contrasta con i principi contenuti nell'art. 24, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto prevede che l'avviso di deposito della domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici sia pubblicato solo sul sito web della Regione e non anche a mezzo stampa su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

Per di più, la richiamata disposizione regionale non include tra le informazioni che devono essere contenute nell'avviso al pubblico "una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili impatti ambientali" come invece disposto dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.

La norma regionale indica, inoltre, in soli quindici giorni il termine per il deposito e la consultazione degli atti e in soli trenta giorni quello per la presentazione di eventuali osservazioni od opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati, in totale difformità rispetto al termine unico di sessanta giorni stabilito dall'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, comprimendo in tal modo l'esercizio del diritto dei cittadini alla partecipazione alle procedure decisionali, facendo venire meno le garanzie le Regioni sono legittimate a legiferare nel dettaglio, nel rispetto dei principi indicati dallo Stato e dall'ordinamento comunitario.

Il d.lgs. n. 152 del 2006 - rileva il ricorrente - distingue il procedimento autorizzatorio principale da quello per il rilascio della VIA. Mentre il primo si svolge in conferenza di servizi, il secondo è articolato in distinte fasi, prevedendo all'inizio lo svol-

gimento dell'istruttoria e la redazione del parere conclusivo da parte della commissione per la valutazione di impatto ambientale e, infine, l'emanazione del decreto di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. In tal senso, il procedimento di VIA è delineato come un procedimento permissivo autonomo, il cui provvedimento finale ha carattere endoprocedimentale, obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia di tutela dell'ambiente. L'assenza o la formulazione negativa della valutazione inibiscono l'ulteriore corso del procedimento autorizzatorio principale.

L'effettuazione della VIA - si osserva ancora nel ricorso - è subordinata allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell'assoggettabilità dell'opera realizzanda alla VIA medesima, che costituisce attuazione dell'art. 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati). L'art. 20, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, estende la verifica di assoggettabilità ai progetti "inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo". Nell'allegato IV al d.lgs. n. 152 del 2006, punto 7, lettera z), figurano appunto gli "Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 100 kW e con tracciato superiore a 3 Km."

Nel medesimo allegato IV, al punto 8, lettera t), si fa, inoltre, riferimento alle "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente".

La normativa statale, attuativa di quella comunitaria, presuppone sempre e comunque un controllo dell'autorità pubblica su determinati progetti di opere o di loro modificazione ai fini della loro sottoposizione a VIA. Le richiamate disposizioni statali che in proposito l'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4, della citata direttiva 85/337/CEE, impongono agli Stati membri di assicurare.

Conseguentemente, anche l'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 25 del 2008 si porrebbe in contrasto con gli artt. 10, 11 e 117, primo comma, e secondo comma, lettere a) e s), Cost.

1.3 - L'art. 19, comma 2, della stessa legge regionale n. 25 del 2008 attribuisce alle Province il compito di sottoporre a controllo i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche, comunicandoli successivamente all'ARPA Puglia. La norma contrasterebbe con l'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sull'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), che attribuisce, invece, le competenze in materia di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale alle amministrazioni comunali e provinciali, che le esercitano tramite le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA).

Spetta a dette Agenzie l'attività di controllo nel settore indicato sia per quanto riguarda gli impianti esistenti, sia per quanto concerne quelli realizzandi. Gli esiti dei controlli sono poi inoltrati alle amministrazioni competenti per gli eventuali provvedimenti interdittivi, autorizzatori, eccetera.

La norma regionale si porrebbe quindi, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.: sovvertendo le regole di riparto della competenza in materia di controlli delle emissioni magnetiche, elettriche od elettromagnetiche, violerebbe i principi fondamentali della materia posti con la richiamata legge quadro.

1.4. - Anche l'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2008, è censurabile, secondo il ricorrente, per contrasto con gli artt. 10, 11 e 117, primo comma e secondo comma, lettere a) e s), Cost., nella parte in cui prevede che, per gli elettrodotti aventi tensione inferiore a 150.000 V, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della predetta legge regionale e per i quali non sia stata già rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, la pubblicazione, sul sito informatico della Regione, di apposita domanda documentata proposta dall'esercente entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale, equivale all'autorizzazione.

Gli elettrodotti in questione sono quelli costruiti e posti in esercizio sulla base di una peculiare pro-

cedura d'urgenza disciplinata dall'art. 113 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che sfociò nel rilascio di un'autorizzazione provvisoria.

Per ottenere la richiamata autorizzazione provvisoria il richiedente doveva obbligarsi, con congrua cauzione da depositarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti, ad adempiere alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di diniego di detta autorizzazione.

Tale regime si applica anche alle opere realizzate successivamente al 3 luglio 1988, data di entrata in vigore della direttiva comunitaria 85/337/CEE, che, per essere state autorizzate provvisoriamente, non sono mai state assoggettate a procedure di VIA.

L'art. 20, comma 2, della legge regionale in questione finirebbe per sottrarre in via permanente un numero indeterminato di impianti di trasporto dell'energia elettrica alla valutazione d'impatto ambientale, o comunque alla preventiva verifica di assoggettabilità di cui al richiamato art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006.

2. - La Regione Puglia si è costituita tardivamente nel giudizio innanzi alla Corte.

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri dubita in primo luogo della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), nella parte in cui prevede che non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia di inizio attività (DIA) gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi comprese la sostituzione dei componenti degli stessi e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate. Si avrebbe in primo luogo la violazione degli artt. 10 e 11, dell'art. 117, primo comma, e dell'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., in quanto la norma censurata violerebbe il diritto comunitario e derogherebbe alla disciplina nazionale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale":

d'ora in avanti Codice dell'ambiente), con le modifiche introdotte dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), di recepimento della disciplina comunitaria in tema di VIA (direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) che presuppone sempre e comunque un controllo dell'autorità pubblica su determinati progetti di opere o di loro modificazioni ai fini della loro sottoposizione a VIA; sarebbe poi violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto si derogherebbe alla normativa statale in tema di VIA, che costituisce espressione di livelli di tutela ambientale e deve essere rispettata uniformemente su tutto il territorio nazionale; nonché l'art. 117, terzo comma, Cost., perché la norma censurata porrebbe una disciplina contrastante con i principi fondamentali in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di competenza statale, contenuti nella normativa nazionale di cui al citato Codice dell'ambiente e successive modifiche, di recepimento di quella comunitaria in tema di VIA.

1.1. - La questione è fondata.

1.2. - Per l'art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 25 del 2008 "non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate".

E' oggetto di censura, per asserito contrasto con la normativa comunitaria e statale in tema di VIA, l'esenzione dall'obbligo di munirsi di titolo abilitativo per "le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate", quale conseguenza del fatto di essere ricompresi tali interventi, fra quelli di manutenzione ordinaria: non è viceversa in discussione la qualificazione in tal senso della "sostituzione di parte dei componenti" degli impianti esistenti.

E' da osservare che la necessità di esperire la procedura di VIA, per gli elettrodotti, è rimessa dalla

normativa comunitaria (direttiva n. 85/337/CEE: art. 4, paragrafo 2, in relazione al punto 3, lettera b, dell'allegato II) a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie, pur nell'ambito del tendenziale principio di inderogabilità, da parte del legislatore nazionale, all'obbligo di VIA (Corte di giustizia CE, 23 novembre 2006, in causa n. C-486/04). La giurisprudenza comunitaria rimette alla normativa interna, per certe materie, l'individuazione delle soglie (Corte di giustizia CE, 23 novembre 2006, cit.; Corte di giustizia CE, 8 settembre 2005, in causa C-121/03). Per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008 al Codice dell'ambiente, l'effettuazione della VIA è ora subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell'assoggettabilità dell'opera realizzanda alla VIA medesima.

Sicché, pur non ravvisandosi una violazione diretta della normativa comunitaria (la verifica delle regole di competenza interne, comunque, sarebbe preliminare al controllo del rispetto dei principi comunitari: sent. n. 368 del 2008), l'attenzione va accentrata sul procedimento, che costituisce attuazione del menzionato art. 4, paragrafo 2, lett. b) della direttiva n. 85/337/CEE, disciplinato dall'art. 20 del Codice dell'ambiente. L'obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o nei casi ir previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che nella disciplina statale rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale (tra le altre, sentenze n. 249 del 2009 e n. 62 del 2008), comprese la "produzione", il "trasporto" e la "distribuzione nazionale dell'energia" (sent. n. 88 del 2009).

Proprio al fine di determinare i casi in cui è richiesta la VIA, il Codice dell'ambiente prevede un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell'assoggettabilità dell'opera da realizzare alla stessa VIA, per cui ogni intervento suscettibile di modifica dell'habitat deve almeno subire la verifica di assoggettabilità, in particolare in quei casi in cui esso consista in una modifica di un'opera la cui costruzione rientri oggettivamente tra le ipotesi comprese nella valutazione (Corte di giustizia CE,

28 febbraio 2008, in causa C-2/07). E non è dubbio che la costruzione degli elettrodotti fino a 150.000 V, oggetto della normativa impugnata, è assoggettata a tale valutazione preventiva dalla lettera z) dell'allegato III del Codice dell'ambiente, che menziona i progetti relativi agli "elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.", di competenza regionale (sentenza n. 248 del 2006). Previsione analoga si rinviene nella disciplina regionale della Puglia (allegato B alla legge n. 11 del 2001, punto B.1.o).

E' vero però che, per le modifiche di impianti esistenti, la verifica di assoggettabilità alla VIA è richiesta solo per i progetti "inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo" (art. 20, comma 1, lettera b), del Codice dell'ambiente).

Tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità, attribuiti alla competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'allegato IV del Codice dell'ambiente, si annoverano, oltre agli "elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km." (punto 7, lettera z), anche le "modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" (punto 8, lettera t).

Come si vede, la preventiva valutazione prescritta dall'art. 20 del Codice dell'ambiente, ai fini dell'ingresso alla vera e propria procedura di VIA, è praticabile, a sua volta, in ipotesi contraddistinte da parametri suscettibili di apprezzamenti opinabili, legati alla prognosi circa le indicate ripercussioni negative.

E' comunque possibile riscontrare, all'interno del sistema normativo, elementi che contribuiscono a formare un parametro di valutazione il più possibile oggettivo, in modo da ridurre il margine di opinabilità insito nella formula prognostica suddetta.

Al fine di stabilire, dunque, se siano oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA

"le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate", non sembra in primo luogo che il consenso dei proprietari interessati e delle amministrazioni possano costituire valide ragioni giustificative, dato che i primi sono motivati da logiche individuali (connesse alle modalità con cui si procede all'espropriazione del fondo o all'imposizione di servitù e alla determinazione delle relative indennità: artt. 9, 10 e 11 della stessa legge regionale n. 25 del 2008), e le seconde sono istituzionalmente preposte alla cura di interessi (in primo luogo attinenti al governo del territorio: art. 12, comma 4, della stessa legge regionale), non necessariamente coincidenti con la tutela dell'ambiente.

Sicché la questione finisce per concentrarsi sull'interrogativo se la variante di tracciato sia di per sé potenzialmente foriera di ripercussioni negative sull'ambiente.

Va, in proposito, osservato che le modifiche di recente apportate alla normativa in tema di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290, come integrato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"), danno rilievo alle varianti di tracciato, per le quali uno scostamento di portata anche trascurabile (m. 40) induce a configurare, in sede progettuale, l'obbligo di DIA (art. 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, aggiunto dall'art. 27, comma 24, lettera d), della legge n. 99 del 2009). In sede esecutiva, è parimenti richiesta la DIA per le varianti che assumano rilievo localizzativo (e tali sono quelle contenute nell'ambito del corridoio, corrispondente al tracciato, individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici: comma 4-quaterdecies dello stesso art. 1-sexies, anch'esso aggiunto dall'art. 27, comma 24, lettera d), della legge n. 99 del 2009).

Lo ius superveniens, dunque, pur se formulato nello specifico settore della sicurezza e dello sviluppo del sistema elettrico nazionale, evidenzia il contrasto della disciplina regionale con i principi

della legislazione statale, e avvalorata il dubbio di costituzionalità del ricorrente nell'ottica della tutela del paesaggio cui non è indifferente una diversa configurazione del tracciato di elettrodotti, al pari di ogni altra opera lineare, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, 16 settembre 2004, in causa C-227/01) e amministrativa (ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2008, n. 1414; Cons. St., sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 295).

Ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti, concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, ha l'effetto di sottrarle alla valutazione d'impatto ambientale.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita altresì della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, della stessa legge regionale, nella parte in cui: a) prevede che l'avviso di deposito della domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici sia pubblicato solo sul sito web della Regione e non anche a mezzo stampa su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale; b) non include tra le informazioni che devono essere contenute nell'avviso al pubblico una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili impatti ambientali; c) indica in soli quindici giorni il termine per il deposito e la consultazione degli atti e in soli trenta giorni quello per la presentazione di eventuali osservazioni o opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati. Sarebbero violati gli artt. 10, 11 e 117, primo comma, e secondo comma, lettere a) e s), Cost., in quanto, comprimendo l'esercizio del diritto dei cittadini alla partecipazione alle procedure decisionali, si farebbero venire meno le garanzie che in proposito l'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 85/337/CEE, impongono agli Stati membri di assicurare, oltre a quelle previste dall'art. 24 del Codice dell'ambiente.

2.1. - La questione non è fondata.

2.2. - Il ricorrente parte, infatti, dall'erroneo presupposto che la procedura autorizzatoria, di compe-

tenza regionale, per progetti relativi a linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 V, coincida con la procedura di VIA.

I due procedimenti, invece, sono autonomi e finalizzati alla cura di interessi distinti, pur se l'esito della VIA condiziona il merito della procedura autorizzatoria. Sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilità concreta e finale per il richiedente, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto ed il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, sono distinte le norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive modalità e termini per il compimento degli atti.

Il ricorrente non tiene conto infatti che, per le opere sulle quali la Regione è chiamata a effettuare la valutazione di compatibilità ambientale, è la legge della Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale) che scandisce tempi e adempimenti, in modo sostanzialmente conforme all'art. 24, commi 2, 3 e 4, del Codice dell'ambiente. Infatti, l'art. 11 della predetta legge regionale dispone che il proponente provvede al deposito presso gli uffici competenti del progetto definitivo e dello stesso studio di impatto ambientale, redatto in contraddittorio con l'autorità competente, e fa pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché in un quotidiano nazionale e in uno locale diffuso nel territorio interessato, l'annuncio dell'avvenuto deposito; la fase partecipativa è articolata dal successivo art. 12 in complessivi sessanta giorni, con termine intermedio di trenta giorni per la presentazione di osservazioni, dieci giorni per la trasmissione al proponente, e ulteriori venti giorni per controdeduzioni di quest'ultimo.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato anche l'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2008 nella parte in cui attribuisce alle Province il compito di sottoporre a controllo i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche, e di comunicarli successivamente all'ARPA Puglia, mentre secondo i principi fondamentali della disciplina statale in materia di "controlli delle emissioni magnetiche, elettriche od elettromagnetiche", dettati dall'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge

quadro sull'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), le competenze in materia di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale sono assegnate alle amministrazioni comunali e provinciali, che le esercitano tramite le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA). Sarebbe configurabile, secondo il ricorrente, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., trattandosi di legislazione concorrente.

3.1. - La questione non è fondata.

3.2. - L'art. 19 della legge regionale n. 25 del 1998 istituisce il catasto informatico regionale degli elettrodotti. La norma è attuativa della funzione che l'art. 8, comma 1, lettera ci), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sull'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), attribuisce alle Regioni, di realizzazione e gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della stessa legge, di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione. Il catasto regionale degli impianti elettromagnetici è stato istituito, presso l'ARPA, dall'art. 11 della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz).

Il comma 4 dello stesso art. 8 della legge n. 36 del 2001, rimette alla disciplina regionale la definizione delle competenze che spettano alle Province ed ai Comuni nelle materie di cui al comma 1.

La norma regionale censurata attribuisce alle Province la rilevazione dei dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche, in conformità alle funzioni attribuite dall'art. 20 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) tra le quali rientra (comma 1, lettera b) "il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico". Tali competenze sono state, più di recente, confermate dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5.

L'organizzazione della Regione Puglia, in ordine alle competenze in materia di inquinamento da elettrodotti, è conforme all'art. 14 della legge quadro statale, n. 36 del 2001, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che attribuisce alle Province e ai Comuni le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale sulle fonti di inquinamento. Tali amministrazioni, al fine di esercitare dette funzioni, "utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61".

La normativa richiamata, istitutiva delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (art. 1, introdotto dalla legge n. 61 del 1994, di conversione del decreto-legge n. 496 del 1993, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente"), definisce i compiti di tali strutture organizzative, e afferma il ruolo centrale delle Province nelle funzioni amministrative in materia ambientale (art. 2), alle cui "dipendenze funzionali" le Agenzie sono poste, nell'espletamento delle attività tecnico-scientifiche loro demandate (sent. 336 del 2005); così anche nella legislazione regionale, in base agli artt. 2 e 3 della legge della Regione Puglia 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - A.R.P.A.).

Non c'è allora contraddizione nella legge censurata tra la riaffermazione della titolarità provinciale del controllo sulle fonti di inquinamento elettromagnetico, e la collocazione presso l'ARPA del Catasto informatico degli elettrodotti, inquadrando l'attività dei due soggetti in ambiti diversi, attinenti, riguardo alla Provincia, alla responsabilità politico-istituzionale, e riguardo all'ARPA, all'espletamento di compiti tecnico-scientifici.

4. - Il ricorso in epigrafe censura, infine, l'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2008, che riguardo agli elettrodotti aventi tensione inferiore a 150.000 V, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della legge regionale e per i quali non sia stata già rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, prevede che la pubblicazione sul sito informatico della Regione di apposita domanda del-

l'esercente - da presentare entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale allegando elenco degli impianti, e attestando, con assunzione di responsabilità, la rispondenza degli stessi alle norme vigenti - equivale all'autorizzazione.

Secondo il ricorrente, la norma finirebbe per sottrarre gli impianti di trasporto dell'energia elettrica, realizzati dopo il 3 luglio 1988, data di entrata in vigore della direttiva comunitaria 85/335/CEE, alla valutazione d'impatto ambientale o comunque alla preventiva verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del Codice dell'ambiente. Anche in questo caso il ricorrente ritiene che la disposizione si ponga in contrasto con gli artt. 10, 11 e 117, primo comma, e secondo comma, lettere a) ed s), Cost.

4.1. - La questione non è fondata.

4.2. - Il ricorso statale presuppone l'obbligo di una procedura successiva di VIA, in modo che, se anche l'impianto sia per qualche ragione già in esercizio, quella verifica di compatibilità ambientale debba essere comunque esperita.

Dal sistema normativo regionale si ricava la conformità della norma impugnata alla disciplina della VIA.

Il presupposto di applicabilità dell'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2008, oggetto di censura, per cui la pubblicazione della domanda sul sito web della Regione equivale ad autorizzazione, è che l'impianto non fosse autorizzato in precedenza. Ma la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione, abbreviata che sia, non toglie, in base al vincolo esistente tra procedura autorizzatoria e subprocedimento di VIA, che quest'ultima debba comunque essere esperita, quale condizione per la validità stessa dell'autorizzazione. Lo dimostra l'obbligo posto all'esercente di attestare sotto la propria responsabilità, all'atto di proposizione della domanda, la rispondenza degli impianti alle norme vigenti, e nella condizione si deve comprendere anche l'avvenuto accertamento della compatibilità ambientale.

Come chiarito, la norma assume quale presupposto l'assenza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto: disciplinando il conseguimento dell'autorizzazione, essa non esime certo dall'esperimento della procedura di verifica ambientale, senza di che l'autorizzazione non sarebbe valida.

Un dubbio potrebbe sorgere solo ove, come adombrato dall'Avvocatura ricorrente, la norma riguardasse (o riguardasse anche) gli elettrodotti costruiti e posti in esercizio prima dell'entrata in vigore della normativa europea, che erano provvisoriamente autorizzati sulla base della peculiare procedura d'urgenza disciplinata dall'art. 113 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). La titolarità di un'autorizzazione, per gli impianti in esercizio da tempo, porrebbe infatti la questione della sottoponibilità alla procedura di VIA, quando l'impatto ambientale fosse già avvenuto.

Al contrario, per gli impianti esistenti da lunga data, anteriore alla scadenza del termine posto agli Stati membri per l'attuazione della direttiva comunitaria che ha reso obbligatoria la procedura di VIA, la questione di preventiva valutazione dell'impatto ambientale non si pone. La funzione di verifica di compatibilità riguarda i progetti dei nuovi impianti, secondo una moderna concezione, avvertita dagli ordinamenti più evoluti, di ponderare l'esigenza di nuove opere con riferimento ai valori ambientali concepiti nel loro complesso. La stessa definizione di "impatto ambientale", dell'art. 5, comma 1, lettera c), del Codice dell'ambiente, come "alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti", mutua una concezione culturale che è propria dalla direttiva n. 85/337/CEE, nel cui preambolo si legge come "la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente".

Questa è la ragione per cui la disciplina, comunitaria e statale, della VIA, non contempla un capitolo relativo alle opere già realizzate, il progetto delle quali è già stato attuato. Riguardo agli impianti esi-

stenti, la necessità di VIA può proporsi solo per “modifiche dei progetti elencati negli allegati che comportino effetti negativi apprezzabili per l’ambiente” (art. 20, comma 1, lettera b, Codice dell’ambiente).

La valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata in relazione al progetto definitivo e non può essere rimessa alla fase esecutiva della progettazione, dato che solo nella prima fase è configurabile una strategia preventiva, secondo le finalità della procedura di VIA.

Lo spartiacque è dunque costituito dalla data del 3 luglio 1988, corrispondente alla scadenza del termine di attuazione della direttiva 85/337/CEE. Si può, quindi, affermare che la sottoponibilità a VIA degli impianti esistenti si pone ove non esista un’autorizzazione, o, in dipendenza dell’avvenuto accertamento di irregolarità dell’impianto, la conseguente revoca dell’autorizzazione ripristini una situazione pre-autorizzatoria per cui il conseguimento di un nuovo titolo è subordinato all’esperimento della procedura di VIA.

Al riguardo l’art. 29 del Codice dell’ambiente dispone che “in caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale”.

Analogamente, si pone la necessità della VIA ogni volta che si debba procedere al rinnovo dell’autorizzazione (in tal senso la sentenza n. 1 del 2010), o anche quando, da un regime di provvisoria autorizzativa, si passi alla necessaria verifica in funzione conseguimento di un’autorizzazione definitiva: ed è il caso degli elettrodotti autorizzati ab antiquo in base all’art. 113 del r.d. n. 1775 del 1933. Per questi, dunque, la procedura abbreviata di autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 20 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, non toglie che la VIA debba comunque essere esperita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizza-


zione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, le sottrae alla verifica di assoggettabilità dell’opera alla valutazione d’impatto ambientale;


dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 7, della citata legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, sollevata, in riferimento agli articoli 10, 11 e 117, primo comma e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, della stessa legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, sollevata, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, della citata legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, sollevata, in riferimento agli articoli 10, 11 e 117, primo comma e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.

Presidente 

Redattore 

Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 26 MAR 2010

Il Direttore della Cancelleria
(Dot. G. Di Paola)



PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA 7 aprile 2010, n. 1

Attuazione dell'art. 23 del regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per la struttura socio-sanitaria definita "casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali". Approvazione.

L'anno 2010, il giorno 7 del mese di aprile, in Bari, nella sede del Segretariato Generale della Giunta regionale

IL COMMISSARIO AD ACTA

nella persona del Dott. Michele Carretta, nominato con sentenza n.3026 del 4.12.2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione II, in surroga della Giunta regionale, al fine di dare esecuzione alla sentenza n.1979 del 2.07.2008 del TAR Puglia, Bari, Sezione I;

prorogato, nei termini assegnati per l'espletamento del predetto incarico, di ulteriori 30 giorni, come da ordinanza collegiale n.42 del 18.02.2010 del TAR Puglia, Bari, Sezione II;

con l'assistenza del Segretario Generale della G.R., dott. Romano Donno, ha adottato la seguente deliberazione.

1. Premesso in fatto quanto segue:

Con legge regionale 10 luglio 2006, n.19, la Regione Puglia ha approvato la "disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia".

In attuazione della sopra citata legge, il successivo Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, ha approvato, tra l'altro, i requisiti minimi strutturali, funzionali ed organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e servizi sociali e socio-sanitari riconosciuti in Puglia.

Nello specifico, l'articolo 32 del citato Regolamento regionale n. 4/2007 nel fissare criteri e modalità per la definizione delle tariffe di riferimento regionale (per persona pro die) per le strutture e servizi socio-sanitari ivi contemplati, ha rinviato ad apposito atto della Giunta regionale la determinazione delle stesse tariffe, da adottarsi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, termine di fatto decorrente dal 6.02.2007 (essendo stato pubblicato nel BURP n. 12 del 22.01.2007).

Con sentenza n. 1979 del 2.07.2008 del TAR Puglia, Bari, Sezione I, peraltro passata in giudicato, è stato intimato alla Regione Puglia di procedere alla determinazione delle tariffe spettanti alla Società ricorrente "Sol Levante" SRL, con sede legale in Taurisano (LE), quale gestore di strutture sociosanitarie riconducibili, per tipologia, alla struttura definita "Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali", come contemplata dall'art. 70 dello stesso Regolamento regionale n. 4/2007.

La ricorrente Società "Sol Levante" SRL gestisce nella provincia di Lecce quattro strutture socio-sanitarie, regolarmente autorizzate e di seguito riportate:

- 1) "C.A.S.A. B.I.T.", con sede in Nociglia;
- 2) "C.A.S.A. QULS.BE.T.", con sede in Gemini di Ugento;
- 3) Comunità-alloggio "Il Giglio", con sede in Casarano;
- 4) Comunità-alloggio "SPITZ", con sede in Casarano.

La sopra citata sentenza del TAR Puglia n. 1979/08, preso atto che "la Giunta regionale, competente in materia, non aveva ancora provveduto all'adeguamento tariffario per l'attività svolta in favore degli utenti" disponeva nei confronti della Regione di provvedere nel termine di ulteriori centottanta giorni "stante la complessità della attività preliminare alla definizione delle tariffe"

Avverso il silenzio-inadempimento della Regione, con atti stragiudiziali di diffida e messa in mora da parte della Società ricorrente, con sentenza n. 3026 del 4.12.2009 il TAR Puglia Bari, Sezione II, ha nominato il commissario ad acta per porre in essere i provvedimenti necessari e conseguenziali al fine di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 1979 del 2.7.2008 del TAR Puglia Bari, Sezione I

2. Tutto quanto sopra premesso:

A seguito dell'insediamento in data 22.12.2009 avvenuto presso la sede della Regione Puglia, negli uffici del "Servizio di Programmazione e Integrazione Socio-sanitaria" il sottoscritto Commissario ad acta ha provveduto a tutti gli adempimenti richiesti dalle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale, sopra richiamate, volti alla conclusione del procedimento di determinazione della tariffa di riferimento regionale spettanti alle strutture residenziali riconducibili, per tipologia, alla struttura assistenziale definita dall'art. 70 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, "Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali"

Riguardo al procedimento amministrativo posto in essere dalla Regione per la determinazione delle tariffe, viene riferito che per i servizi a carattere residenziale e semi-residenziale per minori, per le persone con diverse abilità, per donne e adulti in difficoltà, e per i servizi a ciclo diurno per la prima infanzia, il processo propedeutico alla definizione di tali tariffe non risulta ancora concluso.

Il riferimento normativo è all'articolo 32 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, che, nel fissare criteri e modalità per la definizione delle tariffe (per persona - pro die), rinvia ad apposito provvedimento di Giunta regionale la determinazione delle stesse tariffe da adottarsi "d'intesa con i Comuni e sentite le associazioni datoriali di categoria".

La tariffa è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita ai rapporti contrattuali e/o convenzionali di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende sanitarie locali, le strutture periferiche delle Amministrazioni centrali, perché titolari di specifici interventi rivolti alle persone, anche mediante compartecipazione da parte degli utenti.

Per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32 del Regolamento regionale n. 4/2007 la determinazione delle tariffe deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) costo del servizio in relazione ai contenuti e alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;

- b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
- c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la detta prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
- d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi nella platea di potenziali utenti beneficiari.

3. Rilevato, alla luce della richiamata normativa, quanto segue:

A seguito di specifici incontri di lavoro presso la sede della Regione del "Servizio Programmazione Sociale e Integrazione socio-sanitaria" sono state sentite le rappresentanze regionali delle principali associazioni datoriali dei soggetti gestori, e come da verbali in data 1.02.2010 e in data 10.02.2010, è stata determinata la quantificazione della tariffa di riferimento regionale per i servizi da erogarsi da parte della struttura socio-sanitaria definita "Casa alloggio o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali", come rielaborata secondo il prospetto analitico, allegato alla presente deliberazione, tecnicamente definito "studio di fattibilità".

La tariffa giornaliera risulta determinata in euro 69,31 per ciascun utente, sulla base dei costi reali per il funzionamento di tale servizio, rilevati presso un qualificato campione di strutture già operanti sul territorio pugliese (costi di personale e costi di gestione), con riferimento ai costi connessi alla applicazione degli standard organizzativi e strutturali come prescritti dall'art. 70 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4.

La struttura in questione è espressamente prevista dal "Piano regionale di salute 2008-2010", piano approvato con legge regionale 19 settembre 2008 n. 23 e pubblicato nel BURP n. 159 del 26.09.2008, laddove alla pagina 16962, (TAV. 1 "LEA socio-sanitari nella vigente normativa") viene riportata la struttura socio-sanitaria "Casa per la Vita" a bassa intensità assistenziale, con la previsione a carico del Servizio sanitario regionale di una compartecipazione del 40% della spesa.

4. Rilevato, altresì, alla luce della normativa regionale:

Riguardo alla acquisizione della prevista "intesa con i Comuni", si è ritenuto definire un percorso di confronto con l'ANCI Puglia, in rappresentanza dei

Comuni pugliesi, sia pure in tempi ristretti e con modalità di sintesi, mediante nota informativa in data 16.02.2010 (prot. n. A00-146/0000734) con cui è stata comunicata al Presidente dell'ANCI la determinazione da assumere con le modalità seguite per la quantificazione della tariffa in questione.

Successivamente, con nota dell'8.03.2010 (prot. n. A00-146/0001103) è stata richiesta nuovamente al Presidente dell'ANCI Puglia la propria valutazione a riguardo, sia pure costretta in tempi brevi, per effetto del giudicato amministrativo del TAR Puglia Bari, di cui alle sentenze n. 1979/2008 (Sezione I) e n. 3026/2009 (Sezione II).

Nella nota di riscontro del 9.03.2010, il Presidente dell'ANCI Puglia ha chiesto l'attivazione della procedura della "intesa", rappresentando di conoscere "la metodologia e il merito dello studio di fattibilità che ha determinato la quantificazione della tariffa e in particolare è utile conoscere se è stato considerato lo specifico contesto socio-economico in cui le stesse strutture operano, e fermo restando i requisiti organizzativi del citato regolamento, se si sono considerate diverse modalità gestionali che avrebbero potuto portare ad una quantificazione delle rette più sostenibili e compatibili con l'attuale situazione economica delle famiglie e degli enti locali".

In conseguenza, in data 16.03.2010, presso la Regione, negli uffici del "Servizio di programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria" si è tenuto il richiesto confronto con l'ANCI e in tale sede il preposto Dirigente regionale ha illustrato il prospetto analitico delle spese di personale e di quelle di gestione raffigurate per la "Casa per la Vita" sulla base dei reali costi connessi all'applicazione degli standard organizzativi e strutturali prescritti dal Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4.

Nel merito dell'incontro, il Presidente dell'ANCI argomenta che "per la elaborazione della tabella non è stata seguita la procedura di cui al comma 2 dell'art. 32 del R.R. n. 4/2007 sopra richiamato e che, pertanto, non ne condivide l'esito, riservandosi di sottoporre all'attenzione del Commissario ad acta articolata proposta elaborata con i criteri sopra richiamati".

In sede di verbale del 16.03.2010, il Presidente dell'ANCI riporta anche alcune osservazioni in ordine alle modalità di applicazione della tariffa, quali:

- 1) Va ricalcolata la regressione tariffaria per quelle strutture con posti-letto superiore al minimo previsto, rapportandola effettivamente alle economie di scala realizzabili.
- 2) Va precisato che trattasi di tariffe regionali massime di riferimento e che i comuni possono, con procedure negoziali o a evidenza pubblica, fermo restando il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dal Regolamento regionale n. 4/2007, chiedere riduzioni delle stesse.
- 3) I comuni sono responsabili soltanto ed esclusivamente della quota sociale della succitata tariffa e nei limiti delle disponibilità di bilancio afferenti al Piano di Zona delle Politiche sociali.
- 4) Le obbligazioni di spesa si perfezionano nei confronti del Comune solo ed esclusivamente con le procedure previste dal Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., in carenza l'obbligazione, ai sensi di legge, è a carico di chi l'ha disposta.
- 5) Le tariffe hanno decorrenza dalla esecutività della deliberazione di approvazione delle stesse ed esclusivamente per le strutture accreditate ovvero definitivamente autorizzate e i comuni devono negoziare e/o riformulare l'impegno di spesa riferito ai soggetti ospitati, per la dovuta regolarità contabile.

Riguardo ai criteri e modalità di determinazione della tariffa di cui al comma 2 dell'art. 32 del citato Regolamento regionale n. 4/2007, esaustive risultano le argomentazioni riportate a supporto dello "studio di fattibilità" come esposte dal Dirigente regionale del "Servizio di programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria" (nota prot. n. AOO 146/001520).

5. Considerato, secondo quanto riportato nella suddetta nota:

In relazione a quanto rappresentato dal Presidente dell'ANCI Puglia si argomenta che la tariffa così quantificata e proposta per il servizio reso dalla struttura "Casa per la vita", come raffigurata dallo studio di fattibilità, risulta elaborata in conformità ai criteri e modalità di cui all'art. 32, comma 2, del Regolamento regionale n. 4/2007, e nel rispetto di tutti gli standard di organizzazione e strutturali contemplati per la suddetta struttura dall'art. 70 dello stesso Regolamento.

Invero, per quanto attiene ai criteri e alle modalità di cui si deve tener conto in sede procedimentale per la determinazione della tariffa, il richiamato studio di fattibilità riassume l'iter della complessa metodologia posta in essere dagli uffici regionali dell'Assessorato alla Solidarietà Sociale nella fase propedeutica al confronto con tutte le rappresentanze delle associazioni datoriali di categoria e con l'ANCI Puglia.

Riguardo al criterio di cui alla lettera a), il costo del servizio è stato valutato sulla base di parametri oggettivi secondo i costi reali ed effettivi di gestione, raffrontati mediante rigorosa comparazione dei "costi storici" riferiti ad un campione di cinque "case per la vita", su un complessivo campione di undici analoghe strutture, attualmente autorizzate ed operanti sul territorio pugliese; riguardo al costo del personale sono stati considerati i valori contrattuali per ciascun profilo professionale con riferimento alla media dei valori contrattuali dei CCNL vigenti per le cooperative sociali, per gli enti locali e per i soggetti gestori privati.

La prevista "analisi di mercato" è stata operata secondo criteri di legalità e sostenibilità, valutando i costi reali di funzionamento del servizio, compresa la garanzia dei diritti del personale impegnato, nel rispetto dei canoni contrattuali vigenti e degli standard organizzativi del personale ad esso assegnato, considerando quote medie di incidenza del costo delle spese generali, vitto, ecc.; peraltro, "l'analisi di mercato" può essere svolta soltanto con riferimento a strutture analoghe per tipologia di accoglienza alberghiera e prestazioni socio-sanitarie, nel rispetto degli standard minimi strutturali e organizzativi di cui al Regolamento regionale n. 4/2007.

Con riferimento al criterio di cui alla lettera b), la "Casa per la vita" è struttura organizzata per favorire la vita comunitaria nonché l'integrazione sociale degli ospiti, con una dimensione massima autorizzabile al funzionamento di quattro moduli abitativi, per complessivi n. 16 posti-letto.

Il modello assistenziale risulta costituito secondo specifiche e appropriate caratteristiche strutturali (modulo abitativo), organizzative (vita di comunità e di collaborazione nella gestione sociale) e professionali (presenza di operatori qualificati nell'assistenza socio-sanitaria) così come previsto dall'art. 70 del Regolamento regionale n. 4/2007.

Riguardo al criterio di cui alla lettera c), la "Casa per la vita" è definita struttura casa-famiglia, con valenza prevalentemente sociale, "a bassa intensità assistenziale", per persone con problematiche psico-sociali, definitivamente uscite dal circuito sanitario psichiatrico e, quindi, con esclusione di assistenza ospedaliera.

Le (eventuali) prestazioni di carattere sanitario sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio sanitario regionale, in stretta collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali dell'Azienda sanitaria locale di riferimento territoriale; l'utente non ha validi riferimenti familiari o necessita di un sostegno nel mantenimento del livello di autonomia nel percorso di un inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo.

Trattandosi di ospiti con problemi medici psichiatrici, ma non suscettibili, in ogni caso, di ricovero ospedaliero, spetta alla competenza della U.V.M. dell'Azienda sanitaria di riferimento stabilire il "grado di complessità della prestazione sanitaria" e in conseguenza "personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno".

Infine, con riferimento all'ultimo criterio di cui alla lettera d), si argomenta che l'unica alternativa possibile al ricovero in strutture sanitarie del circuito psichiatrico (che è limitato nel tempo), per gli obiettivi riabilitativi assegnati e al termine del periodo di ricovero, è necessariamente la presa in carico di tali soggetti da parte delle "Case per la vita", laddove sia inappropriato ovvero impossibile il rientro in famiglia.

In tal senso, il consolidamento della rete delle strutture "Case per la vita" nel contesto regionale è assolutamente necessario ed indifferibile al fine di non lasciare carente l'intero territorio, rispetto ad una reale capacità di presa in carico che, peraltro, risponda a quanto previsto nel DPCM 29.11.2001 - Allegato 1C - LEA socio-sanitari.

Da tali considerazioni consegue la regolarità del procedimento di quantificazione della tariffa, come elaborata nello studio di fattibilità, correlata alla rigorosa applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento regionale n. 4/2007.

Per ultimo, preme osservare che la stessa metodologia di applicazione di tali criteri, recentemente adottata dalla Giunta regionale, è stata operata riguardo a tutte le strutture residenziali per anziani

contemplate dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66 e 67 dello stesso Regolamento e aventi caratteristiche di organizzazione e strutturali analoghe a quelle delle strutture "Case per la vita" (Deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 2.02.2010).

6. Considerato, altresì, secondo quanto riportato in narrativa:

Ai fini dell'applicazione della tariffa di riferimento regionale per la "Casa per la vita" si riportano gli indirizzi attuativi, in conformità alle osservazioni formulate dall'ANCI Puglia, di cui al verbale sottoscritto in data 16.03.2010:

- la tariffa deve intendersi tariffa massima di riferimento regionale, rispetto alla quale i Comuni possono operare, mediante procedure negoziali o accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di organizzazione e strutturali prescritti dall'art.70 Regolamento regionale n. 4/2007, al fine di individuare la tariffa economicamente più conveniente da praticarsi dai soggetti gestori;
- i Comuni sono responsabili solo ed esclusivamente della quota sociale della succitata tariffa regionale e nei limiti della propria disponibilità di bilancio afferenti al Piano di Zona delle Politiche sociali;
- le obbligazioni di spesa si perfezionano nei confronti dei Comuni interessati unicamente con le procedure previste dal Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e, in carenza, ai sensi di legge, le obbligazioni devono intendersi a carico di coloro che le hanno disposte;
- la tariffa ha decorrenza dalla esecutività del provvedimento di approvazione della stessa con valenza esclusivamente per le strutture accreditate o definitivamente autorizzate, ed i Comuni devono negoziare e/o riformulare l'impegno di spesa per i soggetti ospitati, ai fini della dovuta regolarità contabile.

Diversamente da quanto osservato dall'ANCI Puglia nell'incontro del 16.03.2010, per la fattispecie "Casa per la vita" non può essere "ricalcolata la regressione tariffaria per le strutture con posti letto superiori al minimo previsto, rapportandola effettivamente alle economie di scala realizzabili - atteso che la struttura in questione, può essere articolata in un numero massimo di quattro moduli abi-

tativi e, pertanto, non riproducibili, per definizione normativa, nello stesso contesto abitativo.

Altresì ai fini dell'applicazione della tariffa regionale si riportano ulteriori indirizzi attuativi, anche riguardo ai raccordi con il Servizio sanitario regionale:

- la tariffa è applicata esclusivamente per le strutture residenziali in possesso di autorizzazione definitiva e di tutti i requisiti minimi di cui al richiamato art. 70 del Regolamento regionale n. 4/2007 e che siano dotate di carta dei servizi, da esporre e portare a conoscenza degli utenti e rispettivi nuclei familiari;
- per le strutture che abbiano accordi contrattuali o convenzioni con Aziende sanitarie locali e/o Comuni, la tariffa regionale può essere applicata solo in presenza di un formale rinnovo di accordi e convenzioni preesistenti;
- con riferimento al pagamento della quota sanitaria (40% della tariffa regionale) posta a carico dell'Azienda sanitaria locale (per le strutture convenzionate con il Servizio sanitario regionale) l'applicazione della tariffa, limitatamente alla suddetta quota sanitaria, resta subordinata alla copertura finanziaria a valere sul Fondo sanitario regionale;
- i soggetti gestori delle strutture in questione possono praticare una riduzione standard della tariffa regionale, sia per la quota sociale che per la quota sanitaria, ove applicabile, nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 70 del Regolamento regionale n. 4/2007;
- eventuali abbattimenti della tariffa, praticata in misura superiore agli sconti fissati, dovranno essere adeguatamente motivati e, comunque, subordinati al pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro;
- i Comuni e le Aziende sanitarie locali che definiscono rapporti convenzionali ovvero accordi contrattuali con le strutture "Case per la vita" sono tenuti a richiedere annualmente ai soggetti gestori la documentazione attestante la regolarità contributiva riferita al personale dipendente.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Per quanto fin qui premesso, considerato e definito riguardo alla quantificazione della tariffa regionale riferita alla struttura socio-sanitaria "Casa fa-

miglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali” anche in termini di indirizzi attuativi per l’applicazione della stessa tariffa;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria, sia di entrata che della spesa e che dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio regionale;

DELIBERA

1) di approvare, sulla scorta di quanto risulta nello “studio di fattibilità”, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, la tariffa regionale di riferimento per la struttura residenziale “Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali” contemplata dall’art. 70 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, determinata secondo i criteri e modalità di cui al comma 2 dell’art. 32 dello stesso Regolamento:

“CASA PER LA VITA” - TARIFFA GIORNALIERA PER PERSONA euro 69,31

2) di disporre che la stessa tariffa di riferimento

regionale trovi applicazione secondo gli indirizzi attuativi riportati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati;

3) di disporre che la suddetta tariffa trovi applicazione con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, e, in ogni caso, successivamente al provvedimento di revisione e/o aggiornamento dei rapporti convenzionali ovvero contrattuali in essere;

4) di inviare copia del presente provvedimento al “Servizio Comunicazione Istituzionale” per la conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

5) di inviare, altresì, copia del presente provvedimento al Sig. Presidente della Regione Puglia, al Sig. Presidente del Tribunale Amministrativo per la Puglia, sede di Bari, Sezione II, nonché alla ricorrente Società “Sol Levante” SRL e per essa all’Avv. Stefano Orlando con studio alla Via Giovanni XXIII, Taurisano (LE), nella qualità di legale patrocinante della stessa Società.

Il Commissario ad Acta
Dott. Michele Carretta

PROSPETTO PERSONALE - NUM. UNITA' IMPIEGATE PER PROFILO

art. 70 - Casa per la Vita - applicazione su 4 moduli per 16 p.l. (bassa intensità assistenziale)

PROFILO	NUM. MEDIO (A.U.)	COSTO MEDIO (annuo)	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
assistente sociale	2	€ 31.361,74	€ 62.723,47	
terapista della riabilitazione	0	€ 31.790,01	€ -	
Infermiere professionale	0	€ 32.785,82	€ -	
educatore professionale (terapista occupazion)	2	€ 30.241,43	€ 60.482,86	
OSS	5	€ 26.476,67	€ 132.383,36	
personale ausiliario				
cuoco	0,5	€ 28.826,33	€ 14.413,17	
aiuto cuoco		€ 24.771,13	€ -	
ausiliari (lavanderia/pulizie)		€ 23.827,99	€ -	
personale amministrativo				
responsabile amministrativo		€ 42.566,95	€ -	
centralinista/autista/magazziniere		€ 24.698,85	€ -	
operatore amministrativo	0,5	€ 31.428,89	€ 15.714,44	
totale				€ 285.717,30

COSTO PER UTENTE PRO DIE
€ 48,92

Tipologia struttura	Spesa per il personale	Spesa media per l'affitto annuo	Costo pro die p.c.	Spesa pasti pro die p.c.	Spese generali (*)	TARIFFA GIORNALIERA
art. 70 - Casa per la Vita	€ 285.717,30	€ 18.000,00	€ 52,01	€ 11,00	€ 6,30	€ 69,31

(*) Calcolata nella misura del 10% per le spese generali e nella misura del 6 per il fitto sul totale della spesa del personale + pasti

Quota ASL (40%) €27,72

€41,58

Quota Utente - ovvero Comune (60%)

Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 371

Accordo di Programma sottoscritto in data 29 gennaio 2010 tra Regione Puglia e il Comune di Triggiano (Ba) per la realizzazione del Programma Integrato di Riquilificazione delle Periferie "P.I.R.P. nel Comune di Triggiano (Ba)".

**IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

VISTO che la L.R. n. 20/2005 - art. 13 - prevede, tra l'altro, la realizzazione di Programmi Integrati di Riquilificazione delle Periferie - P.I.R.P.

VISTO che a tal fine sono state individuate risorse finanziarie per complessivi euro 92.639.712,43, come di seguito specificato:

- euro 32.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035
- euro 10.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025
- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. n. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

VISTO che con delibera di Giunta Regionale n. 870 del 19/6/2006 è stato approvato il bando di gara dei Programmi Integrati di Riquilificazione delle Periferie - P.I.R.P.

RILEVATO che, ai sensi del punto 3.1 del bando, i PIRP "devono avere le caratteristiche di programmi integrati, comprendenti una molteplicità di interventi e la compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, che concorrono alla realizzazione del Programma con proprie risorse finanziarie".

VISTO che con delibera n. 641/2009 la Giunta Regionale ha ritenuto ammissibile il PIRP presentato dal Comune di Triggiano (BA), denominato "Centro Storico - Zona 167", ubicato nel centro

urbano della città, approvato con deliberazione C.C. n. 7/2007, che prevede opere per un importo complessivo di euro 17.983.291,34, di cui euro 3.000.000,00 a carico della Regione Puglia.

CONSIDERATO che la citata delibera di G.R. n. 870/2006 prevede la stipula di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, che produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, nonché la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

VISTO che il PIRP presentato dal Comune di Triggiano (BA) non comporta variante urbanistica, giusta attestazione del Comune di Triggiano (BA) con nota prot. 28228 del 3/12/2009 e nota del Servizio Urbanistico Regionale n. 10121 del 22/9/2009.

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1179 del 13/7/2009 di approvazione dello schema di Accordo di Programma.

VISTO che in data 29/1/2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di Triggiano (BA), stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, per la realizzazione del PIRP in oggetto.

RILEVATO che il 3° comma, punto 9.3 del bando di gara dei PIRP, approvato con deliberazione di G.R. n. 870/2006, prevede che l'Accordo di Programma sottoscritto dalle parti sia approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

DECRETA

E' approvato l'Accordo di Programma relativo alla realizzazione del Programma Integrato di Riquilificazione delle Periferie "P.I.R.P." nel Comune di Triggiano (BA), sottoscritto in data 29/1/2010 tra la Regione Puglia e il Comune di Triggiano (BA).

L'Accordo comporta i seguenti oneri finanziari a carico del bilancio regionale:

- euro 32.000.000,00 - impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035
- euro 10.000.000,00 - impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025
- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. n. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

Nel caso in cui l'Accordo di Programma non abbia attuazione, ovvero i privati non stipulino le convenzioni con il Comune, ovvero i privati non inizino i lavori nei tempi fissati dai Protocolli di Intesa, le determinazioni assunte in precedenza si intendono caducate di diritto.

Ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 4/95, la vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di Programma e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente, se delegato, dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative Regionale, dal Sindaco o Assessore o Consigliere se delegato, dal Dirigente comunale competente, dal Responsabile comunale del procedimento e dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo.

Tale Collegio viene istituito con la pubblicazione del presente Decreto del Presidente della Giunta Regionale che approva l'Accordo di Programma.

Il Collegio individua le modalità di controllo sulla esecuzione dell'Accordo.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, comma 1), della L.R. n. 13 del 12 aprile 1994, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

Bari, lì 7 aprile 2010

Introna

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 372

Accordo di Programma sottoscritto in data 29 gennaio 2010 tra Regione Puglia e il Comune di Novoli (Le) per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie "P.I.R.P. nel Comune di Novoli (Le)".

**IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

VISTO che la L.R. n. 20/2005 - art. 13- prevede, tra l'altro, la realizzazione di Programmi Integrati di Riqualficazione delle Periferie - P.I.R.P.

VISTO che a tal fine sono state individuate risorse finanziarie per complessivi euro 92.639.712,43, come di seguito specificato:

- euro 32.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035
- euro 10.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025
- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. n. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

VISTO che con delibera di Giunta Regionale n. 870 del 19/6/2006 è stato approvato il bando di gara dei Programmi Integrati di Riqualficazione delle Periferie - P.I.R.P.

RILEVATO che, ai sensi del punto 3.1 del bando, i PIRP "devono avere le caratteristiche di programmi integrati, comprendenti una molteplicità di interventi e la compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, che concorrono alla realizzazione del Programma con proprie risorse finanziarie".

VISTO che con delibera n. 641/2009 la Giunta Regionale ha ritenuto ammissibile il PIRP presentato dal Comune di Novoli (LE), denominato "PIRP - NOVOLI", ubicato in Novoli, approvato con deliberazione C.C. n. 19/2007, che prevede opere per un importo complessivo di euro 1.754.500,00, a carico della Regione Puglia.

CONSIDERATO che la citata delibera di G.R. n. 870/2006 prevede la stipula di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, che produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, nonché la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

VISTO che il PIRP presentato dal Comune di Novoli (LE) non comporta variante urbanistica, giusta attestazione del Comune di Novoli (LE) inviata con nota prot. 15579 del 18/11/2009 e nota del Servizio Urbanistico Regionale n. 10121 del 22/9/2009.

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1179 del 13/7/2009 di approvazione dello schema di Accordo di Programma.

VISTO che in data 29/1/2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di Novoli (LE), stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, per la realizzazione del PIRP in oggetto.

RILEVATO che il 3° comma, punto 9.3 del bando di gara dei PIRP, approvato con deliberazione di G.R. n. 870/2006, prevede che l'Accordo di Programma sottoscritto dalle parti sia approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

DECRETA

E' approvato l'Accordo di Programma relativo alla realizzazione del Programma Integrato di Riquilificazione delle Periferie "P.I.R.P." nel Comune di Novoli (LE), sottoscritto in data 29/1/2010 tra la Regione Puglia e il Comune di Novoli (LE).

L'Accordo comporta i seguenti oneri finanziari a carico del bilancio regionale:

- euro 32.000.000,00 - impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035
- euro 10.000.000,00 - impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025

- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. n. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

Nel caso in cui l'Accordo di Programma non abbia attuazione, ovvero i privati non stipulino le convenzioni con il Comune, ovvero i privati non inizino i lavori nei tempi fissati dai Protocolli di Intesa, le determinazioni assunte in precedenza si intendono caducate di diritto.

Ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 4/95, la vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di Programma e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente, se delegato, dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative Regionale, dal Sindaco o Assessore o Consigliere se delegato, dal Dirigente comunale competente, dal Responsabile comunale del procedimento e dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo.

Tale Collegio viene istituito con la pubblicazione del presente Decreto del Presidente della Giunta Regionale che approva l'Accordo di Programma. Il Collegio individua le modalità di controllo sulla esecuzione dell'Accordo.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, comma 1), della L.R. n. 13 del 12 aprile 1994, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

Bari, lì 7 aprile 2010

Introna

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 373

Accordo di Programma sottoscritto in data 24 febbraio 2010 tra Regione Puglia e il Comune di San Pietro Vernotico (Br) per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie "P.I.R.P. nel Comune di San Pietro Vernotico (Br)".

**IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

VISTO che la L.R. n. 20/2005 - art. 13 - prevede, tra l'altro, la realizzazione di Programmi Integrati di Riqualficazione delle Periferie - P.I.R.P.

VISTO che a tal fine sono state individuate risorse finanziarie per complessivi euro 92.639.712,43, come di seguito specificato:

- euro 32.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035
- euro 10.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025
- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. n. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

VISTO che con delibera di Giunta Regionale n. 870 del 19/6/2006 è stato approvato il bando di gara dei Programmi Integrati di Riqualficazione delle Periferie - P.I.R.P.

RILEVATO che, ai sensi del punto 3.1 del bando, i PIRP "devono avere le caratteristiche di programmi integrati, comprendenti una molteplicità di interventi e la compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, che concorrono alla realizzazione del Programma con proprie risorse finanziarie".

VISTO che con delibera n. 641/2009 la Giunta Regionale ha ritenuto ammissibile il PIRP presentato dal Comune di San Pietro Vernotico (BR), denominato "Quartiere Cicuredrha", ubicato in San Pietro Vernotico (BR), approvato con deliberazione C.C. n. 30/2007, che prevede opere per un importo complessivo di euro 3.490.000,00, di cui euro 2.000.000,00 a carico della Regione Puglia.

CONSIDERATO che la citata delibera di G.R. n. 870/2006 prevede la stipula di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, che produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, nonché la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

VISTO che il PIRP presentato dal Comune di San Pietro Vernotico (BR) non comporta variante urbanistica, giusta dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di San Pietro Vernotico (BR) inviata con nota prot. 18317/18465 del 19/11/2009 e nota del Servizio Urbanistico Regionale n. 10121 del 22/9/2009.

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1179 del 13/7/2009 di approvazione dello schema di Accordo di Programma.

VISTO che in data 24/2/2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di San Pietro Vernotico (BR), stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, per la realizzazione del PIRP in oggetto.

RILEVATO che il 3° comma, punto 9.3 del bando di gara dei PIRP, approvato con deliberazione di G.R. n. 870/2006, prevede che l'Accordo di Programma sottoscritto dalle parti sia approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

DECRETA

E' approvato l'Accordo di Programma relativo alla realizzazione del Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie "P.I.R.P." nel Comune di San Pietro Vernotico (BR), sottoscritto in data 24/2/2010 tra la Regione Puglia e il Comune di San Pietro Vernotico (BR).

L'Accordo comporta i seguenti oneri finanziari a carico del bilancio regionale:

- euro 32.000.000,00 - impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035

- euro 10.000.000,00 - impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025
- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. n. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

Nel caso in cui l'Accordo di Programma non abbia attuazione, ovvero i privati non stipulino le convenzioni con il Comune, ovvero i privati non inizino i lavori nei tempi fissati dai Protocolli di Intesa, le determinazioni assunte in precedenza si intendono caducate di diritto.

Ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 4/95, la vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di Programma e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente, se delegato, dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative Regionale, dal Sindaco o Assessore o Consigliere se delegato, dal Dirigente comunale competente, dal Responsabile comunale del procedimento e dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo.

Tale Collegio viene istituito con la pubblicazione del presente Decreto del Presidente della Giunta Regionale che approva l'Accordo di Programma. Il Collegio individua le modalità di controllo sulla esecuzione dell'Accordo.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, comma 1), della L.R. n. 13 del 12 aprile 1994, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

Bari, lì 7 aprile 2010

Introna

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 374

Accordo di Programma sottoscritto in data 4 marzo 2010 tra Regione Puglia e il Comune di Casamassima (Ba) per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie "P.I.R.P. nel Comune di Casamassima (Ba)".

**IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

VISTO che la L.R. n. 20/2005 - art. 13- prevede, tra l'altro, la realizzazione di Programmi Integrati di Riqualficazione delle Periferie - P.I.R.P.

VISTO che a tal fine sono state individuate risorse finanziarie per complessivi euro 92.639.712,43, come di seguito specificato:

- euro 32.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035
- euro 10.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025
- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. n. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

VISTO che con delibera di Giunta Regionale n. 870 del 19/6/2006 è stato approvato il bando di gara dei Programmi Integrati di Riqualficazione delle Periferie - P.I.R.P.

RILEVATO che, ai sensi del punto 3.1 del bando, i PIRP "devono avere le caratteristiche di programmi integrati, comprendenti una molteplicità di interventi e la compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, che concorrono alla realizzazione del Programma con proprie risorse finanziarie".

VISTO che con delibera n. 641/2009 la Giunta Regionale ha ritenuto ammissibile il PIRP presentato dal Comune di Casamassima (BA), denominato "Centro storico", ubicato nel centro urbano della città, approvato con deliberazione C.C. n. 41/2007, che prevede opere per un importo complessivo di euro 7.962.958,43, di cui euro 2.000.000,00 a carico della Regione Puglia.

CONSIDERATO che la citata delibera di G.R. n. 870/2006 prevede la stipula di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, che produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, nonché la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

VISTO che il PIRP presentato dal Comune di Casamassima (BA) non comporta variante urbanistica, giusta attestazione del Comune con nota n. 16926 del 20/11/2009 e nota del Servizio Urbanistico Regionale n. 10121 del 22/9/2009.

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1179 del 13/7/2009 di approvazione dello schema di Accordo di Programma.

VISTO che in data 4/3/2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di Casamassima (BA), stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, per la realizzazione del PIRP in oggetto.

RILEVATO che il 3° comma, punto 9.3 del bando di gara dei PIRP, approvato con deliberazione di G.R. n. 870/2006, prevede che l'Accordo di Programma sottoscritto dalle parti sia approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

DECRETA

E' approvato l'Accordo di Programma relativo alla realizzazione del Programma Integrato di Riquilificazione delle Periferie "P.I.R.P." nel Comune di Casamassima (BA), sottoscritto in data 4/3/2010 tra la Regione Puglia e il Comune di Casamassima (BA).

L'Accordo comporta i seguenti oneri finanziari a carico del bilancio regionale:

- euro 32.000.000,00 - impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035
- euro 10.000.000,00 - impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025

- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

Nel caso in cui l'Accordo di Programma non abbia attuazione, ovvero i privati non stipulino le convenzioni con il Comune, ovvero i privati non inizino i lavori nei tempi fissati dai Protocolli di Intesa, le determinazioni assunte in precedenza si intendono caducate di diritto.

Ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 4/95, la vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di Programma e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore (competente, se delegato, dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative Regionale, dal Sindaco o Assessore o Consigliere se delegato, dal Dirigente comunale competente, dal Responsabile comunale del procedimento e dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo.

Tale Collegio viene istituito con la pubblicazione del presente Decreto del Presidente della Giunta Regionale che approva l'Accordo di Programma. Il Collegio individua le modalità di controllo sulla esecuzione dell'Accordo.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, comma 1), della L.R. n. 13 del 12 aprile 1994, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

Bari, lì 7 aprile 2010

Introna

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 375

Accordo di Programma sottoscritto in data 4 marzo 2010 tra Regione Puglia e il Comune di Tricase (Le) per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie "P.I.R.P. nel Comune di Tricase (Le)".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che la L.R. n. 20/2005 - art. 13- prevede, tra l'altro, la realizzazione di Programmi Integrati di Riqualficazione delle Periferie - P.I.R.P.

VISTO che a tal fine sono state individuate risorse finanziarie per complessivi euro 92.639.712,43, come di seguito specificato:

- euro 32.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035
- euro 10.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025
- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. n. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

VISTO che con delibera di Giunta Regionale n. 870 del 19/6/2006 è stato approvato il bando di gara dei Programmi Integrati di Riqualficazione delle Periferie - P.I.R.P.

RILEVATO che, ai sensi del punto 3.1 del bando, i PIRP "devono avere le caratteristiche di programmi integrati, comprendenti una molteplicità di interventi e la compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, che concorrono alla realizzazione del Programma con proprie risorse finanziarie". VISTO che con delibera n. 641/2009 la Giunta Regionale ha ritenuto ammissibile il PIRP presentato dal Comune di Tricase (LE), denominato "LA CURA", ubicato in Tricase (LE) - zona "167" -, approvato con deliberazione C.C. n. 37/2007, che prevede opere per un importo complessivo di euro 6.926.139,03, di cui euro 2.000.000,00 a carico della Regione Puglia.

CONSIDERATO che la citata delibera di G.R. n. 870/2006 prevede la stipula di un Accordo di Pro-

gramma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, che produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, nonché la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

VISTO che il PIRP presentato dal Comune di Tricase (LE) non comporta variante urbanistica, giusta attestazione del Comune con nota n. 21580 del 23/11/2009 e nota del Servizio Urbanistico Regionale n. 10121 del 22/9/2009.

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1179 del 13/7/2009 di approvazione dello schema di Accordo di Programma.

VISTO che in data 4/3/2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di Tricase (LE), stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, per la realizzazione del PIRP in oggetto.

RILEVATO che il 3° comma, punto 9.3 del bando di gara dei PIRP, approvato con deliberazione di G.R. n. 870/2006, prevede che l'Accordo di Programma sottoscritto dalle parti sia approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

DECRETA

E' approvato l'Accordo di Programma relativo alla realizzazione del Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie "P.I.R.P." nel Comune di Tricase (LE) sottoscritto in data 4/3/2010 tra la Regione Puglia e il Comune di Tricase (LE).

L'Accordo comporta i seguenti oneri finanziari a carico del bilancio regionale:

- euro 32.000.000,00 - impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035
- euro 10.000.000,00 -impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025
- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. n. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

Nel caso in cui l'Accordo di Programma non abbia attuazione, ovvero i privati non stipulino le convenzioni con il Comune, ovvero i privati non inizino i lavori nei tempi fissati dai Protocolli di Intesa, le determinazioni assunte in precedenza si intendono caducate di diritto.

Ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 4/95, la vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di Programma e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente, se delegato, dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative Regionale, dal Sindaco o Assessore o Consigliere se delegato, dal Dirigente comunale competente, dal Responsabile comunale del procedimento e dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo.

Tale Collegio viene istituito con la pubblicazione del presente Decreto del Presidente della Giunta Regionale che approva l'Accordo di Programma. Il Collegio individua le modalità di controllo sulla esecuzione dell'Accordo.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, comma 1), della L.R. n. 13 del 12 aprile 1994, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

Bari, li 7 aprile 2010

Introna

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 376

Accordo di Programma sottoscritto in data 4 marzo 2010 tra Regione Puglia e il Comune di Ruffano (Le) per la realizzazione del Programma Integrato di Riquilificazione delle Periferie "P.I.R.P. nel Comune di Ruffano (Le)".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che la L.R. n. 20/2005 - art. 13- prevede, tra l'altro, la realizzazione di Programmi Integrati di Riquilificazione delle Periferie - P.I.R.P.

VISTO che a tal fine sono state individuate risorse finanziarie per complessivi euro 92.639.712,43, come di seguito specificato:

- euro 32.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035
- euro 10.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025
- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. n. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

VISTO che con delibera di Giunta Regionale n. 870 del 19/6/2006 è stato approvato il bando di gara dei Programmi Integrati di Riquilificazione delle Periferie - P.I.R.P.

RILEVATO che, ai sensi del punto 3.1 del bando, i PIRP "devono avere le caratteristiche di programmi integrati, comprendenti una molteplicità di interventi e la compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, che concorrono alla realizzazione del Programma con proprie risorse finanziarie".

VISTO che con delibera n. 641/2009 la Giunta Regionale ha ritenuto ammissibile il PIRP presentato dal Comune di Ruffano (LE), denominato "ORATTORE...PER IL MONDO", ubicato in Ruffano (LE), approvato con deliberazione C.C. n. 14/2007, che prevede opere per un importo complessivo di euro 6.520.000,00, di cui euro 1.880.000,00 a carico della Regione Puglia.

CONSIDERATO che la citata delibera di G.R. n. 870/2006 prevede la stipula di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, che produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, nonché la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

VISTO che il PIRP presentato dal Comune di Ruffano (LE) non comporta variante urbanistica,

giusta attestazione del Comune con nota n.12648 del 21/10/2009 e nota del Servizio Urbanistico Regionale n. 10121 del 22/9/2009.

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1179 del 13/7/2009 di approvazione dello schema di Accordo di Programma.

VISTO che in data 4/3/2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di Ruffano (LE), stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 4 del 20/2/1995, per la realizzazione del PIRP in oggetto.

RILEVATO che il 3° comma, punto 9.3 del bando di gara dei PIRP, approvato con deliberazione di G.R. n. 870/2006, prevede che l'Accordo di Programma sottoscritto dalle parti sia approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

DECRETA

E' approvato l'Accordo di Programma relativo alla realizzazione del Programma Integrato di Riquilificazione delle Periferie "P.I.R.P." nel Comune di Ruffano (LE) sottoscritto in data 4/3/2010 tra la Regione Puglia e il Comune di Ruffano (LE).

L'Accordo comporta i seguenti oneri finanziari a carico del bilancio regionale:

- euro 32.000.000,00 - impegnati con determina dirigenziale n. 502 del 12/12/2006 - cap. 411035
- euro 10.000.000,00 - impegnati con determina dirigenziale n. 505 del 12/12/2006 - cap. 411025
- euro 50.639.712,43 - fondi di edilizia sovvenzionata, residui dei programmi complessi, individuati con delibera di G.R. n. 1585 del 15/11/2005, che non transitano nel bilancio regionale.

Nel caso in cui l'Accordo di Programma non abbia attuazione, ovvero i privati non stipulino le convenzioni con il Comune, ovvero i privati non inizino i lavori nei tempi fissati dai Protocolli di Intesa, le determinazioni assunte in precedenza si intendono caducate di diritto.

Ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.

4/95, la vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di Programma e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente, se delegato, dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative Regionale, dal Sindaco o Assessore o Consigliere se delegato, dal Dirigente comunale competente, dal Responsabile comunale del procedimento e dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo.

Tale Collegio viene istituito con la pubblicazione del presente Decreto del Presidente della Giunta Regionale che approva l'Accordo di Programma. Il Collegio individua le modalità di controllo sulla esecuzione dell'Accordo.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, comma 1), della L.R. n. 13 del 12 aprile 1994, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

Bari, lì 7 aprile 2010

Introna

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 377

Prime direttive in ordine alle attività dei Commissari liquidatori delle Comunità Montane soppresse ai sensi per gli effetti della L. R. n. 5/2010.

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni di cui al Capo II della legge regionale n. 5 del 25 febbraio 2010 con le quali si dispone la soppressione delle Comunità Montane della regione e lo svolgimento dei relativi compiti e funzioni da parte dei Comuni in forma associata ovvero, in assenza di loro costituzione, da parte delle Province territorialmente competenti;

Rilevato che per effetto della ridetta soppressione, le citate disposizioni prevedono la nomina da parte del Presidente della Giunta regionale di appositi Commissari incaricati della liquidazione e del conseguente trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate, agli enti destinatari sopra menzionati;

Rilevata la previsione, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 9 della stessa l.r. n. 5/2010, di assegnazione a favore degli organi di liquidazione delle sopresse Comunità montane, di un contributo straordinario pari ad euro 2.200.000,00 a valere sulle risorse del bilancio regionale autonomo, esercizio finanziario 2010, con istituzione di dedicato capitolo di spesa, nell'ambito dell'UPB 8.2.1. del medesimo esercizio finanziario;

Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale da n. 221 a n. 226 compresi, tutti dell'8 marzo 2010, con i quali si nominano i Commissari liquidatori delle sopresse Comunità Montane rispettivamente del Gargano, della Murgia Barese Sud Est, della Murgia Barese Nord Ovest, dei Monti Dauni Meridionali, dei Monti Dauni Settentrionali e della Murgia Tarantina;

Rilevato ancora che la più volte citata l.r. n. 5/2010 dispone che la fase della liquidazione è disciplinata dal regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 16, in quanto compatibile con le disposizioni della stessa legge;

Ricordato che, conformemente al contenuto della relazione di accompagnamento al relativo disegno di legge, il predetto contributo di natura straordinaria in favore delle CC.MM., assicurato dalla norma in parola, deve consentire in prima istanza il pagamento delle retribuzioni in favore del personale impiegato, la cui utilizzazione per l'espletamento delle attività liquidatorie è espressamente prevista dal mantenimento degli articoli 17 e 18 della soppressa l.r. n. 20/2004, desumendosi tale destinazione vincolata dalla previsione di cui all'art. 5, comma 8, del citato regolamento regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare apposita direttiva ai nominati Commissari liquidatori in

ordine alla utilizzazione delle risorse afferenti il suddetto contributo straordinario per le finalità sopra descritte, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 16/2009;

Ritenuto altresì di dover ribadire il termine entro il quale i Commissari Liquidatori, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 16/2009, devono predisporre il Piano di liquidazione di cui all'art. 15, comma 5, della l.r. n. 36/2008, come modificato dalla più volte citata l.r. n. 5/2010;

DECRETA

Art. 1

I Commissari liquidatori delle sopresse Comunità Montane della Regione Puglia, nominati con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale da n. 221 a n. 226 tutti dell'8 marzo 2010, devono predisporre entro sessanta giorni dall'avvenuto insediamento, il piano di cui all'art. 15, comma 5, della l.r. n. 36/2008 come modificato dalla l.r. n. 5/2010, il quale deve contenere:

- a) lo stato patrimoniale;
- b) l'elenco dei rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, degli altri contratti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa e di ogni altra forma di prestazione lavorativa;
- c) lo stato del contenzioso eventualmente in corso;
- d) le funzioni esercitate dall'Ente con le attività e le passività derivanti;
- e) l'inventario dei beni e delle risorse strumentali utilizzate, nonché ogni elemento utile alla successione nei rapporti attivi e passivi delle Comunità montane sopresse da parte degli Enti destinatari delle relative funzioni;
- f) una proposta di trasferimento delle predette funzioni con conseguente successione nel patrimonio e nei contratti e rapporti in atto delle sopresse Comunità montane, alle forme associative eventualmente costituite, in tutto o in parte, dai Comuni già facenti parte delle Comunità stesse, di cui all'art. 5, comma 2, della più volte citata l.r. n. 36/2008 come modificato dalla l.r. n. 5/2010.

Art. 2

Le risorse assegnate e trasferite nella disponibili-

lità dei Commissari liquidatori al fine di consentire il corretto esercizio delle attività di liquidazione secondo le procedure e i termini previsti dall'art. 15 stessa legge, dovranno essere dagli stessi impiegate in prima istanza al solo ed esclusivo fine del pagamento delle retribuzioni, oneri riflessi compresi, del personale dipendente delle sopresse Comunità, che viene ad essere utilizzato per le attività della liquidatela, ai sensi del comma 4 bis dello stesso articolo di legge.

Art. 3

Al fine del trasferimento delle risorse di cui sopra, i Commissari liquidatori devono preventivamente presentare al Servizio Enti Locali e Decentramento, designato struttura di riferimento per conto della Regione Puglia in ordine alla disciplina ed al controllo dell'attività commissariale, un inventario provvisorio dei rapporti attivi e passivi dell'ente alla data della messa in liquidazione, corredato da adeguata relazione illustrativa. L'inventario è redatto sulla base delle evidenze contabili e dell'altra documentazione disponibile presso l'ente, su proposta e sotto la responsabilità del responsabile amministrativo dell'ente stesso.

Art. 4

Il contributo viene elargito alle Comunità montane sopresse, che, sulla base delle risultanze dell'inventario di cui al precedente articolo, versano in uno stato economico-finanziario tale da non poter far fronte alle spese ordinarie e straordinarie di immediata previsione, nella misura risultante dal totale delle spese per stipendi, oneri riflessi compresi, del personale dipendente delle sopresse Comunità per tutto il periodo di loro effettiva utilizzazione per le attività della liquidatela, e di ulteriori spese che siano strettamente ed esclusivamente correlate alla stessa attività commissariale.

Art. 5

Per conseguire l'erogazione delle somme di cui sopra, sarà onere del Commissario assicurare l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata sulle somme di cui all'art. 159 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m., tra le quali rientrano le somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, mediante l'adozione, in assenza della deliberazione

dell'Organo esecutivo comunitario, di apposito provvedimento, che lo stesso Commissario avrà cura di trasmettere al Servizio Enti Locali e Decentramento insieme all'inventario provvisorio di cui ai precedenti articoli.

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione, sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi della l.r. 12 aprile 1994, n. 13 e notificato al Commissario liquidatore nominato.

Bari, lì 7 aprile 2010

Introna

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2010, n. 379

Modifica decreto 787 del 30/07/200. Parziale modifica delle funzioni dei Servizi Urbanistica e Assetto del Territorio ricadenti nell'Area di Coordinamento Politiche per l'ambiente, le reti e le qualità urbane.

**IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera h) dello Statuto della Regione Puglia (legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1351 del 28.07.2009 di attuazione dell'art 12 comma 1 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161;

VISTO il D.P.G.R. 30 luglio 2009, n. 787 di istituzione dei Servizi ricadenti nelle otto aree di Coordinamento della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 778 del 23/03/2010 di parziale modifica delle funzioni dei Servizi Urbanistica e Assetto del Territorio ricadenti nell'area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana;

*DECRETA***Art. 1****(Modifica delle funzioni di Servizi regionali)**

Sono ridefinite le funzioni dei Servizi Urbanistica e Assetto del Territorio, ricadenti nell'Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana come di seguito riportato:

1. Al Servizio Urbanistica sono attribuite le seguenti funzioni:

- compie l'esame istruttorio degli strumenti urbanistici comunali, delle relative varianti di competenza regionale e di alcune fattispecie di loro strumenti attuativi, formulando pareri e predisponendo gli atti amministrativi connessi alla loro approvazione o al controllo di compatibilità;
- compie l'esame istruttorio degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, delle relative varianti di competenza regionale e di alcune fattispecie attuative, formulando pareri e predisponendo gli atti amministrativi connessi al controllo di compatibilità;
- promuove la pianificazione locale, predisponendo contributi finanziari per la redazione dei relativi strumenti, partecipando alle Conferenze di Copianificazione previste dal DRAG e predisponendo ogni altro supporto informativo e strumentale atto ad agevolare la pianificazione locale e di area vasta;
- cura l'attività tecnico/amministrativa in materia urbanistica connessa agli Accordi di Programma di cui alla legislazione speciale statale, alla legislazione regionale vigente ed alle intese Stato/Regione di cui al DPR 383/94;
- promuove la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati, ne compie l'esame istruttorio e predisporre gli atti amministrativi connessi alla loro approvazione o al controllo di compatibilità di competenza regionale;
- esercita l'attività tecnica richiesta dalle varianti urbanistiche di cui alle norme sullo Sportello Unico per le Attività Produttive partecipando alle Conferenze dei Servizi ex artt. 2 e 5 del DPR 447/98 secondo le direttive della delibera di Giunta regionale 2000/2007;

- cura le attività di vigilanza e di contrasto dell'abusivismo di competenza della Regione e porta a soluzione il contenzioso in materia urbanistica ed in materia paesaggistica connessi provvedimenti, ivi comprese le sanzioni pecuniarie.

2. Al Servizio Assetto del Territorio sono attribuite le seguenti funzioni:

- svolge attività di studio, ricerca e documentazione per la definizione di metodologie di riferimento in materia di governo del territorio;
- supporta gli atti di programmazione regionale attraverso la analisi delle politiche territoriali;
- promuove, indirizza e supporta la pianificazione territoriale regionale specialistica, la pianificazione provinciale, d'area vasta e comunale, garantendone il coordinamento nel quadro della pianificazione generale e favorendo politiche perequative ai sensi della l.r. 20/2001 e di sostenibilità ambientale ai sensi della l.r. 13/2008, anche mediante specifici incentivi e sperimentazioni;
- redige e periodicamente aggiorna il documento di assetto generale (DRAG) previsto dalla l.r. 20/2001;
- si coordina con l'ufficio competente in materia di valutazione ambientale strategica per la definizione di indicatori e la verifica dei dati di monitoraggio di piani e programmi locali, di area vasta e regionali;
- svolge attività di studio, ricerca e documentazione per la definizione di metodologie finalizzate alla tutela dei beni paesaggistici e ambientali avvalendosi dell'osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;
- redige, verifica l'attuazione e periodicamente aggiorna il piano territoriale paesaggistico regionale anche attraverso il monitoraggio compiuto dall'osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e il coinvolgimento di amministrazioni locali, enti ed associazioni;
- attua il piano paesaggistico regionale attraverso la verifica di compatibilità paesaggistica dei piani e attraverso l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, in maniera diretta o delegata;
- garantisce il coordinamento e lo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio regionale

attraverso l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e il continuo aggiornamento della cartografia tecnica di base.

Art. 2

(Disposizioni finali)

Gli effetti delle nuove funzioni attribuite ai Servizi regionali, oggetto del presente decreto, decorrono dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, modificando, altresì, il DPGR n. 787 del 30/07/2009.

Bari, li 8 aprile 2010

Introna

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 9 aprile 2010, n. 276

Reg. CE n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-13. Misura 211 "Zone Montane", Misura 212 "Aree Svantaggiate diverse dalle Zone Montane". Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto.

L'anno 2010, il giorno 09 del mese di aprile 2010 nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, Lungomare N. Sauro n. 47 in Bari, il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Animali, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile delle Misure 211 e 212, riferisce quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 "*Sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*" che prevede la definizione di Programmi regionali per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008) e dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTE le schede relative alle misure 211 "Zone Montane" e 212 "Aree Svantaggiate diverse dalle Zone Montane", riportate nello stesso Programma di Sviluppo Rurale Regionale (P.S.R.);

DATO ATTO che il suddetto Programma prevede il finanziamento delle misure 211 "Zone Montane" e 212 "Aree Svantaggiate diverse dalle Zone Montane";

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia nella riunione del 30 giugno 2009 ha approvato i criteri di selezione delle misure in parola;

VISTA la circolare AGEA n. 59 del 22/12/09: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2010;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 41 del 20/01/2010 con la quale il Dirigente del Servizio Agricoltura conferisce alla dott.ssa Anna Maria Cilardi la responsabilità dell'Asse II, di cui al PSR 2007-2013;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 77 del 03/02/2010 con la quale il Dirigente del Servizio Agricoltura affida al Sig. Vincenzo Guardavaccaro la responsabilità per l'attuazione delle Misure 211 e 212 del PSR 2007-2013;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 5 marzo 2010 con la quale la Commissione Europea approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)737 del 18/02/2008;

TENUTO CONTO che le procedure amministrative contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, per la realizzazione delle Misure 211 e 212, stabiliscono che le stesse saranno attivate mediante bando pubblico predisposto dalla Regione in quanto soggetto attuatore, il cui testo è riportato nell'allegato A al presente provvedimento;

per quanto sopra riportato e di propria competenza

propone di:

- a) approvare il bando allegato alla presente determinazione e della quale costituisce parte integrante, per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti previsti dalle Misure 211 "Zone Montane" e 212 "Aree Svantaggiate diverse dalle Zone Montane" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- b) stabilire che i termini di inoltro e rilascio informatico delle domande decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P., e non oltre il 15 maggio 2010; tenuto conto tuttavia che il suddetto termine scade in giorno non lavorativo, in applicazione del Reg. CE 1187/71, il termine di rilascio si considera rinviato al primo giorno feriale successivo che ricade il 17 maggio 2010;
- c) stabilire che in applicazione dell'art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 15 maggio 2010, il premio è ridotto dell' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;
- d) stabilire che l'ammissibilità al finanziamento, delle domande istruite favorevolmente, deve

essere contenuta entro la disponibilità finanziaria prevista dallo stesso bando e nel rispetto dell'ordine di graduatoria per ciascuna Misura;

- e) stabilire che le eventuali somme, rivenienti da rinunce all'aiuto da parte di beneficiari, da revoche dell'Amministrazione regionale di provvedimenti di impegni finanziari precedentemente assunti nell'ambito dello stesso bando, o per ulteriori disponibilità economiche, vengono concesse agli aventi diritto, scorrendo nell'ordine delle rispettive graduatorie, per misura.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quello già autorizzato, a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Guardavaccaro

Il Responsabile dell'Asse II
Dott.ssa Annamaria Cilardi

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Silvio Schito

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la L.R. n. 7/97 e le "Direttive" approvate con DGR n. 3261/1998 e n. 1493/2005;
- la L.R. n. 28/2001 e la "Direttiva" approvata con DGR n. 126/2006, modificata con DGR n. 1881/2008;

- la Determinazione del Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale 16 settembre 2009, n. 5 che ha conferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161, gli incarichi dirigenziali degli Uffici afferenti ai Servizi della medesima Area;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare il bando, allegato alla presente determinazione e della quale costituisce parte integrante, per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti previsti dalle Misure 211 "Zone Montane" e 212 "Aree Svantaggiate diverse dalle Zone Montane" del Programma di Sviluppo Rurale;
- stabilire che i termini di inoltro e rilascio informatico delle domande decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P., e non oltre il 15 maggio 2010, tenuto conto tuttavia che il suddetto termine scade in giorno non lavorativo, in applicazione del Reg. CE 1187/71, il termine di rilascio si considera rinviato al primo giorno feriale successivo che ricade il 17 maggio 2010;
- stabilire che in applicazione dell'art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 15 maggio 2010, il premio è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;
- stabilire che l'ammissibilità al finanziamento, delle domande istruite favorevolmente, deve essere contenuta entro la disponibilità finanziaria prevista dallo stesso bando e nel rispetto dell'ordine di graduatoria per ciascuna Misura;
- di stabilire che le eventuali somme, rivenienti da rinunce all'aiuto da parte di beneficiari, da revoche dell'Amministrazione regionale di provvedimenti di impegni finanziari precedentemente assunti nell'ambito dello stesso bando, o per ulteriori disponibilità economiche, vengono concesse agli aventi diritto, scorrendo nell'ordine delle rispettive graduatorie, per misura.
- di incaricare il Responsabile delle Misure 211 e 212 di cui al P.S.R. 2007/2013, di provvedere all'invio di copia del presente atto e dell'allegato bando:
 - all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. g) della L.R.13/94;
 - all'Area Presidenza e Relazioni Istituzionali;
 - al Servizio Provveditorato ed Economato, perché ponga in essere le procedure per la pubblicazione e la pubblicizzazione su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale;
 - all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione Puglia;
 - all'A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
 - all'Autorità di Gestione.
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da quattro facciate, e dall'allegato bando compilato su 10 facciate, parte integrante del presente provvedimento, è stato redatto in un unico originale che rimarrà agli atti del Servizio Agricoltura. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale, una copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari ed una copia all'Ufficio proponente, non viene trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria - in quanto non vi sono adempimenti di competenza.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente a.i. del Servizio
Dott. Giuseppe Mauro Ferro



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Puglia
Area Politiche per lo sviluppo rurale
Servizio Agricoltura**

**Programma di Sviluppo Rurale della Puglia (P.S.R.)
F.E.A.S.R. 2007-2013**

Reg. (CE) 1698/05

ASSE II- MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

Bando pubblico per la presentazione delle domande previste da

MISURA 211 INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

MISURA 212 INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE AREE SVANTAGGIATE DIVERSE DALLE ZONE MONTANE

CAMPAGNA 2010

1. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Regolamento (CE) n. 1698/2005** relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FERSR) in particolare Titolo IV, Capo 1, sezione 2, Articolo 37;
- **Regolamento (CE) n. 885/2006** recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005;
- **Regolamento (CE) n. 1974/2006** relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005, con riferimento particolare all'Allegato II punti 5.3.2.1.1 ;
- **Regolamento (CE) n. 1975/2006** che stabilisce le norme di attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- **Regolamento (CE) 817/2004**, Allegato II punti 9.3.V.A.1, 9.3.V.B.1, 2 e 3 e 9.3.V.B, secondo trattino
- **Regolamento (CE) n. 883/2006** recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAOG e FEARS;
- **Reg. (CE) 447/2008** recante “modifica del Reg. (CE) n. 883/2006”
- **Reg. (CE) 1782/03 all. III e IV artt. 4 e 5 e D.M. 18/10/2007** recante: Mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali
- **Regolamento (CE) n. 447/2008** recante modifica del Reg. (CE) n. 883/2006;
- **Regolamento (CE) n.73/2009** che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **Decisione CE della Commissione C(2008)737** di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 così come modificata dalla Decisione della Commissione del 5.03.2010;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999** “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 22 dicembre 2009, n. 30125** che reca disposizioni in materia di disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- **Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n.99** “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
- **Legge Regionale Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. R.P. n. 31 del 27/11/2009** “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”.
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 12 febbraio 2008 n. 148** di Approvazione del “Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013 pubblicata sul BURP n. 34 del 29 febbraio 2008;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n.525/2010 del 23/2/2010**, pubblicata sul B.U.R.P n.46 del 10/2/2010 in attuazione in attuazione del Decreto M.I.P.A.A.F. n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
- **Circolare AGEA n. 59 del 22/12/09:** Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2010.

2. OBIETTIVI DELLE MISURE

La Giunta Regionale con deliberazione n.148 del 12 febbraio 2008, ha approvato il “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA PUGLIA (P.S.R.) 2007-2013” ai sensi dei Regolamenti (CE)n.1698/05 e n.1974/06.

Le Misure **211** “ *indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane*” e **212** “ *indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate, diverse dalle zone montane*” prevedono aiuti tendenti a compensare il minore reddito degli imprenditori agricoli che svolgono la propria attività in territori con svantaggi naturali rispetto ad altre zone.

L'obiettivo principale di entrambe le misure poste a bando è il mantenimento della superficie agricola utilizzata nelle aree svantaggiate.

Le misure sono direttamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'asse II:

- riduzione dell'emissione di gas serra e di ammoniaca derivanti dalle condizioni di coltivazione e di copertura erbacea delle superfici agricole, incremento della fissazione di CO₂;
- tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale;
- promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate e montane.

Gli obiettivi operativi del sostegno diretto, attivato attraverso entrambe le misure 211 e 212, sono i seguenti:

- compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili dall'esercizio dell'attività agricola nelle zone svantaggiate montane per la misura 211 e nelle zone svantaggiate diverse dalle montane per la misura 212;
- assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole nelle zone svantaggiate anche montane.

L'applicazione della Misura 211 fa riferimento alle zone agricole svantaggiate, definite dalla Direttiva CEE n. 268/75, che comprendono le zone di montagna, nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversità, per proteggerle dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche.

L'applicazione della Misura 212, invece, fa riferimento alle zone svantaggiate minacciate da spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale, caratterizzate da terreni agricoli omogenei ma poco produttivi o poco adatti alle coltivazioni intensive, per cui la popolazione, che dipende in modo molto marcato dalle attività agricole, risulta essere costantemente sottoposta a fenomeni di regressione demografica.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli professionali (singoli e associati) iscritti nel Registro delle Imprese Agricole della CCIAA.

Sono esclusi gli imprenditori titolari di pensione di vecchiaia e gli imprenditori titolari di pensione di anzianità di età superiore ai 65 anni.

4. LOCALIZZAZIONE

Misura 211

Aree individuate dall'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n.1698/2005, per le colture investite a prati e pascoli e/o foraggiere e/o vigneti per uva da vino e/o agrumeti, non mutate rispetto alla programmazione 2000-2006 della Regione Puglia.

Misura 212

Aree individuate dall'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) n.1698/2005, per le colture investite a prati e pascoli e/o foraggiere, 273/75, 167/84 coincidenti con le aree già finanziate con il Reg. CE 1257/99¹.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti necessari per accedere al regime di aiuti e quelli per l'attribuzione delle priorità al fine della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto. Per il rapporto UBA/ha si farà riferimento alla consistenza zootecnica media degli ultimi 12 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda, come indicato dai registri di stalla regolarmente vidimati.

Nel caso di concessione di un terreno appartenente ad un Ente Pubblico, il conduttore deve dimostrarne la titolarità attraverso apposita documentazione rilasciata dall'Ente medesimo.

Per l'ammissibilità al premio è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

Misura 211

- Superficie minima (SAU) di 2 ha in aree classificate montane (art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n.1698/2005) investita a prati e pascoli e/o colture foraggiere e/o vigneti per uva da vino e/o agrumeti. Per ognuna di queste due ultime colture la superficie minima dovrà essere non inferiore a 0,5 ha, fermo restando che la superficie totale minima per la quale viene richiesto l'aiuto deve essere di 2 ha.
- Carico di bestiame per unità di superficie condotta compreso tra 0,2 e 1,4 UBA/ha; nel calcolo del rispetto di tale rapporto potrà essere presa in considerazione per il solo calcolo degli UBA anche la superficie a "fida pascoli".

Misura 212

- Superficie minima (SAU) di 5 ha nelle aree classificate svantaggiate (art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) n.1698/2005) investita a prati e pascoli e a colture foraggiere.
- Carico di bestiame per unità di superficie condotta compreso tra 0,2 e 1,4 UBA/ha; nel calcolo del rispetto di tale rapporto potrà essere presa in considerazione per il solo calcolo degli UBA anche la superficie a "fida pascoli".

I beneficiari delle Misure 211 e 212 devono adempiere a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di condizionalità del Reg. CE n.73/09, del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009 n.30125 e dalla consequenziale deliberazione della Giunta Regionale n.525 del 23 febbraio 2010.

Sono escluse dai premi previsti dalla presenti misure le superfici a "fida pascoli" in quanto terreni pubblici soggetti a specifiche autorizzazioni della Regione Puglia – Settore Foreste – o di Amministrazioni comunali ai sensi delle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti nei territori provinciali.

6. IMPEGNI

Per entrambe le Misure 211 e 212 i beneficiari si devono impegnare per un periodo di cinque anni a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto, a:

- Proseguire l'attività agricola;

¹ Sono considerati eleggibili i territori dei comuni di San Cassiano e Castro (Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 1664 del 31.07.1976 e n. 959 del 19.04.1977)

- Mantenere il carico di bestiame per unità di superficie condotta tra 0,2 e 1,4 UBA/ha;
- Garantire il rispetto delle norme sulla condizionalità di cui al Reg. CE n.73/2009 e della D.G.R. n.525/10 e successive modifiche ed integrazioni;
- Garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori alla data della presentazione della domanda;
- Rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della L.R. n. 28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante i seguenti impegni:

“E’ condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.

Si specifica che gli impegni vanno mantenuti anche nel caso di trasferimento della conduzione dei terreni mediante assunzione degli stessi con atto scritto da parte del subentrante, salvo casi di forza maggiore previsti dalla normativa (Reg. CE n.817/04 art. 39) e dal Manuale della procedura di Controllo A.G.E.A.

Nel caso in cui il beneficiario acquisisca lo stato di cui alla situazione di esclusione dai benefici indicati nel paragrafo 3, secondo capoverso del presente bando, non è tenuto alla restituzione del sostegno ricevuto se ha mantenuto gli impegni per almeno tre anni dalla data della domanda iniziale (Reg. CE n.817/04 art. 36).

Il mancato rispetto di quanto indicato nei punti precedenti, comporta la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali dalla data di erogazione alla data di restituzione.

7. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La disponibilità finanziaria complessiva per le misure 211 e 212 ammonta ad € 11.500.000,00, salvo ogni trasferimento di risorse per effetto dei trascinamenti sui bandi precedenti, ed è assicurata dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione Europea n.737 del 18 febbraio 2008.

Le domande verranno finanziate in base alla graduatoria di ammissibilità, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dal P.S.R. Puglia 2007/2013.

La Regione Puglia non assume impegni relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi che, pertanto, saranno archiviate e il richiedente non avrà nulla a pretendere dall’Amministrazione.

L’aiuto viene concesso in funzione della superficie agricola utilizzata (SAU), come di seguito specificato:

Mis.211	superfici a prati e pascoli nelle aree montane	Euro/ha	55
	superfici a foraggiere, a vite da vino e agrumi nelle aree montane	Euro/ha	120
Mis. 212	superfici a prati e pascoli nelle aree svantaggiate diverse dalle zone montane	Euro/ha	45
	superfici a foraggiere nelle aree svantaggiate diverse dalle zone montane	Euro/ha	100

Per entrambe le Misure, le superfici a “fida pascoli” sono escluse dal premio, ma concorrono al calcolo del carico di bestiame ove assegnate all’imprenditore con regolare concessione.

8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

Le domande vanno inoltrate in forma telematica utilizzando le funzioni disponibili sul portale SIAN (www.sian.it) gestito dall’AGEA, per il tramite dei CAA, o dei tecnici abilitati dalla Regione Puglia, o tramite gli Uffici provinciali dell’Agricoltura della Regione Puglia (solo in caso di detenzione del fascicolo aziendale) o dallo stesso beneficiario previa abilitazione.

Per la compilazione delle domande di aiuto sul portale SIAN da parte dei tecnici abilitati, gli stessi dovranno preventivamente presentare al Servizio Agricoltura della Regione Puglia la richiesta dell’autorizzazione di accesso attraverso apposita modulistica allegata al presente bando (allegato 1).

Si precisa che l’indennità viene corrisposta su base annuale, a seguito della presentazione della domanda di aiuto per ciascuna campagna di riferimento. Pertanto, il procedimento amministrativo si avvia e si conclude per ogni singola domanda.

Per beneficiare dell’indennità in annualità diverse da quella di presentazione, dovrà essere inoltrata nuova domanda, che avvierà un procedimento amministrativo distinto da quello delle annualità precedenti, fermo restando l’impegno quinquennale assunto dal beneficiario.

Nel caso in cui l’azienda ricada sia in territorio classificato “zona montana” sia in “area svantaggiata diversa dalle zone montane” si devono inoltrare due domande distinte, una per la misura 211 ed una per la misura 212.

Le domande di aiuto possono essere inoltrate, compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN, secondo le procedure stabilite da AGEA, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando e sino al giorno **15 maggio 2010**; tenuto conto tuttavia che il suddetto termine scade in giorno non lavorativo, in applicazione del Reg. CE 1187/71, detto termine si considera rinviato al primo giorno feriale successivo che ricade il giorno **17 maggio 2010**. A tal fine fa fede la data del protocollo del "rilascio informatico" della domanda, attribuito dal sistema SIAN.

La domanda cartacea corredata della relativa documentazione deve essere presentata agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura di competenza (UPA), entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla scadenza dei termini di rilascio della domanda sul portale SIAN.

La domanda cartacea dovrà essere inviata tramite Raccomandata A.R. o tramite corriere autorizzato o tramite consegna a mano all'U.P.A. competente per territorio.

Ogni plico dovrà contenere una singola domanda.

Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all'oggetto:

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di _____

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Domanda Iniziale di impegno anno 2010

ASSE II

MISURA 211

INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

O

MISURA 212

INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE AREE SVANTAGGIATE DIVERSE DALLE ZONE MONTANE

Al fine della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione della domanda cartacea farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante o del timbro di arrivo, in caso di recapito a mano.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda cartacea coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Relativamente alle domande rilasciate oltre il termine fissato del 15 maggio il premio è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; la riduzione si applica sull'importo del premio al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro il termine prefissato, (Reg. (CE) 1975/04, art. 8).

In caso di ritardo oltre i 25 giorni di calendario dalla data del 15 maggio (festivi compresi), la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a premio.

Limitatamente alle domande rilasciate dal portale SIAN nei 25 giorni successivi al 15 maggio 2010, la domanda cartacea deve essere inviata entro il quindicesimo giorno di calendario successivo al rilascio informatico.

Sono ammesse all'aiuto soltanto le superfici ricadenti nel territorio della Regione Puglia. Ove un'azienda sia situata nella zona di confine con altre regioni, con corpi fondiari contigui, l'imprenditore deve presentare all'U.P.A. competente solo la richiesta di premio relativo ai terreni ricadenti nella Regione Puglia, indicando in una nota aggiuntiva, da presentare in allegato alla domanda di aiuto, anche la consistenza aziendale (superficie, colture, bestiame, ecc.) presente nella regione limitrofa.

Nel caso in cui le superfici aziendali siano ubicate nel territorio di più province pugliesi, la domanda deve essere presentata all'U.P.A. nel cui territorio ricade la maggior parte della SAU oggetto di richiesta del premio.

Le domande cartacee vanno corredate della seguente documentazione:

1. Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47 e s.i, come da allegato n.2 al presente bando;
2. Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità .

9. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione e le relative priorità, approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.S.R. Puglia 2007-2013, e validi per entrambe le misure oggetto del presente bando sono:

Criteri di selezione	Punteggio
Presenza in azienda di allevamento di bestiame con un carico compreso tra 0,5 e 0,99 UBA/ ha	2,5
Presenza in azienda di allevamento di bestiame con un carico compreso tra 1 e 1,4 UBA/ha	5
Residenza del richiedente o conduttore presso l'azienda	5

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la presenza di bestiame sono ammessi gli allevamenti di bovini, equini, ovini e caprini.

Il massimo punteggio attribuibile è di **10 punti**.

A parità di punteggio sarà data priorità agli imprenditori di età anagrafica inferiore.

In caso di azienda condotta da agricoltori associati si prende in considerazione l'età media dei singoli soci.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Dirigente dell'UPA competente per territorio, individua il responsabile del procedimento amministrativo per ogni domanda di aiuto.

Entro 60 giorni dal termine di scadenza della presentazione cartacea, sarà data comunicazione a mezzo pubblicazione agli interessati della ricevibilità delle domande.

La domanda è ritenuta non ricevibile nei seguenti casi :

- ⇒ Presentazione oltre il termine di scadenza;
- ⇒ Mancata firma della domanda da parte dell'imprenditore;
- ⇒ Mancata presentazione dell'autocertificazione, sottoscritta come per legge.

Sulla base della documentazione prevista dal bando e presentata dal richiedente, sarà trasmesso da parte degli UPA al Servizio Agricoltura l'elenco delle domande ammissibili e quello delle non ammissibili a finanziamento. Gli elenchi regionali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito (www.regione.puglia.it), ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/90 e s.m.i, per cui si intendono assolti anche gli obblighi derivanti in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento. Per le sole domande non ammissibili sarà data comunicazione all'interessato con raccomandata A.R. da parte dell'UPA competente.

Successivamente l'Amministrazione Regionale procederà a comunicare all'Organismo Pagatore (AGEA) la graduatoria definitiva degli ammessi al sostegno ai fini della liquidazione dei premi.

11. RICORSI

Avverso le graduatorie provvisorie e definitive concernenti le Misure 211 e 212 può essere inoltrato ricorso gerarchico al Dirigente del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari, entro e non oltre giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione o dalla pubblicazione della graduatoria sul BURP.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza della presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermata la posizione assunta nella relativa graduatoria.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA), dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio e dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, della Regione Puglia, possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati nel "Manuale AGEA", ovvero:

1. ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

12. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI.

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dalla misura in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti, per definire periodicamente lo stato e la valutazione dell'efficacia delle Misure.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. CE n.1975/06 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Si prevede l'esecuzione di controlli amministrativi, nonché l'esecuzione di controlli tecnici in situ, su tutte le domande di aiuto ammesse a contributo.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in applicazione del **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 22 dicembre 2009** – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni, per inadempienze dei beneficiari, dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, il Responsabile di Misura, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero). In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg CE 1122/2009), il Beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

In applicazione del Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 si specifica, inoltre, che:

"Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;

c) dal giudice con sentenza;

d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

13. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'AGEA ai sensi della normativa vigente (L. 898/86).

14. RECESSO, RINUNCIA E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con le presenti Misure può avvenire solo prima dell'erogazione dell'ultima annualità e deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed implica l'apertura di un nuovo procedimento; in tal caso, il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario.

In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dal Responsabile del Procedimento che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, U.P.A. competente per territorio, le variazioni inerenti i terreni oggetto di impegno e le attività ammesse a contributo entro 90gg continuativi dal verificarsi degli eventi.

15. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.regione.puglia.it, o contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al link **QUI regione**.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla scheda della Misura 211 e Misura 212 e relativi allegati del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007/2013.

16. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

17. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 e, nello specifico, a quanto previsto nelle schede di Misura 211 e 212 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008) e s.m.i. e dalla normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando.

ALLEGATO 1

Allegato P.S.R. Puglia

Bando **Misura 211 – Misura 212**

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO AGRICOLTURA
SEZIONE PROVINCIALE DI

Oggetto	Richiesta: AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione-Stampa e Rilascio Domande PSR 2007 2013 Regione Puglia MISURA 211 E MISURA 212
----------------	---

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Alla Via _____ n° _____ - CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo dei _____ della Provincia di _____

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAU, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande PSR per la campagna _____, relative:
PSR 2007 2013 MISURA 211

MISURA 212

CHIEDE

A codesta **Sezione Provinciale del Servizio Agricoltura**

L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale Sian.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allegati:

- **Elenco Ditte – CUAU**
- **Mandato/delega n° _____ Ditte**
- **Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAU**

D e l e g a - A u t o r i z z a z i o n e

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____ - P.IVA : _____

CUAA: _____

DELEGA

Il Dott.Agr. /P.Agr./ _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____,

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di aiuto relativa al PSR 2007 2013

MISURA 211

MISURA 212

per la campagna _____

AUTORIZZA

lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione - Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda per la **campagna** _____ - nonché alla **presentazione** della documentazione cartacea nei termini previsti alla Sezione Provinciale di _____ del Servizio Foreste della Regione Puglia

DICHIARA (in caso di variazione)**DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)*****Consenso al trattamento dei dati personali***

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal Dec. Lgs. 196/2003

_____ li _____

Firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA

Allegato II

P.S.R. Puglia

Bando Misura 211 – Misura 212

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO AGRICOLTURA
SEZIONE PROVINCIALE DI

Oggetto	Richiesta: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 D.P.R 28 dicembre 2000 n.445) MISURA 211 E MISURA 212
----------------	--

Il/La _____ sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov) _____
il _____ e residente a _____ in via _____
Prov. _____ C.A.P. _____ P. IVA/C.F. _____ titolare/legale rappresentante della
Ditta _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo.

D I C H I A R A

a) di essere il legittimo conduttore delle superfici di cui chiede l'aiuto comunitario, così come dichiarati nella domanda presentata per le Misure 211 e 212, in qualità di:

	PROPRIETARIO		USUFRUTTUARIO
	AFFITTUARIO		COMMODATARIO
	ALTRO		

b) di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ (ai sensi dell'art. 8 della Legge 580 del 29.12.1993) al N°. _____ dalla data _____;

c) quanto dichiarato al punto a), b) è correlato alla relativa documentazione in possesso presso il CAA di _____ o la Regione Puglia presso _____

e) Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. R.P. n. 31 del 27/11/2009 in tema di "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" di applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine alla assunzione a tempo determinato o indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda.

f) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dai benefici di cui al paragrafo 3, secondo capoverso del bando;

g) che le seguenti particelle ricadono nelle regioni limitrofe:

Foglio n. ____ Particella n. ____ Regione _____ Bestiame _____ Colture _____
 Foglio n. ____ Particella n. ____ Regione _____ Bestiame _____ Colture _____
 Foglio n. ____ Particella n. ____ Regione _____ Bestiame _____ Colture _____
 Foglio n. ____ Particella n. ____ Regione _____ Bestiame _____ Colture _____
 Foglio n. ____ Particella n. ____ Regione _____ Bestiame _____ Colture _____

h) il punteggio attribuito sulla base dei criteri riportati al paragrafo 9 del bando è indicato nella seguente tabella:

<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Punteggio Attribuito in autovalutazione</i>
- Presenza in azienda di allevamento di bestiame con un carico compreso tra 0,5 e 0,99 UBA/ha	2,5	
- Presenza in azienda di allevamento di bestiame con un carico compreso tra 1 e 1,4 UBA/ha	5	
- Residenza del richiedente o conduttore presso l'azienda	5	

i) Gli elementi utili al calcolo del su indicato punteggio sono:

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della L. 675/96 che i dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici.

m) di dare il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della L. 675/96 alla regolare trasmissione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per territorio dell'elenco delle ditte e/o aziende che fruiscono di benefici comunitari nazionali e regionali.

Data _____

FIRMA _____

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 12 aprile 2010, n. 277

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse I- Miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale. Bando Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto multi-misura giovani (B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009) e successive integrazioni (BURP n. 13 del 21/01/2010 e n. 23 del 4/02/2010). Chiusura bando.

L'anno 2010, il giorno 12 del mese di aprile, presso il Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 - Bari.

Il Dirigente dell'Ufficio "Sviluppo filiere agroalimentari", sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 112 e dal Responsabile dell'Asse I del PSR 2007-2013, riferisce:

VISTO il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR 2007-2013 della Regione Puglia;

VISTA la scheda della Misura 112 - "Insediamento di giovani agricoltori" e le schede delle misure inserite nel cosiddetto "Pacchetto Multimisura Giovani";

VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013, nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30 giugno 2009;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 2461 del 09/10/2009 con la quale è stato approvato il Bando della Misura 112 - Insediamento giovani agricoltori e Pacchetto Multi-misura giovani, pubblicata sul B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 12 del 15/01/2010 con la quale sono state approvate integrazioni al precitato Bando, pubblicata sul B.U.R.P. n. 13 del 21/01/2010;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 54 del 28/01/2010 con la quale è stato differito il termine della prima scadenza trimestrale per la presentazione delle domande alla data del 16/02/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 4/02/2010;

CONSIDERATO che il punto 11 - "Norme procedurali per la presentazione della domanda di aiuto e del piano aziendale" del Bando stabilisce, tra l'altro, che:

"Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande, si stabilisce una procedura a "bando aperto" che consente, senza soluzione di

continuità, la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo, per ciascuna misura, delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del pacchetto multimisura giovani.

A cadenza trimestrale le domande di aiuto inviate al Servizio Agricoltura della Regione Puglia saranno sottoposte a valutazione in relazione ai criteri di selezione stabiliti al precedente paragrafo 9 e per le stesse sarà formulata la graduatoria; la prima scadenza è fissata al 01 febbraio 2010. Le scadenze trimestrali successive al 01 febbraio 2010 coincideranno con l'ultimo giorno del mese, differito in caso di festività al primo giorno lavorativo successivo.”;

CONSIDERATO che allo stesso punto 11 - “Norme procedurali per la presentazione della domanda di aiuto e del piano aziendale” del Bando è anche stabilito che: “Ad ogni scadenza trimestrale sarà effettuato il monitoraggio per ciascuna misura delle risorse finanziarie già impegnate per le domande di aiuto ammesse nei trimestri precedenti e di quelle necessarie a soddisfare le domande pervenute nell'ultimo trimestre.”;

CONSIDERATO che in relazione a quanto innanzi è stato effettuata la ricognizione delle domande inviate al Servizio Agricoltura entro la data stabilita per la prima scadenza trimestrale con determinazione dirigenziale n. 54 del 28/01/2010;

CONSIDERATO che in relazione all'elevato numero di domande inviate entro la prima scadenza trimestrale l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 ha ritenuto opportuno procedere con immediatezza al monitoraggio delle risorse finanziarie richieste per ciascuna Misura dai giovani che hanno presentato domanda, desumendo l'entità delle stesse da quanto dichiarato nei Piani Aziendali inviati telematicamente dagli stessi;

CONSIDERATO che dal predetto monitoraggio risultano inviati telematicamente entro il termine stabilito per la prima scadenza trimestrale n. 1773 Piani Aziendali a cui corrispondono n. 1884 richieste di premio di primo insediamento;

CONSIDERATO che per soddisfare le suddette richieste l'importo complessivo di aiuto pubblico

occorrente per la Misura 112 e per le misure ad investimenti (Misura 121 e Misura 311) risulta il seguente:

Misura	Importo aiuto pubblico complessivo richiesto (Meuro)
112 - “Insediamento di giovani agricoltori”	69,9
121 - “Ammodernamento delle aziende agricole”	159,0
311 - “Diversificazione di attività non agricole”	32,3

CONSIDERATO che al punto 6 - “Pacchetto giovani” del Bando le risorse finanziarie disponibili per ciascuna delle suddette Misure sono:

Misura	Risorse finanziarie attribuite (Meuro)
112 - “Insediamento di giovani agricoltori”	70,0
121 - “Ammodernamento delle aziende agricole”	70,0
311 - “Diversificazione di attività non agricole”	16,5

RILEVATO che le risorse finanziarie attribuite alle Misure 121 e 311 risultano già insufficienti in relazione al fabbisogno delle domande inviate alla data della prima scadenza trimestrale, mentre per la Misura 112 risultano quasi esaurite;

CONSIDERATO che il punto 9 - “Valutazione e selezione” del Bando stabilisce, tra l'altro, che:

“I piani aziendali con un punteggio inferiore a 1 non saranno ammessi alla fase istruttoria e, pertanto, saranno considerati irricevibili con archiviazione della relativa domanda di aiuto. Di ciò sarà data comunicazione al giovane richiedente che potrà, comunque, presentare una nuova domanda di aiuto e un nuovo piano aziendale.”
 “Le domande che conseguiranno un punteggio inferiore a 4 non saranno ritenute ammissibili agli

aiuti. Di ciò sarà data comunicazione al giovane richiedente che potrà, comunque, presentare una nuova domanda di aiuto e un nuovo piano aziendale.”;

Per quanto sopra riportato, si propone:

- di disporre la chiusura del Bando alla scadenza stabilita per il secondo trimestre, corrispondente alla data del 30/04/2010, in considerazione delle risorse finanziarie attribuite a ciascuna Misura dal Bando e del corrispondente fabbisogno finanziario rilevato attraverso il monitoraggio delle richieste inviate alla data della prima scadenza trimestrale;
- di precisare che entro tale data di scadenza (30/04/2010) dovrà essere rilasciata la domanda di aiuto nel portale SIAN e dovranno essere inviati alla Regione Puglia, per via telematica, il Piano Aziendale e, tramite Ufficio Postale o corriere autorizzato, il plico chiuso contenente la domanda di aiuto e la documentazione di cui al punto 12 del Bando (a tal fine farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio Postale accettante o corriere autorizzato);
- di stabilire, quale norma di chiusura del bando e ad integrazione di quanto riportato al punto 12 del Bando, che l'irricevibilità della domanda è determinata anche dal mancato rispetto di quanto precisato al precedente trattino;
- di stabilire che, come previsto al punto 9 - "Valutazione e selezione" del Bando, ai giovani le cui domande sono state ritenute ricevibili (ai sensi di quanto stabilito al punto 12 del Bando e dal presente provvedimento) è consentito di ripresentare, con le medesime modalità stabilite nel Bando, una nuova domanda di aiuto ed un nuovo piano aziendale entro il termine del 30/07/2010, nel caso in cui la Commissione di valutazione abbia determinato per le stesse l'irricevibilità del Piano Aziendale (punteggio inferiore ad 1) o la non ammissibilità agli aiuti (punteggio inferiore a 4);
- di stabilire che tali nuove domande saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità e valutate dalla stessa Commissione con le modalità stabilite al punto 9 del Bando e per le stesse sarà formulata una ulteriore graduatoria trimestrale, in aggiunta alle precedenti due graduatorie trimestrali; in caso di ulteriore irricevibilità del Piano Aziendale o di non ammissibilità agli aiuti non potrà essere pre-

sentato altro Piano Aziendale ed altra domanda di aiuto;

- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio "Sviluppo filiere agroalimentari" a provvedere all'invio di copia del presente atto:
- all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art.6 lett. g) della L.R.13/94;
- all'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;
- al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi;
- all'AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
- a InnovaPuglia S.p.A. per la pubblicazione nel sito www.pma.regione.puglia.it.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento già previsto dal bilancio regionale - impegni di spesa.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del dirigente del Servizio Agricoltura - Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Misura 112
Dott. Vito Filippo Ripa

Il Responsabile dell'ASSE I del PSR Puglia
Dott. Mauro De Lucia

Il Dirigente dell'Ufficio "Sviluppo filiere agroalimentari"
Dott. Giuseppe D'Onghia

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA**

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio "Sviluppo filiere agroalimentari";

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento.

DETERMINA

- di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Dirigente dell'Ufficio "Sviluppo filiere agroalimentari", che qui si intendono integralmente riportate;
 - di disporre la chiusura del Bando alla scadenza stabilita per il secondo trimestre, corrispondente alla data del 30/04/2010, in considerazione delle risorse finanziarie attribuite a ciascuna Misura dal Bando e del corrispondente fabbisogno finanziario rilevato attraverso il monitoraggio delle richieste inviate alla data della prima scadenza trimestrale;
 - di precisare che entro tale data di scadenza (30/04/2010) dovrà essere rilasciata la domanda di aiuto nel portale SIAN e dovranno essere inviati alla Regione Puglia, per via telematica, il Piano Aziendale e, tramite Ufficio Postale o corriere autorizzato, il plico chiuso contenente la domanda di aiuto e la documentazione di cui al punto 12 del Bando (a tal fine farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio Postale accettante o corriere autorizzato);
 - di stabilire, quale norma di chiusura del bando e ad integrazione di quanto riportato al punto 12 del Bando, che l'irricevibilità della domanda è determinata anche dal mancato rispetto di quanto precisato al precedente trattino;
 - di stabilire che, come previsto al punto 9 - "Valutazione e selezione" del Bando, ai giovani le cui domande sono state ritenute ricevibili (ai sensi di quanto stabilito al punto 12 del Bando e dal presente provvedimento) è consentito di ripresentare, con le medesime modalità stabilite nel Bando, una nuova domanda di aiuto ed un nuovo piano aziendale entro il termine del 30/07/2010, nel caso in cui la Commissione di valutazione abbia determinato per le stesse l'irricevibilità del Piano Aziendale (punteggio inferiore ad 1) o la non ammissibilità agli aiuti (punteggio inferiore a 4);
 - di stabilire che tali nuove domande saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità e valutate dalla stessa Commissione con le modalità stabilite al punto 9 del Bando e per le stesse sarà formulata una ulteriore graduatoria trimestrale, in aggiunta alle precedenti due graduatorie trimestrali; in caso di ulteriore irricevibilità del Piano Aziendale o di non ammissibilità agli aiuti non potrà essere presentato altro Piano Aziendale ed altra domanda di aiuto;
 - di incaricare il Dirigente dell'Ufficio "Sviluppo filiere agroalimentari" a provvedere all'invio di copia del presente atto:
 - all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art.6 lett. g) della L.R.13/94;
 - all'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;
 - al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi;
 - all'AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
 - a InnovaPuglia S.p.A. per la pubblicazione nel sito www.pma.regione.puglia.it.
 - di autorizzare l'affissione dell'estratto del presente atto nell'albo del Servizio Agricoltura, nel rispetto della normativa vigente;
 - di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.
- Il presente atto, composto di n. 5 facciate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia sarà inviata all'Assessore

alle Risorse Agroalimentari e copia all'Ufficio proponente. Non sarà inviata copia all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria, non essendovi adempimenti di competenza dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura
dott. Giuseppe Mauro Ferro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 aprile 2010, n. 60

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192" - procedura per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei certificatori energetici e relativi costi

Il giorno 9 aprile 2010, in Bari, nella sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Considerato che sul BURP n° 27 del 10.02.2010 è stato pubblicato il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n° 10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192", il quale stabilisce che:
 - in base all'articolo 8 sono accreditati per l'attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati all'esercizio della professione e iscritti ai rela-

tivi Ordini o Collegi professionali, ovvero i tecnici che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager; in alternativa, al fine di conseguire l'accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale;

- l'art. 10 stabilisce che con atto dirigenziale, il Servizio è competente per la tenuta dell'Elenco regionale dei certificatori energetici così come definito al precedente articolo 9. Spetta al Servizio determinare l'importo dei diritti di segreteria ed istruttoria per l'iscrizione ed il mantenimento della stessa nell'Elenco;
- L'articolo 14 definisce che gli attestati di certificazione energetica degli edifici concorrono alla formazione di un sistema informativo regionale denominato Catasto Regionale per le Certificazioni Energetiche, tenuto presso la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo.

- Considerato che è stata predisposta e sperimentata una procedura telematica per gestire le richieste di iscrizione e per la tenuta dell'Elenco regionale previsto dall'art. 9 del Regolamento in questione.

- Vista e condivisa la relazione (Rel/2010/60 del 09/04/2010), sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- A far data dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale 10 febbraio 20101, n° 10 i professionisti che chiedono di essere iscritti all'Elenco regionale dei certificatori energetici sono tenuti a versare un contributo di euro 100,00 (cento/00) a mezzo bollettino di conto corrente postale n° 60225323 intestato a Regione Puglia - Introiti vari e casuali - Capitolo d'entrata 3061000 - UPB 03.04.02. - Causale del versamento: "Iscrizione elenco accreditati alla certificazione energetica";
- la stessa somma dovrà essere annualmente versata dagli iscritti nell'Elenco che siano interessati al mantenimento in Elenco alla scadenza del primo anno di iscrizione e poi per ciascun anno successivo.
- La richiesta di iscrizione nell'Elenco regionale dei certificatori energetici è proposta esclusivamente in via telematica tramite apposita sezione denominata "La certificazione energetica" del sito www.sistema.puglia.it. Per l'accesso alla procedura telematica è richiesta la registrazione al portale. La domanda di iscrizione prevede l'inserimento di dati ed il caricamento sul sistema informativo di alcuni allegati e dell'attestazione del versamento della quota annua sopra stabilita; il sistema produce quindi la domanda su apposita

modulistica personalizzata ed invia una notifica alla casella di posta elettronica dell'interessato. Tale modulistica, debitamente sottoscritta con firma digitale o manuale, nonché completata con l'attestazione, ove prevista, dell'Ordine o Collegio professionale di appartenenza, deve essere trasmessa esclusivamente dalla casella di Posta Elettronica Certificata dell'interessato, unitamente agli allegati già caricati nel sistema informativo, al seguente indirizzo PEC:

elenco.certificazione.energetica@pec.rupar.puglia.it

Sul sito sopra indicato sono pubblicate le linee guida di utilizzo della procedura telematica.

- Di approvare gli schemi di domanda di iscrizione all'Elenco regionale dei certificatori energetici, allegati alla presente determinazione (Allegato 1, Allegato 2 Allegato 3), che saranno prodotti informaticamente dalla procedura telematica
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Davide F. Pellegrino

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE IO febbraio 2010, n. IO
Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 suppl. del 10-02-2010

CODICE PRATICA**TIPO A****REGIONE PUGLIA**

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO ALL'ELENCO DEI SOGGETTI**CERTIFICATORI DI REGIONE PUGLIA****r. r. n. 10 del 10/02/2010****ATTESTAZIONE DI POSSESSO DI ESPERIENZA TRIENNALE PER LA RICHIESTA DI
ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ABILITATI ALLA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN REGIONE PUGLIA****r.r n. 10 del 10/02/2010**

Il sottoscritto

cod. fisc.

nato il

Comune di

Provincia di

residente a

Provincia di

indirizzo

telefono

cellulare

PEC

DICHIARA

sotto la propria responsabilità - **a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445** - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000): **di risultare in possesso dei requisiti tecnico-professionali sottoindicati:**

TITOLO DI STUDIO

conseguito il _____ presso _____
specializzazione tecnica in _____

ISCRIZIONE

Ordine/Collegio _____

Accolta il _____ numero _____ sezione _____

ESPERIENZA PROFESSIONALE**Attività svolta in materia di: Progettazione dell'isolamento termico degli edifici**

Anno di inizio	Durata (mesi)	Committente	Comune	Descrizione sintetica dell'attività

Attività svolta in materia di: Certificazioni e diagnosi energetiche di edifici

Anno di inizio	Durata (mesi)	Committente	Comune	Descrizione sintetica dell'attività

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per l'Ente attestante di completare il relativo procedimento. I dati saranno trattati dagli incaricati degli Ordini o Collegi e dell'Organismo di Accreditamento.

L'Ente Attestante si riserva la facoltà di richiedere la documentazione probante il contenuto delle dichiarazioni rese, che il dichiarante si impegna sin d'ora ad esibire.

Luogo

Data

Firma

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

- Copia dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria di euro 100,00

ATTESTAZIONE ENTE**Con la presente l'Ordine/Collegio****della Provincia di****ATTESTA**

il possesso di idonea esperienza triennale, come prevista e richiesta dall'art. 8 del Regolamento regionale n. 10 del 10/02/2010 Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.

Timbro e firma del responsabile dell'Ente Attestante

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010, n. 10
Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 suppl. del 10-02-2010

CODICE PRATICA**TIPO B****REGIONE PUGLIA**

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

**RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO ALL'ELENCO DEI SOGGETTI
CERTIFICATORI DI REGIONE PUGLIA**

r. r. n. 10 del 10/02/2010

Il sottoscritto _____ cod. fisc. _____
nato il _____ Comune di _____ Provincia di _____
residente a _____ Provincia di _____
indirizzo _____
telefono _____ cellulare _____ PEC _____
Dipendente/collaboratore di Ente o Società Pubblica _____ No _____ Si _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità - **a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445** - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000):

di risultare in possesso dei requisiti tecnico-professionali sottoindicati:

TITOLO DI STUDIO

Laurea /Diploma

conseguito il _____ presso _____
specializzazione tecnica in _____

ISCRIZIONE

Ordine/Collegio

Accolta il _____ numero _____ sezione _____

ESAME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOGGETTO CERTIFICATORE

Superamento con esito positivo di un esame per l'esercizio dell'attività di Soggetto certificatore conseguito presso Università, Enti di ricerca, Ordini o Collegi professionali e relative federazioni regionali, nonché soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale, così come definiti dalla normativa regionale in materia.

conseguito il _____ presso _____
con sede _____ tel. _____

CHIEDE DI ESSERE INSERITO**NELL'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI IN REGIONE PUGLIA**

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per l'Ente attestante di completare il relativo procedimento. I dati saranno trattati dagli incaricati degli Ordini o Collegi e dell'Organismo di Accreditamento.

L'Ente Attestante si riserva la facoltà di richiedere la documentazione probante il contenuto delle dichiarazioni rese, che il dichiarante si impegna sin d'ora ad esibire.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

- Attestato di frequenza del corso e di superamento dell'esame finale
- Attestato di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale di appartenenza
- Copia dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria di euro 100,00

Luogo

Data

Timbro professionale e firma

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010, n. 10
Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 suppl. del 10-02-2010

CODICE PRATICA**TIPO C****REGIONE PUGLIA**

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio *Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo*

**RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO ALL'ELENCO DEI SOGGETTI
CERTIFICATORI DI REGIONE PUGLIA
r. r. n. 10 del 10/02/2010**

Il sottoscritto _____ cod. fisc. _____
nato il _____ Comune di _____ Provincia di _____
residente a _____ Provincia di _____
indirizzo _____
telefono _____ cellulare _____ PEC _____
Dipendente/collaboratore di Ente o Società Pubblica _____ No _____ Si _____
Ragione Sociale Ente o Società Pubblica: _____
Comune di _____ Provincia di _____
Indirizzo _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità - **a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445** - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000):

di risultare in possesso dei requisiti tecnico-professionali sottoindicati:

CHIEDE DI ESSERE INSERITO**NELL'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI IN REGIONE PUGLIA**

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per l'Ente attestante di completare il relativo procedimento. I dati saranno trattati dagli incaricati degli Ordini o Collegi e dell'Organismo di Accreditemento.

L'Ente Attestante si riserva la facoltà di richiedere la documentazione probante il contenuto delle dichiarazioni rese, che il dichiarante si impegna sin d'ora ad esibire.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

- Attestato di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale di appartenenza
- Copia dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria di euro 100,00
- Attestato di frequenza del corso e di superamento dell'esame finale con indicazione dettagliata del programma del corso (materie trattate, ore di frequenza ecc..)

Luogo

Data

Timbro professionale e firma

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 217

Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Canonico Rossini" con sede in Fasano, alla via Nazionale dei Trulli. Costituzione Consiglio di Amministrazione - ASP.

Il giorno 25 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale del 15 dell'ottobre 2009, n. 1662 di nomina della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2009, n.787;
- richiamata la Determinazione del Direttore di Area del 16 settembre 2009, n.5 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore;
- vista la propria Determina Dirigenziale n.881 del 18/11/2008, con la quale è stata approvata l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito ASP) dell' IPAB "Canonico Rossini", con sede in Fasano, congiuntamente alla proposta del nuovo Statuto ed è

stata disposta l' iscrizione d'ufficio della predetta nel Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona, istituito presso il Servizio Benessere delle Persone e Pari Opportunità;

- visto che l'ASP "Canonico Rossini", con nota del 31/03/2009, n. 62 ha provveduto a inviare al Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità lo Statuto in originale e controfirmato in ogni sua pagina;
- Rilevato che, a norma degli artt. 10 e 11 del vigente Statuto approvato con l'atto dirigenziale di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 5 (anni) anni, a decorrere dalla data dell' insediamento dell'organo, è così composto:
 - Presidente di nomina del Presidente della Giunta Regionale;
 - 3 (tre) sono di nomina della Consiglio Comunale di Fasano, di cui 1 nominato dalla minoranza;
 - 1 (uno) di nomina del Presidente della Giunta Regionale;
- visto che la Giunta Regionale, con Delibera n. 474 del 23/02/2010 ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Vito VENTRELLA, nato a Fasano, il 15/11/1968 e ivi residente alla via Giacomo Leopardi, n.21 e quale componente il sig. Vito MILETI, nato a Fasano, il 13/03/1967 e ivi residente alla via Mancini, n.2;
- Visto che il Consiglio Comunale di Fasano, con decreto sindacale del 29/07/2009, n. 11, ha designato quali propri componenti: il sig. Oronzo DE LEONARDIS, nato a Putignano, il 25/07/1975 e residente in Fasano, alla Via Giardinelli, n.31; il sig. Floriano VINCENZI, nato a Fasano e ivi residente alla via Einaudi, n.22; il sig. Stefano DITANO, nato a Fasano, l'01/04/1954 e ivi residente alla via De Nicola, n.15;
- Valutata e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP di che trattasi;

DETERMINA

- di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Canonico Rossini" con sede in Fasano, così composto:
 - VENTRELLA Vito
Presidente di nomina del Presidente Giunta Regionale;
 - MILETI Vito
Componente di nomina del Presidente della Giunta Regionale;
 - DE LEONARDIS Oronzo
Componente di nomina del Consiglio Comunale di Fasano;
 - VINCENZI Floriano
Componente di nomina del Consiglio Comunale di Fasano;
 - DITANO Stefano
Componente di nomina del Consiglio Comunale di Fasano;

- il Consiglio di Amministrazione avrà durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del suo insediamento;

- di fare carico ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, di rilasciare all'atto dell'insediamento la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'art 20 della L.R. 15/2004 e succ. mod., in materia di Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona ed in particolare di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall' art.2382 del codice civile, pena, in caso di inadempimento, la contestuale decadenza dall'in-carico.

- Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Governance e Terzo Settore.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Antonella Bisceglia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 218

Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Canonico Latorre" con sede in Fasano, alla via Nazionale dei Trulli. Costituzione Consiglio di Amministrazione.

Il giorno 25 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale del 15 dell'ottobre 2009, n. 1662 di nomina della Diri-

- gente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2009, n.787;
- richiamata la Determinazione del Direttore di Area del 16 settembre 2009, n.5 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore;
 - vista la propria Determina Dirigenziale n.882 del 18/11/2008, con la quale è stata approvata l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito ASP) dell' IPAB "Canonico Latorre", con sede in Fasano, congiuntamente alla proposta del nuovo Statuto ed è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della predetta nel Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona, istituito presso il Servizio Benessere delle Persone e Pari Opportunità;
 - visto che l'ASP "Canonico Latorre", con nota del 24/03/2009, n. 89 ha provveduto a inviare al Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità lo Statuto in originale e controfirmato in ogni sua pagina;
 - Rilevato che, a norma dell' art. 10 del vigente Statuto approvato con l'atto dirigenziale di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 5 (anni) anni, a decorrere dalla data dell'insediamento dell'organo, è così composto:
 - Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - 3 (tre) sono di nomina del Comune di Fasano, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
 - 1 (uno) di nomina della Giunta Regionale;
 - visto che la Giunta Regionale, con Delibera n. 472 del 23/02/2010 ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Massimo VINALE, nato a Fasano, l' 08/09/1971 e residente a Montalbano di Fasano, alla via Carparelli, s.n.c. e quale componente il sig. Antonio MATTARELLI, nato a Krefeld, il 04/02/1975 e residente a Mesagne, alla via Nino Bixio, n.52;
 - Visto che il Comune di Fasano, con decreto sindacale del 29/07/2009, n. 12, ha designato quali propri componenti: il sig. Biagio DIGERO-NIMO, nato a Fasano, il 25/04/1967 e ivi residente alla via Piave, s.n.; il sig. Domenico MARTELOTTA, nato a Monopoli, il 27/03/1985 e residente a Pezze di Greco, in via Casati, n.5; il sig. Leonardo SANTORO, nato a Fasano, il 09/12/1943 e ivi residente in via G. Ferrarsi, n.20;
 - Valutata e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP di che trattasi;
- DETERMINA*
- di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Canonico Latorre" con sede in Fasano, così composto:
 - VINALE Massimo
Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - MATTARELLI Antonio
Componente di nomina della Giunta Regionale;
 - DIGERONIMO Biagio
Componente di nomina del Comune di Fasano;
 - MARTELOTTA Domenico
Componente di nomina del Comune di Fasano;
 - SANTORO Leonardo
Componente di nomina del Comune di Fasano;
 - il Consiglio di Amministrazione avrà durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del suo insediamento;
 - di fare carico ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, di rilasciare all'atto dell'insediamento la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall' art 20 della L.R. 15/2004 e succ. mod., in materia di Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona ed in particolare di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall' art.2382 del codice civile, pena, in caso di inadempimento, la contestuale decadenza dall'incarico.
 - Gli adempimenti conseguenti al presente atto

sono demandati all'Ufficio Governance e Terzo Settore.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Antonella Bisceglia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 219

Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "I.S.P.E. - Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa" con sede in Maglie, alla via Carducci. Costituzione Consiglio di Amministrazione.

Il giorno 25 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale del 15 dell'ottobre 2009, n. 1662 di nomina della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2009, n.787;

- richiamata la Determinazione del Direttore di Area del 16 settembre 2009, n.5 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore;

- vista la propria Determina Dirigenziale n.875 del 18/11/2008, con la quale è stata approvata l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito ASP) dell'IPAB "I.S.P.E.", con sede in Maglie, via Carducci congiuntamente alla proposta del nuovo Statuto ed è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della predetta nel Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona, istituito presso il Servizio Benessere delle Persone e Pari Opportunità;

- visto che l'ASP "I.S.P.E. - Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa", con nota del 14/04/2009, prot. n. 667 ha provveduto a inviare al Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità lo Statuto in originale e controfirmato in ogni sua pagina;

- Rilevato che, a norma degli artt. 12 e 13 del vigente Statuto approvato con l'atto dirigenziale di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data dell'insediamento dell'organo, è così composto:

- Presidente di nomina della Giunta Regionale;
- 1 (uno) di nomina della Provincia di Lecce;
- 1 (uno) di nomina del Comune di Maglie;
- 1 (uno) di nomina del Comune di Lecce;
- 1 (uno) di nomina dell'Università del Salento;

- visto che la Giunta Regionale, con Delibera n. 497 del 23/02/2010 ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Antonio REFOLO, nato a Maglie, il 19/02/1955 e ivi residente alla via Ospedale, n.138;
- Visto che la Provincia di Lecce”, con Decreto del Presidente n. 6 del 03/06/2009, ha designato proprio componente il sig. Antonio LEOMANNI, nato a Minervino, il 29/06/1952 e residente in Maglie, alla Via Cesare Battisti, n.33;
- Visto che il Comune di Maglie, con decreto Sindacale del 26/06/2009 n.8, ha designato proprio componente il sig. CONTE Dimitry, nato a Torino, il 15/04/1966 e residente in Maglie, alla Via Pisanelli, n. 27;
- Visto che il Comune di Lecce, con decreto sindacale n.06 del 13/03/2009, ha designato proprio componente il sig. PANO Mario, nato a Sante-ramo in Colle, l’ 11/03/1947 e residente in Lecce, alla Via C. Reborà, n. 6;
- Visto che l’Università del Salento, con provvedimento del Senato Accademico n. 118 del 19/05/2009, ha designato proprio componente il sig. TUCCARI Fabrizio Francesco, nato a Lecce, il 24/02/1967 e ivi residente , al Vico Boimondo, n.6;
- Valutata e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’ASP di che trattasi;

DETERMINA

- di costituire il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “I.S.P.E. -Istituto per I Servizi alla Persona per l’Europa”” con sede in Maglie, così composto:
 - REFOLO Antonio
Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - LEOMANNI Antonio
Componente di nomina della Provincia di Lecce
 - CONTE Dimitry
Componente di nomina del Comune di Maglie;

- PANO Mario
Componente di nomina del Comune di Lecce;
- TUCCARI Fabrizio Francesco
Componente di nomina dell’Università del Salento;

- che il Consiglio di Amministrazione avrà durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del suo insediamento;
- di fare carico ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ASP, di rilasciare all’atto dell’insediamento la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall’ art 20 della L.R. 15/2004 e succ. mod., in materia di Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona ed in particolare di non versare in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dall’ art.2382 del codice civile, pena, in caso di inadempimento, la contestuale decadenza dall’incarico; nonché attestazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 comma 2 dello Statuto vigente dell’Ente;
- Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all’Ufficio Governance e Terzo Settore.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all’art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Antonella Bisceglia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 220

Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa della provvidenza Maria SS. Della Stella" con sede in Adelfia, alla P.zza Vittoriano Cimmarusti. Costituzione Consiglio di Amministrazione - ASP.

Il giorno 25 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale del 15 dell'settembre 2009, n. 1662 di nomina della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2009, n.787;
- richiamata la Determinazione del Direttore di Area del 16 settembre 2009, n.5 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore;
- vista la propria Determina Dirigenziale n.92 del 19/02/2009, con la quale è stata approvata l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito ASP) dell'IPAB Casa della Provvidenza "Maria SS della Stella", con sede in Adelfia, alla P.zza Vittoriano Cimmarusti, congiuntamente alla proposta del nuovo Statuto ed è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della predetta nel Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona, istituito presso il Servizio Benessere delle Persone e Pari Opportunità;
- visto che l'ASP "Casa della Provvidenza Maria SS della Stella", con nota del 17/03/2009, n. 24 ha provveduto a inviare al Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità lo Statuto in originale, controfirmato in ogni sua parte;
- Rilevato che, a norma degli art. 7 e 8 del vigente Statuto approvato con l'atto dirigenziale di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 4 (quattro) anni, a decorrere dalla data dell'insediamento dell'organo, è così composto:
 - Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - 1 (uno) di nomina della Parrocchia "Immacolata Concezione" di Adelfia;
 - 2 (due) di nomina del Comitato Coordinatore;
 - 1 (uno) di nomina del Consiglio Comunale di Adelfia;
- visto che la Giunta Regionale, con Delibera n. 482 del 23/02/2010 ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Vito GALIZIA, nato a Conversano, il 19/10/1960 e ivi residente alla via Polignano, n.44;
- Visto che la Parrocchia "Immacolata Concezione", con nota del 16/04/2009, ha designato proprio componente il sig. LOBALSAMO Antonio, nato ad Acquaviva, il 02/07/1966 e residente in Sannicandro, alla Via Milano, n. 2;
- Visto che il Comitato Coordinatore, con delibera n. 1 del 31/03/2009, ha designato propri componenti il sig. DITOMMASO Vitantonio, nato il 13/09/1938 ad Adelfia e ivi residente alla P.zza V. Cimmarusti, n.16 , e il sig. MONTELEONE Giuseppe, nato ad Adelfia il 16/12/1940 ed ivi residente in via Borso San Rocco, n.51;
- Visto che il Consiglio Comunale di Adelfia, con decreto sindacale n. 5 del 01/04/2009, ha designato proprio componente il sig. PASTORE

Ottavio nato in Adelfia, il 09/08/1942 e ivi residente in Via Fani, n3;

- Valutata e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP di che trattasi;

DETERMINA

- di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa della Provvidenza Maria SS della Stella" con sede in Adelfia, alla P.zza Vittoriano, così composto:
 - GALIZIA Vito
Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - LOBALSAMO Antonio
Componente di nomina della Parrocchia Immacolata Concezione";
 - DITOMMASO Vitantonio
Componente di nomina del Comitato Coordinatore;
 - MONTELEONE Giuseppe
Componente di nomina del Comitato Coordinatore
 - PASTORE Ottavio
Componente di nomina del Consiglio Comunale di Adelfia;
- il Consiglio di Amministrazione avrà durata di 4 (quattro) anni, con decorrenza dalla data del suo insediamento;
- di fare carico ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, di rilasciare all'atto dell'insediamento la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'art 20 della L.R. 15/2004 e succ. mod., in materia di Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona ed in particolare di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall' art.2382 del codice civile, pena, in caso di inadempimento, la contestuale decadenza dall'incarico.
- Gli adempimenti conseguenti al presente atto

sono demandati all'Ufficio Governance e Terzo Settore.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Il presente atto, composto di n. 4 fasciate redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Antonella Bisceglia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 221

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Vittorio Emanuele II" con sede in Trani, alla Via dei Cappuccini. Costituzione Consiglio di Amministrazione - ASP.

Il giorno 25 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale del 15 dell'ottobre 2009, n. 1662 di nomina della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2009, n.787;
- richiamata la Determinazione del Direttore di Area del 16 settembre 2009, n.5 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore;
- vista la propria Determina Dirigenziale n.134 del 16/03/2009, con la quale è stata approvata l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito ASP) dell'IPAB Casa di Riposo "Vittorio Emanuele II", con sede in Trani, alla via dei Cappuccini, congiuntamente alla proposta del nuovo Statuto ed è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della predetta nel Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona, istituito presso il Servizio Benessere delle Persone e Pari Opportunità;
- Rilevato che, a norma degli artt. 7 e 9 del vigente Statuto approvato con l'atto dirigenziale di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 3 (tre) anni, a decorrere dalla data dell'insediamento dell'organo, è così composto:
 - Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - 4 (quattro) sono di nomina del Comune di Trani;
- visto che la Giunta Regionale, con Delibera n. 492 del 23/02/2010 ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Giovanni ABBATTISTA, nato a Molfetta, il 20/04/1960 e ivi residente alla Corso Umberto, n.94 ;
- Visto che il Comune di Trani, con decreto sindacale n. 37818 del 01/10/20090, ha designato quali

propri componenti: la sig.ra GELSO Ornella, nato a Trani, il 24/01/1985 e ivi residente alla Via Sant'Agostino, n. 29; il sig. NARDO' Giuseppe, nato a Francavilla Fontana, il 21/12/1943 e residente a Trani, alla via N. De Roggiero, n.94; il sig. MIRANDA Domenico, nato a Trani il 23/01/1939 e ivi residente alla via Delle Tufare, n.12/E; il sig. CUOCCI Felice, nato in Trani, il 14/03/1976 ed ivi residente in via E. De Nicola, n.60;

- Valutata e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP di che trattasi;

DETERMINA

- di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Vittorio Emanuele II" con sede in Trani, alla via dei Cappuccini, così composto:
 - ABBATTISTA Giovanni
Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - GELSO Ornella
Componente di nomina del Comune di Trani;
 - NARDO' Giuseppe
Componente di nomina del Comune Trani;
 - MIRANDA Domenico
Componente di nomina del Comune di Trani
 - CUOCCI Felice
Componente di nomina del Comune di Trani
- il Consiglio di Amministrazione avrà durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data del suo insediamento;
- di fare carico ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, di rilasciare all'atto dell'insediamento la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'art 20 della L.R. 15/2004 e succ. mod., in materia di Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona ed in particolare di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art.2382 del codice civile, pena, in caso di inadempimento, la contestuale decadenza dall'incarico.

- Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Governance e Terzo Settore.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Antonella Bisceglia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 222

Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" con sede in Castellana Grotte, alla Via Largo San Giuseppe. Costituzione Consiglio di Amministrazione - ASP.

Il giorno 25 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale del 15 dell'ottobre 2009, n. 1662 di nomina della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2009, n.787;
- richiamata la Determinazione del Direttore di Area del 16 settembre 2009, n.5 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore;
- vista la propria Determinazione Dirigenziale n.93 del 19/02/2009, con la quale è stata approvata l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito ASP) dell'IPAB Istituto per Anziani "Don Giovanni Silvestri", con sede in Castellana Grotte, al Largo san Giuseppe, congiuntamente alla proposta del nuovo Statuto ed è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della predetta nel Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona, istituito presso il Servizio Benessere delle Persone e Pari Opportunità;
- visto che l'ASP "Don Giovanni Silvestri", con nota del 29/05/2009, n. 424 ha provveduto a inviare al Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità lo Statuto in originale e firmato in ogni sua parte;
- Rilevato che, a norma degli artt. 14 e 15 del vigente Statuto approvato con l'atto dirigenziale di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data dell'insediamento dell'organo, è così composto:
 - Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - 2 (due) componenti di nomina del Comune di Castellana Grotte;
 - 1 (uno) componente di nomina del Rettore della Chiesa di Castellana Grotte;
 - 1 (uno) componente di nomina del Vescovo di Conversano e di Monopoli;

- visto che la Giunta Regionale, con Delibera n. 494 del 23/02/2010 ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione la sig.ra Anna SIMONE, nato a Castellana Grotte, il 27/06/1956 e ivi residente alla via Pio XII, n.39 ;
- Visto che il Comune di Castellana Grotte, con decreto sindacale del 24/04/2009, ha designato quali propri componenti: il sig. LACATENA Michele, nato a Bietigheim (Germania), il 12/05/1973 e residente in Castellana Grotte, alla Via Sgobba, n. 108; il sig. Luigi Beato TIEULI, nato a Castellana Grotte, il 23/09/1947 e ivi residente alla via Don Filippo Lanzillotta, n.48;
- Visto che il Rettore della Chiesa di San Giuseppe di Castellana Grotte, con nota del 24/12/2009, ha designato proprio componente il sig. MORETTI Tommaso, nato a Monopoli, il 16/12/1940 ed ivi residente alla Via vecchia san Francesco, n. 2;
- Visto che il Vescovo di Conversano e Monopoli, con nota del 31/03/2009, ha designato proprio componente il sig. SGOBBA Antonio Michele, nato a Castellana Grotte, il 02/04/1925 e ivi residente alla Via Mater Domini, n. 72;
- Valutata e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP di che trattasi;

DETERMINA

- di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" con sede in Castellana Grotte, al Largo San Giuseppe, così composto:
 - SIMONE Anna
Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - LACATENA Michele
Componente di nomina del Comune di Castellana Grotte;
 - TIEULI Luigi Beato
Componente di nomina del Comune Castellana Grotte;
 - MORETTI Tommaso
Componente di nomina del Rettore della Chiesa di Castellana Grotte;

- SGOBBA Antonio Michele
Componente di nomina del Vescovo di Conversano e di Monopoli;
- il Consiglio di Amministrazione avrà durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del suo insediamento;
- di fare carico ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, di rilasciare all'atto dell'insediamento la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall' art 20 della L.R. 15/2004 e succ. mod., in materia di Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona ed in particolare di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall' art.2382 del codice civile, pena, in caso di inadempimento, la contestuale decadenza dall'incarico.
- Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Governance e Terzo Settore.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Il presente atto, composto di n. 5 facciate, redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Antonella Bisceglia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 223

Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Romanelli - Palmieri" con sede in Monopoli. Costituzione Consiglio di Amministrazione - ASP.

Il giorno 25 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale del 15 dell'ottobre 2009, n. 1662 di nomina della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2009, n.787;
- richiamata la Determinazione del Direttore di Area del 16 settembre 2009, n.5 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore;
- vista la propria Determinazione Dirigenziale n.379 del 10/06/2009, con la quale è stata approvata l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito ASP) e contestuale fusione delle II.PP.A.B. "Eredità Palmieri", "Asilo Infantile Anita Garibaldi", "Casa di Riposo V. Romanelli", "Istituti Palmieri, con sedi

in Monopoli, congiuntamente alla proposta del nuovo Statuto ed è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della predetta nel Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona, istituito presso il Servizio Benessere delle Persone e Pari Opportunità;

- visto che l'ASP "ASP Romanelli - Palmieri", con nota del 30/06/2009, n. 455 ha provveduto a inviare al Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità lo Statuto in originale e controfirmato in ogni sua parte;
 - Rilevato che, a norma degli artt. 8 e 9 del vigente Statuto approvato con l'atto dirigenziale di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 3 (anni) anni, a decorrere dalla data dell'insediamento dell'organo, è così composto:
 - Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - 4 (quattro) sono di nomina del Consiglio Comunale di Monopoli;
 - visto che la Giunta Regionale, con Delibera n. 491 del 23/02/2010 ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Martino CONTENTO, nato a Monopoli, il 01/02/1956 e ivi residente alla via Magenta, n.79;
 - Visto che il Consiglio Comunale di Monopoli, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17/09/2009, ha designato propri componenti: il sig. COLUCCI Bruno, nato a Bari, il 15/09/1971 e residente in Monopoli, alla Via Ricasoli, n. 59; il sig. PERTOSA Pietro, nato a Bari, il 24/02/1970 e residente in Monopoli, alla via M. Petrarolo, n.18; il sig. MORO Alfredo, nato a Monopoli, il 30/09/1976 e ivi residente alla via Puccini, n.27; il sig. PETROSILLO Filippo Flavio, nato Monopoli il 28/02/1969 e ivi residente alla via L. Strurzo, n.26;
 - Valutata e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP di che trattasi;
- DETERMINA**
- di costituire il Consiglio di Amministrazione del-

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Asp Romanelli - Palmieri" con sede in Monopoli, così composto:

- CONTENTO Martino
Presidente di nomina della Giunta Regionale;
- COLUCCI Bruno
Componente di nomina del Consiglio Comunale di Monopoli;
- PERTOSA Pietro
Componente di nomina del Consiglio Comunale di Monopoli;
- MORO Alfredo
Componente di nomina del Consiglio Comunale di Monopoli;
- PETROSILLO Filippo Flavio
Componente di nomina del Consiglio Comunale di Monopoli;

- il Consiglio di Amministrazione avrà durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data del suo insediamento;
- di fare carico ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, di rilasciare all'atto dell'insediamento la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'art 20 della L.R. 15/2004 e succ. mod., in materia di Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona ed in particolare di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall' art.2382 del codice civile, pena, in caso di inadempimento, la contestuale decadenza dall'incarico.
- Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Governance e Terzo Settore.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate redatto

in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Antonella Bisceglia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 224

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Mondelli - De Carlo - San Benedetto" con sede in Massafra, alla via Trento. Costituzione Consiglio di Amministrazione.

Il giorno 25 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale del 15 dell' settembre 2009, n. 1662 di nomina della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale

- e Pari Opportunità di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2009, n.787;
- richiamata la Determinazione del Direttore di Area del 16 settembre 2009, n.5 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore;
 - vista la propria Determina Dirigenziale n.91 del 19/02/2009, con la quale è stata approvata l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito ASP) e contestuale fusione delle II.P.P.A.B. Orfanotrofio "Cenzino Mondelli", Casa di Riposo "Antonio De Carlo", Scuola per l'Infanzia "San Benedetto", con sedi in Massafra, congiuntamente alla proposta del nuovo Statuto ed è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della predetta nel Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona, istituito presso il Servizio Benessere delle Persone e Pari Opportunità;
 - visto che l'ASP "Mondelli - De Carlo - San Benedetto", con nota del 26/03/2009, n. 96 ha provveduto a inviare al Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità lo Statuto in originale e controfirmato in ogni sua pagina;
 - Rilevato che, a norma dell'art. 14 del vigente Statuto approvato con l'atto dirigenziale di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 5 (anni) anni, a decorrere dalla data dell'insediamento dell'organo, è così composto:
 - Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - 3 (tre) sono di nomina della Giunta Regionale;
 - 1 (uno) di nomina dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto;
 - visto che la Giunta Regionale, con Delibera n. 480 del 23/02/2010 ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Andrea ADAMO, nato a Massafra, il 04/12/1977 e ivi residente alla via Rossini, n.7 e quali componenti: la sig.ra Giovanna SEMERARO, nata a Massafra, l'08/01/1956 e ivi residente alla via Pisanelli, n.4; il sig. Cosimo Damiano MARINO, nato a Massafra, il 12/03/1953 e ivi residente alla via Carducci, n.86; la sig.ra Anna Franca FARINA, nata a Varese il 21/04/1968 e residente a Massafra, alla via Gori, n.7;
 - Visto che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, con nota del 19/03/2009, n. 1040, ha designato quale proprio componente il sig. Ubaldo SCATOLINI, nato a Candela, il 20/04/1945 e residente in Massafra, alla via Corso Roma, n. 211;
 - Valutata e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP di che trattasi;
- DETERMINA*
- di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Mondelli - De Carlo - San Benedetto" con sede in Massafra, così composto:
 - ADAMO Andrea
Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - SEMERARO Giovanna
Componente di nomina della Giunta Regionale;
 - MARINO Cosimo Damiano
Componente di nomina della Giunta Regionale;
 - FARINA Anna Franca
Componente di nomina della Giunta Regionale;
 - SCATOLINI Ubaldo
Componente di nomina dell'Ufficio Scolastico Provinciale;
 - il Consiglio di Amministrazione avrà durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del suo insediamento;
 - di fare carico ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, di rilasciare all'atto dell'insediamento la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'art 20 della L.R. 15/2004 e succ. mod., in materia di Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona ed in particolare di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 comma 1 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall' art.2382 del codice civile, pena, in caso di inadempimento, la contestuale decadenza dall'incarico.

- Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Governance e Terzo Settore.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Antonella Bisceglia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 225

Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino" con sede in Lucera, alla P.zza San Leonardo. Costituzione Consiglio di Amministrazione.

Il giorno 25 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità

**LA DIRIGENTE DELSERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale del 15 dell'settembre 2009, n. 1662 di nomina della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2009, n.787;
- richiamata la Determinazione del Direttore di Area del 16 settembre 2009, n.5 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore;
- vista la propria Determina Dirigenziale n.24 del 22/01/2009, con la quale è stata approvata l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito ASP) e contestuale fusione delle II.PP.A.B. Casa di Riposo "Maria de Peppo Serena e Orfanotrofi Riuniti, con sede in Lucera congiuntamente alla proposta del nuovo Statuto ed è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della predetta nel Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona, istituito presso il Servizio Benessere delle Persone e Pari Opportunità;
- Rilevato che, a norma degli art. 9 e 10 del vigente Statuto approvato con l'atto dirigenziale di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 5 (anni) anni, a decorrere dalla data dell'insediamento dell'organo, è così composto:
 - Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - 1 (uno) di nomina della Giunta Regionale, in rappresentanza delle Associazioni di Volontariato o Promozione Sociale;
 - 1 (uno) di nomina del Sindaco di Lucera;

- 1 (uno) di nomina dei discendenti della N.D. Maria de Peppo Serena;
- 1 (uno) di nomina del Comitato Istituzionale dell'Ambito Sociale di Zona;
- visto che la Giunta Regionale, con Delibera n. 478 del 23/02/2010 ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Antonio FUSCO, nato a Lucera, l' 01/03/1954 e ivi residente alla via Bresciani, n.19 e quale componente il sig. Antonino LENGE, nato a Cirigliano, il 28/10/1952 e residente in Lucera, alla via de Cesare, n.11;
- visto che il Sindaco di Lucera, con provvedimento di designazione, n.235 del 05/01/2010 ha nominato quale proprio componente il sig. Enricomaria ORSITTO, nato a Lucera, il 09/08/1980 e ivi residente alla via Firenze n.5;
- visto che i discendenti della N.D. Maria de Peppo Serena con nota del 28/02/2009, n. 23 hanno designato quale proprio componente del Consiglio di Amministrazione il sig. Nicola MARINI, nato a Lucera, il 07/08/1955 e ivi residente a Lucera in via Silvio Pellico, n.3;
- visto che il Comitato Istituzionale dell'Ambito Sociale di Zona con verbale del 12/10/2009, trasmesso con nota del 22/10/2009, n. 41281 ha designato quale proprio componente il sig. Raffaele SASSONE, nato a Foggia il 05/05/1975 e residente a Lucera, alla via Alfonso La Cava, n.1/P;
- Valutata e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP di che trattasi;

DETERMINA

- di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino" con sede in Lucera, così composto:
 - FUSCO Antonio
Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - LENGE Antonino
Componente di nomina della Giunta Regio-

nale;

- ORSITTO Enricomaria
Componente di nomina del Sindaco di Lucera;
- MARINI Nicola
Componente di nomina dei discendenti della N.D. Mari de Peppo Serena;
- SASSONE Raffaele
Componente di nomina del Comitato Istituzionale dell'Ambito Sociale di Zona;
- il Consiglio di Amministrazione avrà durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del suo insediamento;
- di fare carico ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, di rilasciare all'atto dell'insediamento la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall' art 20 della L.R. 15/2004 e succ. mod., in materia di Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona ed in particolare di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall' art.2382 del codice civile, pena, in caso di inadempimento, la contestuale decadenza dall'incarico.
- Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Governance e Terzo Settore.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Antonella Bisceglia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 226

Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Castriota e Corroppoli" con sede in Chieuti, alla via Papa Giovanni XXIII. Costituzione Consiglio di Amministrazione.

Il giorno 25 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale del 15 dell'settembre 2009, n. 1662 di nomina della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2009, n.787;
- richiamata la Determinazione del Direttore di Area del 16 settembre 2009, n.5 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore;
- vista la propria Determina Dirigenziale n.124 del 12/03/2009, unitamente alle deliberazioni commissariali n.42 del 04/11/2008 e n. 10 del 08/05/2008 con la quale è stata approvata l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito ASP) e contestuale fusione delle II.PP.A.B. Casa di Riposo "Maria Immacolata", con sede in Chieuti e l'Istituto "Sorelle Corroppoli", con sede in Serracapriola, congiuntamente alla proposta del nuovo Statuto ed è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della predetta nel Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona, istituito presso il Servizio Benessere delle Persone e Pari Opportunità;
- Rilevato che, a norma degli artt. 9 e 10 del vigente Statuto approvato con l'atto dirigenziale di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data dell'insediamento dell'organo, è così composto:
 - Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - 2 (due) di nomina del Consiglio Comunale di Chieuti;
 - 2 (due) di nomina del Consiglio Comunale di Serracapriola;
- visto che la Giunta Regionale, con Delibera n. 477 del 23/02/2010 ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Andrea RICCIARDI, nato a Lesina, il 26/06/1961 e ivi residente alla via Duilio, n.8;
- visto che il Consiglio Comunale del Comune di Chieuti, con delibera del Consiglio Comunale del 13/05/2009 n.15, ha nominato quali propri componenti: il sig. DI LUCIA Francesco, nato Termoli il 04/11/1986 e residente a Chieuti al Viale G. Mazzini, n11; il sig. DE FELICE Antonio, nato a Chieuti il 02/02/1954 e ivi residente alla via L.Pirandello, s.n.c. ;
- visto che il Consiglio Comunale del Comune di Serracapriola, con delibera del Consiglio Comunale del 24/04/2009 n. 12 ha nominato quale proprio componente il sig. BASILICA Luigi, nato a Serracapriola il 05/10/1939 e ivi residente alla via Trinità, n.13; il sig. TARTAGLIA Massimiliano, nato a Termoli, il 18/11/1971 e residente a Serracapriola, alla via De Luca, n.37;
- Valutata e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP di che trattasi;

DETERMINA

- di costituire il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Castriota e Corropoli" con sede in Chieuti, così composto:
 - RICCIARDI Andrea
Presidente di nomina della Giunta Regionale;
 - DE FELICE Antonio
Componente di nomina del Consiglio Comunale di Chieuti;
 - DI LUCIA Francesco
Componente di nomina del Consiglio Comunale di Chieuti;
 - BASILICA Luigi
Componente di nomina del Consiglio Comunale di Serracapriola;
 - TARTAGLIA Massimiliano
Componente di nomina del Consiglio Comunale di Serracapriola;
- il Consiglio di Amministrazione avrà durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del suo insediamento;
- di fare carico ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, di rilasciare all'atto dell'insediamento la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'art 20 della L.R. 15/2004 e succ. mod., in materia di Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona ed in particolare di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall' art.2382 del codice civile, pena, in caso di inadempimento, la contestuale decadenza dall'incarico.
- Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Governance e Terzo Settore.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Antonella Bisceglia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 25 marzo 2010, n. 227

Legge Regionale 30 settembre 2004 n. 15 e successive modificazioni e il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008. IPAB "Centro Sociale e Asilo Paolo VI" con sede in TARANTO - Largo De Tullio n.12/14. Accertamento dei requisiti per la trasformazione in Persona Giuridica di Diritto Privato "Associazione" ed approvazione proposta di atto costitutivo e di statuto.

Il giorno 25 marzo 2010 in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA**

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;

- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1662 del 15/09/2009 di nomina della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
- richiamata la determinazione del Direttore dell'Area n.5 del 16/9/2009 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore;
- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13: "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in :
 - a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate ASP);
 - b) persone giuridiche di diritto privato.
 E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che : "Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda";
- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo (12/02/2008) al Servizio Sistema integrato Servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione di cui ai commi 1° e 2°;
- vista l'istanza presentata in data 09/05/08 dalla Presidente del Consiglio Direttivo dell'IPAB "Centro Sociale e Asilo Paolo VI", con sede in TARANTO, Largo De Tullio n.12/14, con la quale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n.25 dell'8/04/08, la Presidente ha chiesto l'approvazione della trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato quale Associazione e l'approvazione della proposta del nuovo statuto e dell'atto costitutivo;
- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini del-

l'accertamento della sussistenza dei presupposti e della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste e prodotte, l'IPAB "Centro Sociale e Asilo Paolo VI" risulta in possesso della documentazione e dei requisiti richiesti rispettivamente dall'art. 9 del Regolamento Regionale n.1/08 "Istanza" e dall'art.8 "Requisiti ed adempimenti", come da relazione istruttoria con la quale il responsabile del procedimento amministrativo dell'Unità Operativa del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di Taranto propone di accogliere l'istanza di trasformazione in Associazione e la contestuale approvazione della proposta di statuto e di atto costitutivo;
- Richiamato il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. di accogliere l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale Associazione, della Presidente dell'IPAB "Centro Sociale e Asilo Paolo VI", con sede in Taranto, Largo De Tullio n.12/14;
2. di approvare la proposta dell'atto costitutivo, del nuovo statuto della Associazione "Centro Sociale e Asilo Paolo VI" con sede in Taranto, Largo De Tullio n.12/14, composto di n. 25 articoli nel testo approvato dall'Ente con deliberazione esecutiva n. 25 dell' 8/04/08, vistato ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la cancellazione dell'Ente dall'elenco delle IPAB e la contestuale comunicazione all'Istituzione interessata ai sensi dell'art 11, comma 3, del Regolamento Regionale n. 1/2008;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e di informare gli amministratori della costituenda Associazione

circa l'obbligo di ottemperare al disposto dell'art.4 comma 2 del D.P.R. 10/2/2000 n.361 nonché, ai sensi dell'art.11 comma 7 del Regolamento Regionale n.1/2008, alla trasmissione della deliberazione di trasformazione al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale per l'iscrizione, su apposita istanza di parte, al Registro delle Persone Giuridiche;

5. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art.11 del Regolamento Regionale n.1/2008, una volta perfezionato il processo di trasformazione con la redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo e dello statuto ed acquisita la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361, l'Associazione sarà iscritta ai sensi dell'art.11 del Regolamento Regionale n.1/2008, nell'elenco delle Persone Giuridiche di Diritto privato operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali istituito presso il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità con deliberazione di Giunta Regionale n.1945 del 21/10/2008, con apposito atto che riporti gli estremi identificativi della deliberazione dell'Istituzione nonché la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata e la sede;

6. di disporre che l'Associazione, nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo, continuerà ad essere retta dal Consiglio Direttivo in carica;
7. avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Governance e Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 13 fasciate (compresi gli allegati), redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Antonella Bisceglia

**TRASFORMAZIONE DI
ENTE MORALE CENTRO SOCIALE ED ASILO PAOLO VI
ai sensi delle Leggi Regionali n. 15 del 30 settembre 2004
e n. 13 del 15 maggio 2006**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di , in Taranto nel mio studio alla via
 innanzi a me dottor , Notaio in , iscritto presso
il Collegio Notarile del Distretto di

sono presenti i signori

Rosanna Palella de Bellis, nata a

Tina Consolo Pelillo, nata a

Maria Silvestrini Bellando Randone, nata a

Anna Maria Forte Basile, nata a

Angiola Cavallo Cassetta, nata a

Vittoria Granato De Meis, nata a

i quali intervengono nella qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Morale Centro Sociale ed Asilo Nido Paolo VI con sede in Taranto alla via Largo de Tullio n. 12, eretto in Ente morale col D.P.G.R. n. 443 del 24 febbraio 1977.

Detti componenti, della cui identità personale Io Notaio sono certo, premettono che:

- con verbale del 08 aprile 2008, essi componenti riunitesi in Consiglio, hanno deliberato ai sensi delle Leggi citate in epigrafe e del regolamento attuativo del 28 gennaio 2008, numero 1, la trasformazione dell'IPAB Centro Sociale ed Asilo Nido Paolo VI in Associazione di diritto privato senza ovviamente,

finalità di lucro, avendo fini esclusivamente di volontariato regolata dagli articoli 14 e seguenti del C.C., approvando lo statuto che reggerà l'Ente; la delibera di trasformazione è stata presentata al Comune di Taranto ed al Coordinamento Istituzionale per l'espressione del parere sulla proposta di trasformazione.

Tanto premesso si accetta e conviene quanto segue.

I componenti nella loro qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Centro Sociale ed Asilo Nido Paolo VI, convengono di trasformarla, per gli effetti delle Leggi e del Regolamento su citati, in Associazione di diritto privato regolata dagli articoli del c.c., fermo restando il suo scopo originario così come indicati nell'atto costitutivo del 26 febbraio 1970 Rep. 6224 del Notaio Avv. Gianfranco Troise.

Dichiarando, pertanto, quanto segue:

- 1) è costituita l'Ente Morale centro Sociale Asilo Paolo VI avente sede in Taranto al Largo de Tullio n. 12
- 2) l'Associazione ha lo scopo di promuovere assistenza e tutela dell'infanzia attraverso l'erogazione di servizi quali asilo nido, scuola materna, ludoteca, centro giochi pomeridiano, accoglienza estiva e similari che supportino le famiglie nel difficile compito educativo ed integrativo.

Più precisamente saranno ammessi in regime completamente gratuito i bambini che abbiano particolari situazioni di difficoltà inerenti gravi disagi economici, psicologici, sociali, culturali e familiari.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esplicherà la sua attività con fini esclusivi di volontariato nell'ambito della Provincia di Taranto.

- 3) L'Associazione sarà amministrata e svolgerà la sua attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto che i componenti qui mi esibiscono, composto da 25 articoli e si allega al presente atto sotto lettera A).

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione nei componenti

previsti dallo Statuto, l'Associazione continuerà ad essere amministrata dall'attuale Consiglio di Amministrazione dell'IPAB.

4) I componenti dichiarano che l'IPAB trasformata è proprietaria dei seguenti immobili:

- fabbricato sito in Taranto al Largo De Tullio n. 12, composto dal primo e dal secondo piano, riportato in catasto alla partita 5682, foglio 319, particella 1642 sub 1/2/3/4/5/6;
- le unità immobiliari site in Taranto alla Via Pupino n. 74, accatastate al fg. 319, p.lla 2387, ai subalterni:

- sub 10 al primo piano;
- sub 13 al secondo piano;
- sub 17 al terzo piano;
- sub 19 al quarto piano;
- sub 25 al piano terra.

5) Agli effetti dell'iscrizione di questo atto a Repertorio i componenti dichiarano che il valore complessivo degli immobili suddetti potrà ascendere ad euro

6) Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione che invoca i benefici fiscali previsti dalla Legge.

**STATUTO DELL'ENTE MORALE
"CENTRO SOCIALE ED ASILO PAOLO VI"**

-DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

Art. 1 – L'Associazione denominata "Centro Sociale ed Asilo Paolo VI" con sede in Taranto è stata eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 443 del 24 febbraio 1977.

Art. 2 – La sede sociale è fissata in Taranto al Largo De Tullio 126 e l'ente si propone di operare in tutto il territorio della Regione Puglia.

Il consiglio di amministrazione potrà istituire succursali nell'ambito della città di Taranto e la sua provincia.

Art. 3 – L'Associazione è democratica, non ha fini di lucro ed è indipendente da partiti e sindacati. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' soggetta alla vigilanza ed al controllo previsti dalla vigente normativa.

Art. 4 – L'Associazione persegue esclusivamente fini di volontariato e di solidarietà sociale. L'Associazione, che ispira le sue attività ai contenuti della solidarietà umana, si propone i seguenti scopi:

- a) raccogliere un certo numero di bambini tra i più bisognosi in età prescolare per stimolare la loro crescita psichica e fisica in ambiente idoneo, nutrirli, istruirli, educarli e farli vivere in condizioni igieniche e civili;
- b) offrire assistenza sociale;
- c) provvedere al recupero di persone che non hanno adempiuto agli obblighi scolastici svolgendo corsi di formazione e istruzione;
- d) aiutare moralmente e materialmente famiglie, giovani ed anziani svolgendo attività di beneficenza;
- e) svolgere attività di asilo nido e dell'attività didattica di scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria;
- f) offrire assistenza sanitaria, socio-sanitaria e servizi medici specialistici e poliambulatoriali;
- g) svolgere attività di assistenza agli indigenti.

Art. 5 – L'Ente potrà svolgere tutte le attività menzionate all'art. 4, e quelle ad esse direttamente connesse;

Art. 6 – L'Associazione è costituita da soci che:

- a) abbiano raggiunto la maggiore età e siano interessati all'attività stessa ed intendano dare gratuitamente il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi;
- b) si impegnano a versare un contributo che può essere variato annualmente dal Consiglio Direttivo e poi ratificato dall'Assemblea;

c) allo scopo di perseguire i fini sociali, si impegnano inoltre a collaborare con l'Ente disinteressatamente e senza alcun compenso, secondo i principi che animano il volontariato.

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, dietro presentazione di almeno un socio.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci con voto unanime della maggioranza.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di pagare le quote sociali.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a) che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione e che non partecipano alle sue attività;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali;
- c) che non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'Associazione.

L'associato che abbia receduto o sia stato escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'associazione, non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi, né corrispettivi, né titoli.

Art. 7 - La responsabilità degli associati è limitata alla quota sottoscritta.

Art.8 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o comunque non oltre centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'associazione, deve essere convocata l'Assemblea per approvare il Bilancio o Rendiconto relativo all'anno precedente con la relazione sulla gestione del Presidente. In tale circostanza il presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso e gli associati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ratificano eventuali variazioni della quota associativa.

Art. 9 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Le cariche sociali sono gratuite salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10 – L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri effettivi e tre membri supplenti, eletti dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i consiglieri che svolgeranno, durante il loro mandato, le funzioni di Segretario e di Tesoriere.

Il Consiglio rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni.

I componenti che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dalla carica.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di uno o più consiglieri, il consiglio viene integrato dai membri supplenti, seguendo l'ordine dei voti riportati in sede di elezione da parte dell'Assemblea.

La decadenza e la integrazione vengono dichiarate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque in ogni caso nelle circostanze stabilite dalla legge per l'esame del bilancio o rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano dei consiglieri presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I processi verbali devono essere firmati da tutti coloro che intervengono e quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusa di firmare dovrà essere fatta menzione.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà emanare regolamenti di amministrazione e di servizio interno nominando le relative cariche, scegliendole nelle persone degli associati, che presteranno la loro opera gratuitamente, ovvero tra estranei.

Il Consiglio Direttivo predispose il Bilancio o Rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale; copia del bilancio o rendiconto con la relazione del presidente deve essere depositata presso la sede sociale presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea, affinché gli associati ne possano prendere visione.

Art. 12 – Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale della associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio.

Egli esercita la vigilanza sul patrimonio e l'attività dell'Ente.

ASSEMBLEA

Art. 13 – L'assemblea degli associati viene convocata nella sede sociale o altrove dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, con comunicazione a mezzo raccomandata, anche recapitata a mano, fax, posta

elettronica, ed altri mezzi di comunicazione che la tecnologia mette o potrà mettere a disposizione e per i quali vi è comprovata prova di ricevuta, diretta agli associati da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Copia dell'avviso di convocazione con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno deve essere esposto nella sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'assemblea delibera sul bilancio o rendiconto, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale e su tutto quant'altro ad essa demandato dallo Statuto, dalla Legge o dal Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola col pagamento delle quote ed iscritti nel libro dei soci.

Ogni associato ha diritto ad un voto a prescindere da quanto apportato nell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi da persona nominata dall'assemblea, che nominerà il Segretario.

L'assemblea è validamente costituita in prima adunanza con la presenza di almeno metà degli associati ed in seconda adunanza qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei voti.

La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da tanti soci che rappresentano almeno un decimo degli associati con l'indicazione nella domanda degli argomenti da trattare.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale occorre la presenza, anche mediante delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea con delega da altro associato; ogni associato non può rappresentare più di un associato.

PATRIMONIO

Art. 14 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e da eventuali eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite dai contributi associativi e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte e da ogni altra entrata.

E' vietata la trasmissibilità del contributo associativo ad eccezione del trasferimento mortis causa nonché la rivalutazione della stessa.

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.

Art. 15 – E' ammessa l'adozione di eventuali delibere concernenti la dismissione di tali beni purchè siano finalizzate al re-investimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con l'esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 16 – La gestione del patrimonio è attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua preservazione.

Art. 17– In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18 - L'assemblea dei soci può istituire il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 19 – L'assemblea nomina i componenti del Collegio ed il Presidente che rimangono in carica per tre anni. Il Revisore supplente, che sostituisce un componente effettivo del Collegio, rimane in carica fino all'assemblea successiva che nominerà il Revisore che comunque rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Art. 20 - Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e redige una relazione di accompagnamento al bilancio o rendiconto medesimo.

CONTROVERSIE

Art. 21 – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono ed equo e senza formalità di procedura.

Art. 24 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall'Assemblea dei Soci, avente finalità analoghe.

Art. 25 – Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e le vigenti norme in materia.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 7 aprile 2010, n. 245

060/DIR/2010/000245 - POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza - approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico n. 7/2009 - 1ª Graduatoria - Linea 2.

L'anno **2010** addì **7** del mese di **APRILE** in Bari, presso il Servizio Politiche per il Lavoro

La Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro Dott. Luisa Anna FIORE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, Sig. Saverio SASSANELLI, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Lavoro e Cooperazione Dott. Antonella PANETTIERI,

VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n.7/97;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;

RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

RITENUTO di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 333 del 11/03/2009 - POR PUGLIA FSE 2007-2013. ASSE II - OCCUPABILITA' con cui la stessa G.R. approva gli schemi di avviso pubblico, ad essa allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 01/04/2009 - avente per oggetto: RETTIFICA D.G.R. N. 333/09;

Riferisce che:

Con determinazione Dirigenziale, n. 135 del 13 marzo 2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 suppl. del 19/03/2009, è stato approvato l'Avviso pubblico avente ad oggetto: "POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - ob. 1 Convergenza - approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) ASSE II - Occupabilità: Avviso pubblico n. 7/2009 - IMPEGNO DI SPESA".

Sul B.U.R.P. n. 62 del 23 aprile 2009 sono state pubblicate le rettifiche alla determinazione Dirigenziale n. 135 del 13 marzo 2009;

Con Determinazione del Dirigente di Servizio n. 94 del 24 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 42 del 4 aprile 2010 sono state approvate delle precisazioni e chiarimenti all'Avviso pubblico n. 7/2009;

CONSIDERATO che, il Bando è aperto ed opera secondo la modalità "a sportello". Le domande di accesso agli incentivi devono essere presentate a partire dal giorno successivo alla conclusione del percorso formativo di cui alla Linea 1 dell'avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Con nota protocollata in arrivo al n. 060/4919 del 26/03/2010, il responsabile del procedimento amministrativo, di cui alla Linea 1 dell'Avviso pubblico n. 7/2009 ha inviato l'elenco degli Enti che alla data del 25/02/2010 hanno concluso il percorso formativo di cui alla Linea 1;

L'Ufficio competente del Settore Lavoro deve produrre mensilmente, un elenco delle imprese ammissibili al finanziamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

- Ai sensi del Bando avanti citato, alla data del 25/02/2010 sono pervenute n. 12 richieste di finanziamento;
- si è provveduto ad avviare le procedure di selezione così come descritte nel medesimo bando;
- delle 12 domande pervenute, n. 10 sono risultate ammissibili (Allegato "A"), n. 2 domande non sono risultate ammissibili.

Il responsabile del procedimento, sulla scorta degli atti di istruttoria, ha redatto l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento e, a sua volta, ha rimesso gli atti di propria competenza, con nota del 18/03/2010, alla Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e alla Dirigente dell'Ufficio Lavoro e Cooperazione, perché le stesse provvedano, di conseguenza, ad approvare, con determinazione dirigenziale, la graduatoria di che trattasi, dalla cui data di pubblicazione sul B.U.R.P. decorrono i termini previsti per la presentazione di eventuali ricorsi, fissati dal comma 7 dell'art. 49 L.R. n. 13/2000;

Il totale complessivo degli importi ammessi a finanziamento per i progetti di cui all'allegato a), al presente atto dirigenziale, ammonta ad euro 213.762,92;

Il relativo impegno di spesa, per la liquidazione, agli aventi diritto, è stato già assunto con precedente determina dirigenziale n. 135 del 13/03/2009;

Attualmente, per le 10 aziende ammesse a contributo sono previsti un numero complessivo di assunzioni pari a **12** donne;

Infine, si precisa che le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;

Tanto premesso, si rende ora necessario precisare che "Le assunzioni dovranno avvenire nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione di ammissibilità al finanziamento, intesa come data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.P.. Nell'ipotesi in cui l'assunzione venga formalizzata nel lasso temporale intercorrente tra la conclusione delle attività formative e la dichiarazione di ammissibilità all'incentivo, il costo salariale lordo annuo al quale commisurare l'entità del contributo concedibile all'impresa sotto forma di integrazione al salario per ciascuna unità assunta a tempo indeterminato va calcolato a far data dalla comunicazione di avvenuta ammissione al finanziamento". Resta confermato l'obbligo di trasmissione, a cura delle imprese beneficiarie, della documentazione attestante la/le avvenuta/e assunzione/i a tempo indeterminato delle lavoratrici destinatarie dell'intervento in oggetto.

VISTO il Regolamento Regionale n. 31/09, pub-

blicato sul B.U.R.P. n. 191 del 30/11/09 di attuazione della L.R. n. 28/06;

Adempimenti Contabili L.R. n. 28/01

Codice siope 1623

- L'**U.P.B. 2.5.4** dichiara che l'importo totale di euro 213.762,92 di cui euro. 192.386,63 sul cap. 1152500/10 R.P. 2009 ed euro 21.376,29 sul cap 1152510/10 R.P. 2009 è stato impegnato con determina dirigenziale n. 135 del 13/03/2009.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria

Vincenti

le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;

LA DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO

- VISTO il T.U. N. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. del 04.02.97 n. 7 contenente "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale";
- VISTA la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28.07.98;
- Visto l'art. 45 della L.R. n. 10/07;
- Visto il D.P.G.R. n. 161/07
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla dirigente dell'Ufficio Lavoro e Cooperazione dott. Antonella PANETTIERI e dal responsabile del procedimento, Sig. Saverio SASSANELLI

DETERMINA

- Di approvare la 1^a graduatoria dei progetti perve-

nuti ai sensi dell' Avviso pubblico n. 7/2009 Linea 2, per la presentazione di progetti per attività cofinanziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia nell'ambito del POR PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005), allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di dare atto che il relativo impegno di spesa è stato assunto con determina dirigenziale n. 135 del 13/03/2009;
- di dare atto che si provvede al finanziamento dei progetti risultanti dall'allegato a) parte integrante del presente provvedimento, per un ammontare di euro. 213.762,92 di cui euro. 192.386,63 sul cap. 1152500/10 R.P. 2009 ed euro. 21.376,29 sul cap 1152510/10 R.P. 2009, per i quali vi è capienza di spesa dell'importo messo a Bando con l'avviso n. 7/2009 pubblicato sul BURP n. 43 suppl. del 19/03/2009;
- Di precisare, che "Le assunzioni dovranno avvenire nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione di ammissibilità al finanziamento, intesa come data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.P.. Nell'ipotesi in cui l'assunzione venga formalizzata nel lasso temporale intercorrente tra la conclusione delle attività formative e la dichiarazione di ammissibilità all'incentivo, il costo salariale lordo annuo al quale commisurare l'entità del contributo concedibile all'impresa sotto forma di integrazione al salario per ciascuna unità assunta a tempo indeterminato va calcolato a far data dalla comunicazione di avvenuta ammissione al finanziamento". Resta confermato l'obbligo di trasmissione, a cura delle imprese beneficiarie, della documentazione attestante la/le avvenuta/e assunzione/i a tempo indeterminato delle lavoratrici destinatarie dell'intervento in oggetto;
- Di precisare che: "È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto

collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro

occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'ina-

dempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

2. Nei medesimi bandi ed avvisi pubblici di cui alla disposizione che precede, i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti altresì ad inserire la seguente clausola: "*Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28*".

- Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/94 - art. 6;
- Di dare atto che dalla data di pubblicazione sul BURP decorrono i 20 gg. Utili per la presentazione di eventuali ricorsi;

il presente provvedimento, redatto in unico originale, è composto da n. 5 pagine, e da n. 1 allegato:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art.16, del Decreto del Presidente della G.R. n. 161 del 22/02/08, mediante affissione all'Albo del Settore Lavoro e Cooperazione, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi;
- sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza all'Ufficio BURP per la pubblicazione, e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- sarà trasmesso in copia al Settore Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della L.R. n. 7/97, ed in copia all'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria.

La Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro
Dott. Luisa Anna Fiore

La Dirigente dell'Ufficio
Lavoro e Cooperazione
Dott. Antonella Panettieri

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Saverio Sassanelli

PROGRESSIVO	PROT. N. AOO060/..... DEL.....	DATA RACCOMANDATA ORA SPEDIZIONE	DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE	DOMICILIO VIA/PIAZZA	SEDE	PROV.	NUMERO ASSUNZIONI	TOTALE DELL'IMPORTO RICHIESTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO	CAP. N. 1152500	CAP. N. 1152510	NOTE	PARTITA IVA
1	060/1585 02/02/2010	02/02/2010 11,00	SEVEN CONFEZIONI	VIA CANONICA, 27	NARDO'	LE	1	18.661,00	18.661,00	16.794,90	1.866,10		O4156290753
2	060/1586 02/02/2010	02/02/2010 11,01	TARANTINO GIUSEPPE	VIA FOGGIA, 5	NARDO'	LE				0,00	0,00	ESCLUSA -Studio Professionale- Mancanza certificato C.C.I.A.A.	
3	060/1587 02/02/2010	02/02/2010 11,02	MONTAGGI SYSTEM S.R.L.	VIA CASTEL DEL MONTE, 36	GALATINA	LE	1	20.818,00	20.818,00	18.736,20	2.081,80		O4142740754
4	060/1588 02/02/2010	02/02/2010 11,03	AUTOCARROZZERIA D'AUTILIA S.R.L.	V.LE EINAUDI, 32	MELENDUGNO	LE	1	21.544,00	21.544,00	19.389,60	2.154,40		O4218100750
5	060/1589 02/02/2010	02/02/2010 11,04	PAGLIARA OLMO	VIA A. MORO, 81	TUGLIE	LE	1	19.644,00	19.644,00	17.679,60	1.964,40		O2876760758
6	060/1590 02/02/2010	02/02/2010 11,05	UNA MANO PER LA VITA ONLUS	VIA DANTE ALIGHIERI, 13	NARDO'	LE	1	23.986,00	23.986,00	21.587,40	2.398,60		91018150754
7	060/1591 02/02/2010	02/02/2010 11,06	LA COCCINELLA ONLUS SOC. COOP.	VIA CASE SPARSE V TR. DX VIA FIRENZE	CARMIANO	LE	1	20.262,70	20.262,70	18.236,43	2.026,27		O4096920758
8	060/1592 02/02/2010	02/02/2010 11,07	ASSOCIAZIONE CUORE D'ANGELO ONLUS	VIA LAZIO, 34	NARDO'	LE	2	47.972,00	47.972,00	43.174,80	4.797,20		91017210757
9	060/1593 02/02/2010	02/02/2010 11,08	DURANTE PIERLUIGI	VIA G. SERIO, 9	NARDO'	LE	1	9.026,00	9.026,00	8.123,40	902,60		O3903780751
10	060/1594 02/02/2010	02/02/2010 11,09	E.T. ENGINEERING S.R.L.	S.S. 101 KM. 22,245	GALATONE	LE	1	17.619,14	17.619,14	15.857,23	1.761,91		O2520920758
11	060/2224 17/02/2010	15/02/2010 08,30	FALCO CONCETTA	VIA BOTTICELLI, 13	LECCE	LE	2	14.230,08	14.230,08	12.807,07	1.423,01		O2633540758
12	060/2849 26/02/2010	25/02/2010 16,35	NETWORK CONTACTS	P.ZZA GARIBNALDI, 10	MOLFETTA	BA				0,00	0,00	ESCLUSA INVIATO N° 1 COPIA DEL PROGETTO	O5698290722
							12	213.762,92	213.762,92	192.386,63	21.376,29		

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 12 aprile 2010, n. 67

Del. G. R. n. 1226 del 13 luglio 2009, Del. G. R. n. 720 del 6 maggio 2008 - "Artt. 13 e 14 della l. r. n. 19/2006, SISR e Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali -Approvazione Piano di attività 2008-2009". A. D. n. 87 del 29 luglio 2009 "Approvazione riparto tra le Province pugliesi per il funzionamento degli OSP". Liquidazione somme dovute alle Province pugliesi.

Il giorno 12 aprile 2010, in Bari, nella sede del Servizio Programmazione Sociale ed Integrazione Sociosanitaria dell'Assessorato alla Solidarietà,

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANNA MARIA CANDELA**

riferisce:

- visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 4, comma 2;
- vista la L.R. n. 7 del 04/02/1997, art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione n. 3261 del 28/07/1998;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella fattispecie, per l'Area di coordinamento POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ, tra cui il SERVIZIO Programmazione sociale e integrazione sociosanitaria;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1662 del 15/09/2009 di nomina del Dirigente

del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;

- richiamata la determina dirigenziale n. 3 del 1 aprile 2010 del direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità che attribuisce alla dr.ssa Candela l'incarico ad interim di dirigente dell'Ufficio Programmazione Sociale.

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1812 del 31 ottobre 2007 è stato approvato il piano di attività 2007-08 dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, istituito ai sensi della l.r. n. 19/2006 artt. 13 e 14;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 720 del 6 maggio 2008 è stato approvato l'aggiornamento del suddetto piano di attività, per il biennio 2009-2010, assegnando le risorse corrispondenti, pari ad Euro 4.596.828,04, a valere sul Cap. 785040 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 208 nel Bilancio di Previsione 2009;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1226 del 13 luglio 2009 la Giunta Regionale ha confermato l'attribuzione di Euro 1.000.000,00 alle Province pugliesi a valere sulle disponibilità assegnate al Piano di attività 2009-2010 dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, ed ha approvato il riparto delle stesse somme tra le sei provincie pugliesi, autorizzando l'Assessore alla Solidarietà a sottoscrivere il protocollo aggiuntivo tra Regione e Provincia Barletta-Andria-Trani per la costituzione di un nuovo Osservatorio Sociale Provinciale, individuato nell'Agenzia per l'inclusione Sociale del Patto Territoriale Nord-Barese Ofantino, quale soggetto attuatore per conto della Provincia Barletta-Andria-Trani;

CONSIDERATO che:

- la citata Del. G.R. n. 1226/2009 ha approvato il seguente riparto delle somme assegnate alle Amministrazioni Provinciali per il finanziamento degli Osservatori Sociali Provinciali:

Tav. 1 – Riparto risorse alle Province Pugliesi per la II annualità delle attività degli Osservatori Sociali Provinciali.

PROVINCE	NUM COMUNI	POPOLAZIONE RESIDENTE	QUOTA 1	QUOTA 2	TOTALE RISORSE ASSEGNATE
BARI	41	1.218.088	€ 79.457,36	€ 151.522,33	€ 230.979,69
BAT	10	383.122	€ 19.379,84	€ 47.657,92	€ 67.037,76
BRINDISI	20	402.093	€ 38.759,70	€ 50.017,78	€ 88.777,48
FOGGIA	61	649.037	€ 118.217,05	€ 80.736,04	€ 198.953,09
LECCE	97	787.639	€ 187.984,50	€ 97.977,24	€ 285.961,74
TARANTO	29	579.521	€ 56.201,55	€ 72.088,69	€ 128.290,24
REGIONE PUGLIA	258	4.019.500	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00

- la suddetta deliberazione ha disposto che l'Ufficio competente provveda alla liquidazione delle suddette risorse solo a seguito della avvenuta trasmissione dei piani di attività per l'anno 2009-2010 (II Annualità) di ciascuno dei sei Osservatori Sociali Provinciali, di cui sarà verificata la coerenza con il piano di attività regionale;
- con A.D. n. 87 del 29 luglio 2009 si è provveduto ad assumere l'impegno contabile della somma di Euro 1.000.000,00 a valere sul Cap. 785040 - U.P.B. 5.2.1 del Bilancio di Previsione 2009 - Residui di stanziamento 2008;
- alla data attuale risultano pervenuti presso l'Ufficio Programmazione Sociale, e positivamente istruiti, i piani di attività 2009-2010 degli Osservatori Sociali delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Taranto, e che pertanto per le medesime Amministrazioni Provinciali nulla osta alla liquidazione delle risorse assegnate;
- non essendo ancora stati trasmessi i piani di attività 2009-2010 degli Osservatori Sociali delle Province di Foggia e Lecce, si ritiene di dover rinviare a successivi provvedimenti dell'Ufficio Programmazione Sociale la liquidazione delle somme ad esse assegnate.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di dover procedere con la liquidazione e la disposizione a pagare dell'importo complessivo di Euro **515.085,17** così ripartite tra le Amministrazioni provinciali di Bari, Barletta-Andria-Trani e Brindisi:

Provincia di Bari	Euro 230.979,69
Provincia BAT	Euro 67.037,76 (<i>da liquidare all'Agenzia per l'Inclusione Sociale</i>)
Provincia di Brindisi	Euro 88.777,48
Provincia di Taranto	Euro 128.290,24

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente provvedimento, comporta, pertanto, gli adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modificazioni, relativamente alla liquidazione della somma complessiva di **Euro 515.085,17** a valere sulle risorse **cap. 785040 - UPB 5.2.1** - residui passivi 2009 del Bilancio di Previsione 2010.

La spesa connessa alla liquidazione oggetto del presente provvedimento è stata autorizzata con deliberazione della G.R. n. 658 del 15 marzo 2010, trattandosi di spesa che trova copertura sui residui passivi connessi ad impegno assunto nel corso dell'esercizio finanziario precedente.

- Bilancio vincolato;
- Esercizio finanziario 2010;
- UPB SPESA: 5.2.1 "Programmazione e Integrazione"
- Capitolo di spesa: 785040 - Residui passivi 2009 - Bilancio di Previsione 2010
- Stanziamento: approvato con Del. G. R. n. 720/2008, così come confermato con Del. G.R. n. 1226 del 13 luglio 2009
- Impegno: effettuato con A.D. n. 87 del 29 luglio 2009

- **Importo somma da liquidare e pagare: euro 515.085,17**
- Causale dei pagamenti: *Finanziamento alle Province pugliesi per le attività della II annualità degli Osservatori Sociali Provinciali*
- Beneficiari:
 - PROVINCIA DI BARI - C.F. 80000110728
EURO 230.979,69
 - AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PER LA PROVINCIA BAT) - C.F. 06163200725
EURO 67.037,76
 - PROVINCIA DI BRINDISI - C.F. 80001390741
EURO 88.777,48
 - Provincia di Taranto - C. F. 800004930733
Euro 128.290,24
- Modalità di Pagamento: bonifico bancario presso i seguenti c/correnti bancari
 - PROVINCIA DI BARI - COD. IBAN
IT26H0101004197000001000041
AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PER LA PROVINCIA BAT) - COD. IBAN:
IT88X0101041723100000005599;
 - PROVINCIA DI BRINDISI - COD. IBAN
IT12Q0103015900000001693394
 - PROVINCIA DI TARANTO - COD. IBAN
IT39T0101004197000039000130
- Cod. SIOPE: 1532

Dichiarazioni e/o attestazioni:

- a) la spesa liquidata con il presente atto è disposta in conformità all'articolo 80 della vigente legge di contabilità regionale n. 28/2001 e s.m.i., ed è certa, liquida ed esigibile;
- b) l'erogazione disposta con il presente atto non è soggetta all'obbligo di verifica indicata all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, in quanto trattasi di liquidazione ad enti e organismi pubblici;
- c) non risultano, allo stato degli atti, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario;
- d) nulla osta al pagamento in favore del creditore della somma liquidata con il presente provvedimento;
- e) non ricorre l'applicazione della normativa antimafia;
- f) esiste disponibilità sui capitoli di spesa innanzi

g) trattasi di spesa dal cui mancato assolvimento potrebbero derivare danni patrimoniali certi e gravi all'ente ovvero grave nocumento alla collettività per quanto riguarda servizi di pubblica utilità ed interventi di sostegno istituzionale ovvero spese derivanti da adempimenti di leggi statali e regionali ovvero da contenziosi legali.

VISTO di Attestazione disponibilità finanziaria

La Dirigente di Settore
dr.ssa Anna Maria Candela

Tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato;
- **di prendere atto** della avvenuta presentazione dei piani di attività 2009-2010 degli Osservatori Sociali provinciali delle Province di: Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Taranto;
- **di liquidare e pagare** l'importo complessivo di Euro **515.085,17** a valere sul Cap. 785040 - UPB 5.2.1 - residui passivi 2009 - Bilancio finanziario 2010, a parziale discarico dell'impegno assunto con A.D. n. 87 del 29 luglio 2009, così distribuiti tra le Province in ottemperanza al riparto approvato con Del. G. R. n. 1226/2009:
 - PROVINCIA DI BARI - C.F. 80000110728 - EURO 230.979,69
 - AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PER LA PROVINCIA BAT) - C.F. 06163200725 - EURO 67.037,76
 - PROVINCIA DI BRINDISI - C.F. 80001390741 - EURO 88.777,48

PROVINCIA DI TARANTO - C. F. 800004930733 -
Euro 128.290,24

- di **rinviare** a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme spettanti alle Province di Foggia e Lecce, subordinatamente alla presentazione dei piani di attività per la II annualità degli OSP (2009-2010) da parte delle stesse Province, che non hanno ancora adempiuto;
- di **disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 13/1994;
- di **trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Ragioneria, per tutti gli adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento, redatto in duplice copia esemplare, si compone di n. 6 pagine e:

- diventerà esecutivo con l'apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità contabile, che ne attesti la copertura finanziaria;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della l.r. n. 7/1997 mediante pubblicazione all'Albo del Settore Programmazione e Integrazione, ove resterà affisso per n. 5 giorni consecutivi;
- verrà trasmesso al competente Ufficio Programmazione Sociale per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della l.r. n. 7/1997, ed in copia all'Assessore alla Solidarietà e all'Assessore al Bilancio e alla Programmazione.

La Dirigente
Servizio Programmazione Sociale
e Integrazione Sociosanitaria
Dr.sa Anna Maria Candela

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 12 aprile 2010, n. 69

PO FESR 2007-2013. Asse III. Linea 3.2, azione 3.2.1. Avviso Pubblico A.D. n. 59/2008 (BURP n. 119/2008). Adozione nuovo schema di Disciplinare, approvato con A.D. 44/2010 dell'AdG del PO FESR 2007-2013, ai fini dell'attuazione dei progetti ammessi provvisoriamente a finanziamento con A.D. 121, 122, 123 e 160 del 2009.

Il giorno 12 aprile 2010 in Bari, nella sede del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria dell'Assessorato alla Solidarietà,

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DR.SA ANNA MARIA CANDELA**

- visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 4, comma 2;
- vista la L.R. n. 7 del 04/02/1997, art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione n. 3261 del 28/07/1998;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella fattispecie, per l'Area di coordinamento POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA', tra cui il SERVIZIO Programmazione sociale e integrazione sociosanitaria;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1662 del 15/09/2009 di nomina del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;
- richiamato l'Atto Dirigenziale n. 96 del 23/09/2009 di organizzazione del Servizio Pro-

grammazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria:

- richiamata la determina dirigenziale n. 3 del 1 aprile 2010 del direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità che attribuisce alla dr.ssa Candela l'incarico ad interim di dirigente dell'Ufficio Programmazione Sociale.

VISTO che:

- con la DGR n. 146/2008, a seguito della Decisione della Commissione Europea C (2007) 5726 del 20/11/2007, è stato approvato il Programma Operativo (PO) per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Puglia;
- con DGR n. 165/2009 sono state approvate le "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013" redatto dall'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013;
- con DGR n. 1401/2009 è stato approvato il Piano Pluriennale di Attuazione 2007-2010 di Asse III del PO FESR 2007-2013, e con esso è stato approvato anche il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetto beneficiario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento nell'ambito dell'attuazione dell'Asse III - Linea 3.2 del PO FESR 2007-2013;
- con D.G.R. n. 651 del 9 marzo 2010, sono state approvate modificazioni, integrazioni e specificazioni alle Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR Puglia 2007 - 2013 di cui alla DGR n. 165/2009 già citata;
- con AD n. 44/2010 l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, responsabile della gestione finanziaria del Programma, ha approvato la Versione "O" del Manuale delle procedure dell'AdG del PO Puglia FESR 2007 - 2013 e dei relativi allegati, tra cui la nuova versione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetto beneficiario del contributo finanziario, al fine di garantire che i soggetti coinvolti nell'attuazione del P.O. seguano indirizzi unitari per la selezione, gestione e controllo delle operazioni cofinanziate dal Programma;

CONSIDERATO che:

- con AD n. 59/2008 è stato approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento di strutture e interventi sociali a carattere innovativo e sperimentale, finanziato con l'azione 3.2.1 della linea 3.2 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 24 luglio 2008;
- l'Avviso Pubblico suddetto ha previsto una disciplina delle spese ammissibili, in particolare lett. a) e b) dell'art. 5 dell'Avviso, più favorevole all'Amministrazione regionale rispetto a quanto previsto dall'art. 6 punto 4 dello schema di disciplinare approvato con AD 44/2010 dall'Autorità di Gestione e, in coerenza con tali previsioni sono stati elaborati i quadri economici dei progetti di investimento formulati dai soggetti proponenti sia in fase di elaborazione del livello di progettazione definitiva che in fase di elaborazione del livello di progettazione esecutiva;
- con Atto dirigenziale n. 50 del 27 aprile 2009 della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria si è preso atto degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti e delle domande di finanziamento presentate a valere sulle 4 linee di attività e di finanziamento del suddetto Avviso pubblico e sono state approvate le graduatorie provvisorie dei progetti presentati a valere sulla Linea AB pubblici, sulla Linea AB privati, sulla Linea C pubblici e sulla Linea C privati;
- con Atti Dirigenziali n. 121, 122, 123 e 160 del 2009 della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria è stato approvato lo scorrimento delle graduatorie definitive approvate con AD n. 84 del 27 luglio 2009 nell'ambito dell'Avviso suddetto a valere sulla Linea 3.2 - Azione 3.2.1 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013.

Pertanto, ai soli fini dell'attuazione degli interventi infrastrutturali ammessi provvisoriamente a finanziamento a seguito dello scorrimento suddetto delle graduatorie definitive di cui all'A.D. n. 84 del 27 luglio 2009 a valere sulle risorse dell'Azione 3.2.1 - Linea 3-2 - Asse III PO FESR 2007-2013, **si adotta lo schema di Disciplinare**, che si allega al presente atto per farne parte integrante, **regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetto benefi-**

ciario, che prende atto del testo approvato con AD n. 44/2010 dall'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, mantenendo inalterata la disciplina delle spese ammissibili di cui alla lett. a) e b) dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico (BURP n. 119/2008). Per quanto non specificato nello schema di Disciplinare di cui all'Allegato A al presente provvedimento, si applica quanto definito con Del. G.R. n. 1401/2009 (All. 3).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento ha natura meramente organizzativa e pertanto non comporta alcun mutamento qualitativo di natura o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

**LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SOCIALE
E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che si intende qui riportato;
2. di prendere atto dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetto beneficiario approvato dalla Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 con A.D. n. 44/2010;

3. di adottare, ai soli fini dell'attuazione degli interventi infrastrutturali ammessi provvisoriamente a finanziamento a seguito dello scorrimento suddetto delle graduatorie definitive di cui all'A.D. n. 84 del 27 luglio 2009 a valere sulle risorse dell'Azione 3.2.1 - Linea 3-2 - Asse III PO FESR 2007-2013, lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetto beneficiario, in coerenza con il testo approvato con AD n. 44/2010 dall'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, mantenendo inalterata la disciplina delle spese ammissibili di cui alla lett. a) e b) dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico (BURP 119/2008), così come riportato sub Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale. Per quanto non specificato nello schema di Disciplinare di cui all'Allegato A al presente provvedimento, si applica quanto definito con Del. G.R. n. 1401/2009 (All. 3);
4. di demandare al Responsabile della Linea 3.2 l'applicazione di quanto determinato con il presente provvedimento e la sottoscrizione del Disciplinare secondo lo schema allegato (Allegato A) con tutti i soggetti ammessi a finanziamento secondo quanto disposto con A.D. n. 121, 122, 123 e 160 del 2009;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di pubblicare il presente provvedimento, e relativo allegato, sul sito web ufficiale della Regione Puglia e sulla pagina web di "Puglia Sociale";
7. di notificare il presente provvedimento al Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, in quanto responsabile dell'Asse III del PO FESR 2007-2013.

Il presente provvedimento, redatto in duplice copia esemplare, si compone di n. 4 pagine, e da un allegato, composto da n. 9 pagine.


Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento viene notificato in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale, alla Ragioneria e al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del DPGR 161/2008.

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso il

Settore Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione

La Dirigente del Servizio
Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria
Dr.ssa Anna Maria Candela



REGIONE PUGLIA

STRUTTURA DI GESTIONE PO FERS 2007-2013
ASSE _____ - LINEA DI INTERVENTO _____



PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 - 2013

ASSE III - LINEA D'INTERVENTO 3.2

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E

.....

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO INFRASTRUTTURALE

.....

CODICE OPERAZIONE _____

Art. 1 – Oggetto del disciplinare

I rapporti tra la Regione Puglia e _____, soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sul Programma Operativo FESR Puglia 2007 – 2013 (di seguito Programma), Asse III Linea di intervento 3.2 – Azione 3.2.1 per l'importo provvisorio di € _____, a fronte di un investimento complessivo di € _____, per la realizzazione dell'intervento- Codice Operazione _____, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2 – Primi adempimenti del soggetto beneficiario

1. Il soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (gg. quindici) dalla data della ricezione del presente disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione della Linea di intervento 3.2 (di seguito Regione):

- a) il presente disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del Legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile unico del procedimento designato dal soggetto beneficiario stesso;
- b) i provvedimenti di copertura finanziaria, nel caso di cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario;
- c) il provvedimento di nomina del Responsabile unico del procedimento. Ogni successiva variazione del Responsabile del Procedimento deve essere comunicata alla Regione entro i successivi dieci giorni dalla variazione stessa.

2. Nel caso in cui nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2 il soggetto beneficiario non adempie al relativo obbligo, la Regione provvede alla revoca del contributo finanziario concesso, salvo motivato ritardo comunicato dal soggetto beneficiario entro lo stesso termine di 15 giorni.

Art. 3 – Obblighi del soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente disciplinare e, al fine di garantire il rispetto delle *Direttive concernenti le procedure di gestione*, si obbliga a:

- 1) attuare l'intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, le normative comunitarie in materia di concorrenza (appalti /perizie di variante), per l'affidamento sia dei servizi sia dei lavori, e in materia di ambiente (attivazione, ove prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di emissioni atmosfera; acquisizione, ove richiesto, di nulla osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione o nulla osta prescritto dalle normative vigenti);
- 3) garantire l'applicazione degli art. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di che trattasi;
- 4) rispettare le disposizioni di cui alla lett. d) dell'art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
- 5) iscrivere l'intervento al sistema CUP (codice unico di progetto), riferito ai seguenti parametri generali: Tipo di operazione: Natura; Tipologia , correlando lo stesso al codice locale corrispondente al Codice operazione _____;
- 6) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
- 7) applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;

8) provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione;

9) registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato;

10) anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione e omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del soggetto beneficiario;

11) presentare una relazione preliminare, relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dell'intervento, contenente comunque la rendicontazione delle spese sostenute, anche in assenza delle condizioni per avanzare la domanda di pagamento di cui al successivo art. 7, oltreché un report fotografico attestante l'avanzamento dei lavori e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui al precedente punto 2), e una conclusiva relazione finale, secondo lo schema già approvato con A.D. n. 59 del 26 marzo 2010;

12) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 31.12.2017, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione,

13) assicurare l'operatività dell'intervento entro il termine programmato in sede di istanza di ammissione a contribuzione finanziaria e comunque entro la chiusura procedurale del Programma [13) In caso di progetti generatori di entrata, fornire per i primi cinque anni di esercizio, la documentazione utile alla verifica dell'effettivo valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento].

Art. 4 – Cronoprogramma dell'intervento

1. Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma, così come proposto in sede di istanza di ammissione a contributo finanziario e confermato in sede di presentazione del progetto esecutivo/di dettaglio, preliminarmente alla sottoscrizione del presente disciplinare:

a) eventuale completamento delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento entro giorni _____ dalla sottoscrizione del presente disciplinare;

b) definizione delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro giorni _____ dalla sottoscrizione del presente disciplinare;

c) avvio procedura per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro i successivi giorni _____;

d) assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, entro i successivi giorni _____;

e) avvio concreto delle attività entro i successivi giorni _____;

f) realizzazione dell'intervento entro i successivi giorni _____;

g) operatività dell'intervento entro i successivi giorni _____.

2. Per ciascuno dei tempi previsti dalle precedenti lettere da a) a g), il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti probanti.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni ovvero dalle rendicontazioni trimestrali di cui ai successivi articoli 8 e 9, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente

assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento in complessivi giorni _____, così come indicato dal soggetto beneficiario nell'istanza di accesso al contributo finanziario, ovvero nei termini di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei tempi programmati.

4. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 5 – Contributo finanziario definitivo

1. A seguito dell'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori/servizi/forniture, il soggetto beneficiario trasmette alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione della gara di appalto, unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato, redatto – per quanto attiene le spese ammissibili - con i criteri di cui al successivo art. 6.

2. A seguito di tale trasmissione la Regione provvede all'emissione dell'atto definitivo di concessione del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto

[3 In caso di progetti generatori di entrate, il contributo finanziario definitivo è soggetto ad ulteriore ricalcolo sulla base della verifica dell'effettivo valore attuale dei proventi netti generati dal progetto nei primi cinque anni di esercizio].

Art. 6 – Spese ammissibili

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.

2. Eventuali perizie di variante, oltre il limite del 10% di cui alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, così come definite nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici, costituiscono una nuova operazione di ammissione a contribuzione finanziaria.

3. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite, nel rispetto del DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", nel Programma pluriennale di attuazione dell'Asse III Linea di intervento 3.2 – Azione 3.2.1 vigente al momento dell'avvio del bando/avviso pubblico per la selezione delle operazioni da ammettere a contribuzione finanziaria.

In particolare, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- esecuzione dei lavori, degli impianti, delle forniture e dei servizi connessi all'esecuzione stessa;
- acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell'opera nei limiti di quanto previsto ai successivi punti 5 e 6
- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, finalizzate all'esecuzione delle opere)
- spese generali
- ogni altra spesa già prevista come ammissibile con il Regolamento Regionale n. 27 del 1° dicembre 2010.

4. Per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci: spese necessarie per attività preliminari, spese di gara (commissioni aggiudicatrici), spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal capitolato speciale d'appalto, spese per progettazione, dell'opera, direzione lavori, coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione delle Relazioni geologiche, imprevisti. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo complessivo del 10% dell'investimento complessivo

ammissibile, nel rispetto di quanto già previsto dall'Avviso pubblico approvato con A.D. n. 59 del 14 luglio 2008 (pubblicato sul BURP n. 119(2008).

5. Le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale del contributo definitivamente erogato, *[da applicare norma particolare nel caso di operazioni di tutela ambientale, disciplinate dall'art. 5 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196]*

6. Le spese per acquisto di edifici già costruiti sono ammissibili purché siano direttamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura in questione ed esclusivamente nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196, (ove previsto dal Piano Pluriennale di Attuazione dell'Asse di riferimento).

7. Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista né necessarie alla redazione della Relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto beneficiario, non possono superare il ____ % della spesa totale ammissibile dell'operazione *[in relazione alla specificità dell'operazione, indicare una percentuale massimo fino al 3%, salvo nel caso di operazioni di tutela ambientale, dove in relazione alla tipologia di intervento tale percentuale può essere superiore]*.

8. Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del soggetto beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi 4-5-6 e 7 resteranno a carico del soggetto beneficiario.

9. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

10. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

11. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità *[da applicare modalità specifiche in caso di particolari condizioni e peculiarità dell'operazione ammessa a contribuzione finanziaria, previa intesa con il Responsabile di Asse e con l'Autorità di gestione]* :

- erogazione dell'anticipazione del ____% dell'importo del contributo finanziario provvisorio a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
 - attestazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara di appalto,
 - presentazione della relazione preliminare, debitamente documentata, redatta sulla base delle indicazioni di cui al successivo articolo 9 - presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo finanziario provvisorio.

Detta anticipazione è finalizzata in via prioritaria all'eventuale applicazione da parte del soggetto beneficiario delle previsioni di cui all'art. 2 – comma 91 della legge n. 662/1996 concernenti le anticipazioni contrattuali.

[L'anticipazione a favore del beneficiario finale allo stato è parametrata al 5% del contributo finanziario provvisorio, in relazione all'art. 2 – comma 91 della legge n. 662/1996, potrà essere aggiornata, previa specifica disposizione dell'Autorità di gestione, in relazione alle eventuali intervenute modificazioni delle normative nazionali.]

- erogazione successiva pari complessivamente al 35% del contributo finanziario definitivo sottratto l'importo di cui all'anticipazione di cui al punto precedente, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
 - comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento,
 - presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara,
 - attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori,

- inoltro di copia del contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario,
- comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario,
- attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
- presentazione di domanda di pagamento;
- erogazioni successive pari al 30% del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione,
 - presentazione delle relazioni trimestrali di cui al successivo art. 9,
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, presentazione della relazione finale di cui al successivo art. 9, aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato e presentazione di domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

2. Le erogazioni, salvo le prime due, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.

3. L'intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile: "*Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Puglia FESR 2007-2013 – Obiettivo Convergenza – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____*".

4. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, il Responsabile di Linea si interviene procederà, ai sensi e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 9 e dell'art. 14, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.

Art. 8 Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare con cadenza trimestrale, unitamente alla relazione di cui al successivo art. 9, le spese effettivamente sostenute, tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, nonché mediante supporto cartaceo, nonché a registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato.

2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
- sono state adempite tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;

- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
 - non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura).
3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, le seguenti ulteriori dichiarazioni:
- attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento.
 - il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Linea di intervento prefissati;
 - altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 9 Monitoraggio

1. Il soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione dalla Regione, sia su supporto cartaceo, salvo diverse successive disposizioni della Regione.

2. Come già indicato all'art. 3 num. 10, il soggetto beneficiario si obbliga a presentare, oltre alle specifiche comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 4, specifiche relazioni sullo stato di avanzamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario.

In particolare:

- una relazione preliminare, redatta secondo la scheda informativa contenuta su MIRweb [nelle more del perfezionamento sul MIRweb: redatta sulla base della scheda informativa pubblicata sul sito web della Regione www.regione.puglia.it] e debitamente documentata, riferita alle procedure ambientali e alle modalità e fasi di espletamento delle procedure di gara,
 - relazioni periodiche quadrimestrali, contenenti, tra l'altro, la relativa rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, oltreché un report fotografico attestante l'avanzamento dei lavori e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità, redatte tenendo conto della scheda informativa fornita su MIRweb, riferite alle tipologie di spesa sostenute nella realizzazione dell'intervento,
 - una relazione finale contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito all'esecuzione del contratto, al rispetto degli obblighi contrattuali ed alle eventuali modifiche del contratto intervenute.
3. In assenza di avanzamento della spesa rispetto al quadrimestre precedente, il soggetto beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
4. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca dell'ammissione a finanziamento e al recupero delle eventuali somme già versate.
5. La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio, per via telematica e su supporto cartaceo, costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote del contributo finanziario, così come definite dal precedente art. 7.

Art. 10 – Controlli e verifiche

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.

3. Come già indicato all'art. 3 num. 11, il soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato al comma 3 dell'art. 7, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 31.12.2017, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.

4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 11 – Collaudi

1. L'intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e termini di cui al decreto legislativo n. 163 del 12.04.06 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni della l.r. n. 13/2001 ove compatibili con la norma nazionale e comunitaria.

Art. 12 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

2. Il soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.

3. I dati generali relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 13 - Stabilità dell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006, le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico

b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.

Art. 14 – Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

3. Nel caso di revoca il soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.

4. E' facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del soggetto beneficiario.

Art. 15 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea.

Bari, _____

Per il soggetto beneficiario,
il legale rappresentante o il RUP delegato _____

Per la Regione Puglia, il Responsabile della Linea di intervento 3.2,

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

REGIONE PUGLIA SERVIZIO AFFARI GENERALI

Avviso di gara per l'affidamento mediante procedura aperta "Servizi di assistenza tecnica e supporto alle attività, connesse all'applicazione dei Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/06, dell'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale Puglia Obiettivo Convergenza 2007/2013 FESR e FSE".

1. Amministrazione Appaltante

Regione Puglia

Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Affari Generali

Viale Caduti di tutte le Guerre n. 15 70126 BARI

Dr.ssa Raffaella Ruccia

r.ruccia@regione.puglia.it

080.5404075 fax 0805403473

2. Oggetto dell'Appalto: Servizi di assistenza tecnica e supporto alle attività, connesse all'applicazione dei Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/06, dell'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale Puglia Obiettivo Convergenza 2007/2013 FESR e FSE".**3. Modalità di svolgimento dell'appalto**

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei lavori sono descritte nel bando integrale pubblicato sulla GURI, nel disciplinare di gara e nella documentazione allo stesso allegata.

4. Procedura di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D. Lgs. n. 163/06.

Procedura Aperta con aggiudicazione anche in caso di offerta unica.

5. Luogo di esecuzione e importo dell'appalto

Territorio della Regione. Importo a base di gara euro 3.300.000,00 al netto dell'IVA.

6. CPV : Vocabolario Principale: 79000000**7. Termine di esecuzione:** dalla data di stipula del contratto ed avrà la durata di 36 mesi.**8. Finanziamento:** vedi disciplinare di gara e relativi allegati.**9. Cauzione:** vedi disciplinare di gara e relativi allegati.**10. Riserve**

Sono ammesse a partecipare alle procedure di gara per l'affidamento del contratto di servizi in oggetto, le Società e le imprese individuali, in forma singola o associate (secondo le modalità meglio indicate al disciplinare di gara) iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o, per i cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. n. 163/2006, ed aventi per oggetto la prestazione delle tipologie di servizi oggetto del presente bando.

Sono ammesse a partecipare alle procedure di gara per l'affidamento del contratto di servizi in oggetto, le Società e le imprese individuali, in forma singola o associate in raggruppamenti temporanei di concorrenti oppure in consorzi ordinari di concorrenti (o che dichiarino di volersi associare in raggruppamento temporaneo oppure in consorzio ordinario) nei modi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Sono escluse dalla gara le Società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali Enti, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con Legge 4 agosto 2006, n.248.

Non possono partecipare alla gara - se non a mezzo di offerta comune - concorrenti fra i quali sussistono legami di collegamento e controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

Sono esclusi, inoltre, dalla gara i concorrenti le cui relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale.

E' fatto altresì divieto di partecipare alla gara ai concorrenti aventi identico legale rappresentante, pena l'esclusione dalla stessa di ciascuno di essi.

Nel caso in cui si dovesse accertare - sulla base di univoci elementi - la partecipazione simultanea alla gara, a mezzo di offerte distinte, da parte di concorrenti fra i quali sussistano tali legami, le relative offerte saranno escluse dalla gara.

11. Richiesta documenti: i documenti e/o i chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo indicato al punto 1 entro e non oltre le ore **12,00** del **14.05.2010**. I chiarimenti saranno pubblicati sul sito www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it entro le ore 12,00 del giorno **17.05.2010**.

12. Domande di partecipazione

Le domande in plico chiuso recante la dicitura **“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ, CONNESSE ALL’APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE) 1083/2006 E 1828/06, DELL’AUTORITÀ DI AUDIT DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PUGLIA OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 FESR E FSE. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA ore 12 del 24.05.2010. NON APRIRE.”** dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **24.05.2010** all'indirizzo indicato al punto 1

La seduta pubblica, per l'apertura dei plichi è stabilita alle ore **9,30** del giorno **28.05.2010**

13. Responsabile Procedimento

per la procedura di gara: **dr. Nicola Lopane, dirigente Servizio Affari Generali, tel. 0805404251, fax 0805404071, e-mail: n.lopane@regione.puglia.it**

per la gestione del contratto: **Maria Amendolara - Area Presidenza e Relazioni Istituzionali, Servizio Controllo Strategico, Ufficio**

Controllo e Verifica politiche comunitarie - tel. 0805406330, fax 0805406329, e-mail: m.amendolara@regione.puglia.it

14. Altre Informazioni

Il Bando, il Disciplinare e i documenti complementari sono disponibili sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it - www.empulia.it

Appalto indetto con determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Affari Generali n. 80/2010 (art. 55, comma 3, d. lgs. n. 163 del 2006).

Per l'espletamento del presente appalto non sono previsti oneri per la sicurezza.

Codice CIG: 0461439780

Data di invio alla GUUE: 31. 03 .2010

Il Dirigente
Servizio Affari Generali
Dr. Nicola Lopane

ASL BA BARI

Bando di gara per lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma della struttura sanitaria ex INAM DSS 13 di Gioia del Colle.

Denominazione dell'appalto: Appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma della Struttura Sanitaria ex INAM di Gioia del Colle. CIG: 0459161FAO.

Tipo di gara: Procedura aperta per sola esecuzione.

Luogo di esecuzione lavori: Immobile ex INAM DSS 13 - Comune di Gioia del Colle. Importo appalto (appalto con corrispettivo a corpo): euro 694.104,59 (compreso oneri sicurezza).

Oneri di sicurezza: euro 30.000,00 (non soggetti a ribasso).

Importo appalto soggetto a ribasso di gara: euro 664.104,59.

Categorie di cui si costituisce l'opera (DPR 34/00): OG1 euro 447.690,15 (prevalente, qualificazione obbligatoria), OG 11 euro 216.414,44 (scorporabile, qualificazione obbligatoria, subappaltabile max. 30%).

Termine esecuzione lavori: 365 giorni naturali consecutivi.

Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso, mediante ribasso sull'importo a corpo dei lavori posto a base di gara (art. 82, c.2, lett. b, DLgs 163/06), con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (c. 1, art. 86 e c. 9, art. 122, del DLgs 163/06).

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 10.05.2010 ora: 13, presso ASL BA - AREA GESTIONE TECNICA, S.P. 237 Putignano-Noci, San Michele in Monte Laureto.

Disponibilità Bando e Disciplinare di gara: Area Gestione Tecnica come sopra, tel 080 4050289 fax 080 4050288, sito stazione appaltante

www.asl.bari.it, sito Ministero Infrastrutture

www.serviziocontrattipubblici.it.

RUP: Ing. Francesco La Volpe, Area Gestione Tecnica ASL BA.

Data Pubblicazione GURI: 09.04.2010.

Il Direttore Area Gestione Tecnica
Ing. Sebastiano Carbonara

ASL BA BARI

Bando di gara per lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma della struttura sanitaria ex INAM DSS 14 di Putignano.

Denominazione dell'appalto: Appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma della Struttura Sanitaria ex INAM DSS 14 di Putignano. CIG: 045916963D.

Tipo di gara: Procedura aperta per sola esecuzione.

Luogo di esecuzione lavori: Immobile ex INAM DSS 14 - Comune di Putignano.

Importo appalto (appalto con corrispettivo a corpo): euro 755.196,26 (compreso oneri sicurezza).

Oneri di sicurezza: euro 30.000,00 (non soggetti a ribasso).

Importo appalto soggetto a ribasso di gara: euro 725.196,26.

Categorie di cui si costituisce l'opera (DPR 34/00): OG1 euro 414.705,08 (prevalente, qualificazione obbligatoria), OG 11 euro 310.451,18 (scorporabile, qualificazione obbligatoria, subappaltabile max. 30%).

Termine esecuzione lavori: 365 giorni naturali consecutivi.

Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso, mediante ribasso sull'importo a corpo dei lavori posto a base di gara (art. 82, c.2, lett. b, DLgs 163/06), con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (comma 1, art. 86 e c.9, art. 122, del DLgs 163/06).

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 14.05.2010 ora: 13, presso ASL BA, AREA GESTIONE TECNICA, S.P. 237 Putignano-Noci, San Michele in Monte Laureto. Disponibilità Bando e Disciplinare di gara: Area Gestione Tecnica come sopra, tel 080.4050289 fax 080 4050288, sito internet stazione appaltante www.asl.bari.it, Ministero Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it.

Responsabile unico procedimento: Ing. Francesco La Volpe - Area Gestione Tecnica ASL BA.

Data Pubblicazione GURI 09.04.2010.

Il Direttore Area Gestione Tecnica
Ing. Sebastiano Carbonara

ASL BA BARI

Bando di gara per lavori di ristrutturazione di adeguamento e sistemazione dell'immobile del Presidio Territoriale DSS 10 di Adelfia.

Denominazione dell'appalto: Appalto per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e sistemazione dell'immobile sede del Presidio Territoriale DSS 10 di Adelfia (BA). CIG 0462049EE1.

Tipo di gara: Procedura aperta per sola esecuzione.

Luogo di esecuzione lavori: Immobile sede del presidio territoriale del DSS 10 - Comune di ADELFA (BA).

Importo appalto (appalto con corrispettivo a corpo): euro 575.000,00 (compreso oneri sicurezza).

Oneri di sicurezza: euro 25.000,00 (non soggetti a ribasso).

Importo appalto soggetto a ribasso di gara: euro 550.000,00.

Cat. di cui si costituisce l'opera (DPR 34/2000): OG11 euro 335.400,00 (prevalente, qualificazione obbligatoria), OG1 euro 214.600,00 (scorporabile, qualificazione obbligatoria, subappaltabile max. 30%).

Termine esecuzione lavori: 300 gg. naturali consecutivi.

Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso, mediante ribasso sull'importo a corpo dei lavori posto a base di gara (art. 82, co.2, lett. b, D.Lgs.163/06), con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (co.1, art.86 e co.9, art. 122, del D.Lgs. 163/06).

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 12.05.2010 ora: 13, c/o ASL BA, Via Lungomare Starita 6, 70123 BARI.

Sopralluogo obbligatorio. Disponibilità Bando e Disciplinare di gara: Area Gestione Tecnica c/o Ospedale "Di Venere", Via Ospedale Di Venere 1, Bari Carbonara, tel. 080 5015963 fax 080 5015940, www.asl.bari.it, sito internet Ministero Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it.

RUP: Ing. Sebastiano Carbonara, Area Gestione Tecnica ASL BA.

Pubblicazione GURI: 12.04.2010.

Il Direttore Area Gestione Tecnica
Ing. Sebastiano Carbonara

ASL BAT ANDRIA

Avviso pubblico per l'affidamento della manutenzione delle aree a verde dell'ospedale R. Dimiccoli di Barletta.

L'Azienda Sanitaria Locale BAT intende affidare

ad Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri soggetti privati la manutenzione delle aree a verde dell'Ospedale "R. Dimiccoli" di Barletta, per migliorare lo standard conservativo ed estetico.

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla procedura aperta, secondo lo schema allegato all'avviso, in busta chiusa, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione delle offerte è consultabile sul sito web dell'ASL BAT www.auslbatuno.it e all'Albo dell'Azienda in Via Fornaci, 201, Andria nelle ore d'ufficio.

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

Avviso di gara per lavori di adeguamento della rete di fognatura pluviale zona sud-ovest dell'abitato.

Si rende noto che in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 181 del 10/03/2010, è indetta una gara per l'appalto dei Lavori di adeguamento della rete di fognatura pluviale nella zona sud-ovest dell'abitato.

Procedura di gara: aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006;

- descrizione: realizzazione di tronchi di fognatura pluviale e recapito finale di raccolta;
- luogo di esecuzione: Comune di Ceglie M.ca (Br) - zona sud/ovest;
- importo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 1.085.963,86;
- categoria prevalente: "OG6" - classifica III;
- modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura;
- termine di esecuzione: gg 360 (trecentosessanta giorni);
- termine di presentazione offerte: le ore 12.00 del giorno 18/05/2010;
- apertura delle offerte: il giorno 19/05/2010 alle ore 9,00;

- finanziamento: i lavori sono finanziati con fondi Regionali rivenienti dal POR Puglia, misura 1.1 Az. 5 e con fondi propri di bilancio;
- soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006 in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare;
- criterio di aggiudicazione: mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'ad. 83 del D.Lgs n. 163/2006
- documentazione: tutta la documentazione tecnica ed amministrativa visibile c/o l'ufficio tecnico comunale.
- Codice CIG 0444339822 - Codice CUP J13J0000010006

Il Bando integrale, unitamente al disciplinare ed ai modelli previsti per la partecipazione alla gara, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Ceglie Messapica e sono presenti sui siti:

www.comune.ceglie-messapica.br.it e

www.serviziocontrattipubblici.it

Responsabile del procedimento: Ing. Giovanni Chiatti - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ceglie M.ca - tel. 0831.387209

Ceglie Messapica, lì 02/04/2010

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Chiatti

COMUNE DI PUTIGNANO

Avviso di gara per la fornitura quotidiana di specialità medicinali occorrenti alla farmacia Comunale.

I.1) Comune di Putignano - Via Roma n. 8 - 70017 - Putignano (BA) informazioni e documentazione: Sede Farmacia Tel. e Fax 080/4911513 - e-mail:

farmaciacomunale@comune.putignano.ba.it

Tel. 080/4056241 - Fax 080/9902047

e.belviso@comune.putignano.ba.it;

II.1.5) OGGETTO: Fornitura quotidiana di specialità medicinali, S.O.P., O.T.C., parafarmaco e quant'altro occorrente alla Farmacia Comunale di Putignano.

II.2.1) L'importo complessivo presunto della fornitura triennale è pari a euro 2.340.000,00 IVA esclusa, di cui l'80% (euro 1.872.000,00) sarà assegnato al miglior offerente ed il 20% (euro 468.000,00) al secondo miglior classificato; non sono ammesse offerte parziali.

II.3) Durata appalto: Inizio 01/07/2010 e termine il 30/06/2013.

IV.1.1) Procedura aperta.

IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 24/05/2010 ore 13.00;

IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 26/05/2010 ore 10.00;

VI.3) Per quanto ivi non indicato si veda il bando integrale e allegati disponibili su:
www.comune.putignano.ba.it;

VI.5) INVIO ALL'UPUUE: 29.03.10

Il Dirigente Settore Farmacia
Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Teresa Laera

Concorsi

REGIONE PUGLIA - ADISU - ASSESSORATO AL DIRITTO ALLO STUDIO

Avviso pubblico per la concessione di contributi sotto forma di borse di ricerca in favore di giovani laureati pugliesi sostegno di attività di ricerca in collaborazione internazionale.

Art. 1 (Tipologia di intervento)

La Regione Puglia, in attuazione di quanto pre-

visto dall'art. 15 della L.R. n. 17 del 02/12/2005, dall'art. 12, comma 3, dello Statuto Regionale e di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2288 del 24/11/2009, intende sostenere il perfezionamento professionale e scientifico dei giovani laureati pugliesi impegnati in attività internazionali di ricerca.

L'intervento è realizzato dalla Regione Puglia per il tramite dell'Agenzia per il Diritto allo Studio e consiste, ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, comma 1 - lett.a), della L.R. n. 18 del 27/06/2007, nella concessione di contributi per attività di ricerca post-lauream in favore dei giovani laureati pugliesi.

A tal uopo, è stanziato il complessivo importo di euro 400.000,00.

Art. 2 (Finalità)

La concessione dei contributi ha la finalità di favorire il perfezionamento professionale e scientifico dei giovani laureati pugliesi, in possesso di un eccellente curriculum vitae et studiorum, assegnando loro un parziale sostegno - finalizzato a brevi periodi di ricerca all'estero in aree diverse da quella medica- per poter completare attività di ricerca scientifica di elevato profilo, già in corso di collaborazione con realtà accademiche e di ricerca straniere qualificate in campo internazionale,

L'intento è quello di favorire la formazione di una nuova generazione di studiosi in grado di sviluppare progetti di ricerca originali e indipendenti e di rafforzare la collaborazione con Università ed istituzioni di ricerca estere.

Sarà finanziata e, così, incentivata la mobilità di giovani laureati pugliesi, per brevi periodi ricerca all'estero, verso istituzioni universitarie e centri di ricerca stranieri.

Il sostegno regionale di cui al successivo art. 4 servirà a coprire, parzialmente, le sole spese di soggiorno e viaggio sopportate esclusivamente per il raggiungimento e la permanenza presso il centro di ricerca prescelto, nel periodo considerato, al fine di favorire il completamento dell'attività proposta.

Art.3

(Requisiti soggettivi per l'ammissibilità)

Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti che:

1. non abbiano ancora compiuto 40 anni;
2. siano in possesso della cittadinanza italiana;
3. siano iscritti nelle liste elettorali;
4. non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso;
5. risultino residenti in Puglia da almeno 5 anni oppure, purché abbiano avuto la residenza in Puglia per almeno 25 anni, l'abbiano trasferita altrove da non più di 5 anni;
6. siano dottori di ricerca ovvero dottorandi di ricerca ovvero siano stati o siano titolari di assegno di ricerca presso Università e istituti AFAM. Sono, in ogni caso, esclusi i dipendenti di aziende pubbliche e/o private.
7. siano in possesso di idonea documentazione che attesti l'attività di ricerca nell'ambito della quale si propone l'istanza di candidatura al finanziamento regionale, secondo quanto specificato all'art. 5.

Ogni candidato potrà presentare domanda per un solo contributo; in caso contrario, sarà considerata valida la sola domanda presentata per prima.

Art. 4 (Durata della permanenza all'estero per attività di ricerca e importo del contributo)

L'importo del contributo è collegato alla permanenza all'estero dei soggetti richiedenti, per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

L'importo massimo concedibile del contributo è pari a euro 10.000,00 lordi e coprirà le spese di permanenza all'estero. Tale permanenza non potrà essere superiore, in ogni caso, a sei mesi continuativi, non rinnovabili. Potranno essere ammesse a finanziamento, tuttavia, attività di ricerca svolte all'estero di durata inferiore a 6 mesi; in tal caso, la borsa sarà attribuita nelle seguenti misure:

- 1.650,00 lordi per attività di durata pari a 1 mese continuativo;
- 3.350,00 lordi per attività di durata pari a 2 mesi continuativi;
- 5.000,00 lordi per attività di durata pari a 3 mesi continuativi;
- 6.650,00 lordi per attività di durata pari a 4 mesi continuativi;
- 8.350,00 lordi per attività di durata pari a 5 mesi continuativi;

Il contributo regionale dovrà essere utilizzato nell'arco temporale in cui viene effettuato il soggiorno all'estero, così come indicato nella domanda.

Il contributo regionale ha carattere onnicomprensivo di qualsiasi onere (spese di viaggio, permessi di ingresso e soggiorno, progetto di ricerca, vitto, alloggio, assicurazione sanitaria/R.C./infortuni, preparazione linguistica, ecc.) ed è concesso a parziale copertura; la Regione Puglia, pertanto, non sosterrà alcun ulteriore onere aggiuntivo, anche di carattere assicurativo e fiscale. I contributi non comportano e non comporteranno alcun trattamento previdenziale.

I beneficiari provvederanno a loro cura e spese alla stipula di ogni necessaria polizza assicurativa, ivi compresa quella eventualmente richiesta dalla struttura ospitante.

L'importo lordo del contributo, come sopra determinato, sarà assoggettato alla legislazione vigente in materia fiscale.

Art. 5 (Domanda di partecipazione e ammissibilità)

La contribuzione regionale a sostegno dell'attività di ricerca internazionale proposta avverrà a seguito di presentazione di apposita domanda - da valere anche quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazioni ivi richiamate - da parte degli interessati in possesso dei requisiti per l'ammissibilità e per la concessione di cui all'art. 3 del presente avviso, debitamente firmata a pena di esclusione.

Nella domanda per l'ottenimento del contributo i giovani laureati pugliesi devono fornire, a pena di esclusione, le seguenti informazioni, secondo quanto previsto nell'allegato "A" al presente avviso:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, comune di iscrizione nelle liste elettorali, luogo di residenza in un comune della Regione Puglia e relativa decorrenza ovvero vicende anagrafiche degli ultimi 25 anni, qualora la residenza sia stata trasferita fuori dal territorio regionale da non più di 5 anni;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine al proprio status di dottorando di ricerca, di dottore di ricerca, di assegnista di ricerca presso Università o istituzioni AFAM;

- Elezione di domicilio per tutte le comunicazioni riguardanti il presente avviso ovvero esplicita indicazione dell'indirizzo presso il quale dovranno essere inviate (in mancanza, ogni comunicazione sarà inviata presso il luogo di residenza dichiarato nella domanda), nonché indicazione delle modalità di riscossione del contributo (coordinate bancarie complete di codice IBAN della Banca/Posta presso cui risulta titolare di conto corrente bancario o richiesta di assegno circolare n.t.);
- Denominazione del progetto di ricerca in corso, soggetti internazionali partecipanti, data di avvio e di presumibile conclusione del progetto, contenuti scientifici, contenuti specifici dell'attività di ricerca del candidato, indicazione dei motivi che rendono utile per l'attività di ricerca recarsi all'estero, della sede presso cui si desidera recarsi, dell'esatto periodo di permanenza (da 1 a 6 mesi massimo) all'estero, per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- Impegno a rendicontare analiticamente il contributo ottenuto unitamente a idonea documentazione in originale in ordine alle spese sostenute nel periodo di riferimento.

Alla domanda il candidato, a pena di esclusione, dovrà allegare:

- a) curriculum studiorum e professionale in formato europeo con la indicazione dei titoli accademici e professionali posseduti, la eventuale iscrizione ad Albi professionali, i titoli post-lauream conseguiti e gli altri progetti di ricerca realizzati o ai quali ha partecipato, le pubblicazioni scientifiche, le relazioni a convegni, ecc..
- b) una scheda relativa al progetto di ricerca in corso, i soggetti internazionali partecipanti, le fonti di finanziamento, il programma delle attività con indicazione della data di avvio e termine, i risultati attesi.
- c) Lettera di accreditamento e di accettazione incondizionata da parte della struttura di ricerca ospitante, per la quale si propone l'istanza di candidatura, che attesti sia le attività di ricerca in collaborazione con il richiedente già in corso al momento dell'emanazione del presente avviso, sia l'utilità della permanenza. La precitata lettera deve essere redatta, firmata e timbrata dal responsabile straniero del percorso prescelto su

carta intestata dell'organismo ospitante; inoltre, dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità e deve essere conforme a quanto dichiarato dal candidato nella domanda.

- d) Traduzione di tutti i documenti presentati in lingua straniera.
- e) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta che il finanziamento regionale coprirà solo le spese che non sono state già finanziate da altri soggetti o coperte da altra borsa.
- f) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine al proprio status di dottorando di ricerca, di dottore di ricerca, di assegnista di ricerca presso Università o istituzioni AFAM;
- g) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, controfirmata in originale.

L'assenza all'interno del plico anche di una sola delle dichiarazioni e dei documenti richiesti, tutti in originale o in copia conforme, così come la discordanza tra gli elementi attestanti i requisiti di ammissibilità nella domanda di partecipazione e quelli contenuti negli altri documenti previsti, comporterà l'esclusione del candidato.

La mancanza di informazioni chiare e univoche necessarie alla valutazione del progetto, del percorso e del curriculum, invece, potrà comportare la impropria valutazione e la conseguente insindacabile esclusione della domanda.

I documenti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da idonea traduzione in lingua italiana; la mancata presentazione della traduzione in lingua italiana non consentirà di considerare il documento e potrà comportare la possibile esclusione del candidato. La veridicità della traduzione potrà essere attestata direttamente dal candidato sotto la propria responsabilità.

Non sono ammissibili le domande:

- pervenute oltre i termini di validità del presente avviso;
- prive di firma o della copia del documento di identità in corso di validità regolarmente controfirmata;
- prive della documentazione obbligatoria richiesta nei modi e nei termini indicati nel presente avviso;

- proposte da candidati che hanno già presentato altra domanda a valere sul presente avviso. In tal caso, infatti, sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima;
- pervenute entro i termini stabiliti ma successivamente all'avvenuto raggiungimento del limite massimo di finanziamento disposto con D.G.R. n. 2288/2009 e riportato all'art. 1 del presente avviso;
- non rispettose anche di una sola delle prescrizioni previste dal presente avviso.

Le richieste che supereranno la fase di ammissibilità descritta saranno, secondo la procedura a sportello, direttamente ammesse a finanziamento da parte dell'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Puglia, conformemente alle normative vigenti.

L'ammissibilità dell'attività proposta per ciascun contributo si concluderà, di norma, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, salvo che il numero e la complessità delle istanze pervenute non giustifichi tempi più lunghi.

I contributi saranno assegnati in ordine di presentazione e fino all'esaurimento dei fondi disponibili indicati all'art. 1.

Le sole domande ammesse, con indicazione dell'attività di ricerca da svolgere, saranno pubblicate sul sito ufficiale dell'ADISU-Puglia (www.adisu-puglia.it, all'area ADISU Informa) e, al termine dell'intera procedura di ammissibilità, sul sito istituzionale della Regione Puglia

(www.regione.puglia.it). La pubblicazione costituirà notifica a tutti i beneficiari ed eventuali informazioni dovranno essere acquisite, a cura degli interessati, esclusivamente presso la sede dell'Adisu Puglia. Le domande non ammesse non saranno pubblicate e di esse sarà data apposita comunicazione individuale al richiedente con indicazione del motivo di esclusione.

Art. 6

(Presentazione delle domande)

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta libera, secondo il fac-simile allegato al presente Avviso ("allegato A"), datata e sottoscritta in originale dal candidato e dovrà essere indirizzata all'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Direzione Generale, Via G.

Fortunato, 4/g, 70125 Bari, a far data dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'ADISU Puglia, all'area ADISU Informa, sul sito istituzionale della Regione Puglia alla voce "URP comunica" e all'albo dell'ADISU Puglia e del Servizio Scuola Università e Ricerca della Regione Puglia, via Gobetti, 26 - Bari.

La domanda di partecipazione e tutti i documenti richiesti dovranno pervenire in busta chiusa ovvero potranno essere inviati tramite il servizio postale (o altro servizio autorizzato), oppure consegnati a mano presso gli uffici dell'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario, che rilascerà apposita ricevuta, ai seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Sul plico devono risultare, a pena di esclusione, le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del candidato e la dicitura "*Domanda di contributo per attività di ricerca in collaborazione internazionale - anno 2010*".

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la domanda non giungesse a destinazione, non potrà essere presa in considerazione, precisandosi, al proposito, che non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data di ricezione da parte dell'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio.

La procedura si chiuderà entro il termine finale del **31 luglio 2010**, salvo che non vengano ad esaurirsi i fondi messi a disposizione prima della suddetta scadenza.

Art. 7 (Procedura)

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005 e degli articoli 3, lettera a), e 7 della L.R. n. 18 del 27 giugno 2007, la procedura di cui al presente Avviso sarà espletata dall'ADISU-Puglia, Agenzia strumentale della Regione Puglia in materia di interventi in favore del Diritto allo Studio Universitario, in stretta collaborazione con l'Assessorato al Sud e al Diritto allo Studio. La procedura dell'accoglimento delle domande, secondo la presentazione a sportello, della verifica della loro ammissibilità e

di ogni adempimento successivo sarà affidata a una commissione, costituita da tre commissari in rappresentanza dell'ADISU Puglia e della Regione Puglia.

La procedura che sarà seguita prevede:

- accoglimento della presentazione delle domande corredate dai documenti, secondo le prescrizioni del presente avviso;
- istruttoria delle domande entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione, salvo che il numero e la complessità delle istanze pervenute non giustifichi tempi più lunghi;
- pubblicazione progressiva delle domande ammesse e delle attività finanziate;
- assegnazione del finanziamento, entro i limiti di cui all'art. 4 del presente avviso, alle attività relative ai progetti presentati e regolarmente ammessi, sino al raggiungimento del limite di stanziamento regionale complessivo di cui all'art. 1 (euro 400.000,00), che produrrà la chiusura dello sportello e la esclusione delle domande successivamente presentate in esubero a tale importo;
- sottoscrizione di contratti e/o convenzioni che disciplineranno i rapporti con i richiedenti;
- liquidazione ai beneficiari di un'anticipazione pari al 70% della somma assegnata, di regola, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dei contratti e/o convenzioni;
- reportistica di tutte le attività progettuali di ricerca finanziate e relativo monitoraggio;
- rendicontazione conclusiva dei costi sostenuti ed ammissibili da trasmettere all'Adisu-Puglia con allegazione dei documenti di spesa in originale che saranno definitivamente trattenuti e non restituiti;
- presentazione di un rapporto tecnico-scientifico che attesti i risultati dell'attività di ricerca svolta, anche attraverso la produzione di specifiche pubblicazioni;
- liquidazione ai beneficiari del saldo pari al 30% della somma assegnata, di regola, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del progetto e del rapporto tecnico-scientifico, sempre che siano rendicontati costi in misura non inferiore al finanziamento complessivamente assegnato.

Art. 8
(Ricerca)

Il candidato ammesso dovrà svolgere la propria attività di ricerca secondo i termini e le modalità indicate nella domanda e nella documentazione ad essa allegata.

A tal fine, accanto alla documentazione delle attività svolte e della relativa produzione scientifica, dovrà essere fornita prova della effettiva presenza all'estero; sarà considerata valida, a tal fine, l'attestazione del responsabile della struttura ospitante che certifichi la "permanenza continuativa" all'estero per lo svolgimento della ricerca nel periodo indicato nella domanda e finanziato con i fondi di cui al presente avviso.

Art. 9
(Controlli e revoche)

L'Adisu, d'intesa con l'Assessorato al diritto allo studio, disporrà la revoca della borsa qualora:

- a) il soggiorno all'estero non venga effettuato
- b) il progetto non risulti regolarmente svolto;
- c) non sia stata presentata, entro il trimestre successivo, la relativa rendicontazione, la documentazione prescritta, i giustificativi di spesa in originale e la relazione tecnica finale che illustri i risultati della ricerca;
- d) si siano verificate violazioni di legge;
- e) si siano gravemente violate specifiche norme settoriali e le prescrizioni richiamate nel presente avviso;
- f) le dichiarazioni dei beneficiari dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero.

Resta salva la facoltà dell'Adisu-Puglia e della Regione Puglia di valutare ulteriori casi di revoca non previsti al comma precedente, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

La revoca determina l'obbligo da parte del beneficiario di restituire le somme ricevute, maggiorate dagli interessi al tasso legale.

Qualora nel rilevamento delle predette irregolarità siano coinvolti profili di responsabilità civile e/o penale, l'Adisu e la Regione Puglia si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la deca-

denza dal finanziamento accordato con obbligo di restituzione delle somme ricevute.

Art. 10
(Rendicontazione contributo)

I beneficiari dei contributi avranno l'obbligo, e in tal senso dovranno assumere preciso impegno nella domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico, di rendicontare analiticamente il contributo ottenuto, presentando idonea documentazione in originale, in ordine alle spese sostenute nel periodo di riferimento per l'attuazione del Progetto di Ricerca, per un importo non inferiore a quello concesso. I giustificativi di spesa, allegati in originale alla rendicontazione, saranno trattenuti dall'Adisu e, pertanto, non saranno restituiti.

La rendicontazione dovrà essere accompagnata da una dettagliata relazione sullo svolgimento delle attività programmate in stretta correlazione con i costi a tal fine sostenuti e documentati.

Alla rendicontazione dovranno, altresì, essere allegate le attestazioni e certificazioni relative alle attività di ricerca svolte, rilasciate dalle Università, dai Centri e/o dagli Istituti di Ricerca Pubblici internazionali presso i quali si è svolta la ricerca stessa.

Art. 11
(Disposizioni Finali)

Le prescrizioni di cui al presente avviso sono applicabili e dirette indifferentemente a finanziare e incentivare la mobilità di giovani laureati pugliesi verso le Università degli Studi e gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, oltre che verso i centri di ricerca stranieri, consentendo di proseguire e/o concludere progetti di ricerca.

L'Adisu Puglia, d'intesa con l'Assessorato al Diritto allo Studio della Regione Puglia, si riserva di modificare e/o revocare in qualsiasi momento il presente Avviso, dandone pubblica comunicazione.

L'Adisu-Puglia e la Regione Puglia si riterranno sollevate da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati dai borsisti a terzi o a se stessi durante il viaggio ed il periodo di permanenza all'estero.

Il rapporto derivante dal presente avviso intercorrerà esclusivamente tra il beneficiario del contributo e l'Adisu-Puglia.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.

Art. 12**(Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente avviso e per la successiva eventuale attribuzione del finanziamento di ricerca.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

I dati personali degli interessati saranno trattati nell'ambito della normale attività dell'Adisu-Puglia e della Regione Puglia per adempiere a specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ovvero dalla normativa comunitaria.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché

alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Adisu-Puglia e della Regione Puglia.

Art. 13**(Responsabile del procedimento
e del trattamento dei dati personali)**

Il Responsabile del procedimento relativo al presente bando è il dott. Giancarlo SAVONA dell'Adisu-Puglia, che assumerà anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali.

Bari, 22 marzo 2010

Bando borse di ricerca in collaborazione internazionale
Allegato A – Fac-simile domanda di partecipazione

Spett.le ADISU Puglia
Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Direzione Generale
Via G. Fortunato, 4/g - 70125 Bari

MOBILITÀ INTERNAZIONALE - AVVISO PUBBLICO 2009/2010 REGIONE PUGLIA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a

nat_ a _____ il ____ / ____ / ____

residente in _____

via _____ n. ____ CAP _____

Prov. _____ Stato _____

Tel. _____ Cell. _____

E-mail _____

Codice Fiscale _____

CHIEDE

di partecipare all'Avviso Pubblico del _____ per la concessione del seguente contributo regionale nella forma di una borsa di ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Avviso (*barrare la casella che interessa*):

- € 1.650,00 lordi per permanenza all'estero di durata pari a **1 mese** continuativo;
- € 3.350,00 lordi per permanenza all'estero di durata pari a **2 mesi** continuativi;
- € 5.000,00 lordi per permanenza all'estero di durata pari a **3 mesi** continuativi;
- € 6.650,00 lordi per permanenza all'estero di durata pari a **4 mesi** continuativi;
- € 8.350,00 lordi per permanenza all'estero di durata pari a **5 mesi** continuativi;
- € 10.000,00 lordi per permanenza all'estero di durata pari a **6 mesi** continuativi.

A tal uopo, sotto la propria responsabilità, dichiara che:

- 1) è cittadino _____;
- 2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di _____ (____);
- 3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso;
- 4) è residente in Puglia dal _____ (almeno 5 anni) ovvero è stato residente in Puglia dal _____ al _____ (almeno 25 anni) ed ha trasferito la residenza a _____ dal _____ (non più di 5 anni);
- 5) è in possesso del seguente titolo di studio _____
_____ conseguito in data _____ presso
l'università di _____ con il
punteggio di _____;
- 6) è Dottore di Ricerca in _____, con
titolo conseguito in data _____ presso l'Università di _____
ovvero
 è iscritto al _____ anno di corso del Dottorato di Ricerca in _____, ciclo
_____, con sede amministrativa presso _____,
ovvero
 è titolare di assegno di ricerca della durata di _____ anni conferito da
_____, con decorrenza dal
_____ e di svolgere la propria attività di ricerca presso
_____;
ovvero
 è stato titolare di assegno di ricerca della durata di _____ anni conferito da
_____, con decorrenza dal
_____ e di aver svolto la propria attività di ricerca presso
_____;
- 7) è domiciliato in (via, numero civico, c.a.p., città, provincia)
_____, tel.
_____, cell. _____;
- 8) il contributo, in caso di assegnazione, potrà essere erogato come segue:
 accredito su c/c bancario (codice IBAN _____);
 accredito su c/c postale (codice IBAN _____);

assegno circolare non trasferibile da inviare al domicilio eletto nella presente domanda;

9) il contributo regionale sarà destinato e coprirà esclusivamente spese che non sono state già finanziate da altri soggetti o coperte da altra borsa;

10) il progetto di ricerca in corso è il seguente:

▪ denominazione: _____ ;

▪ soggetti internazionali partecipanti: _____

_____ ;

▪ data di avvio: _____ ;

▪ data di presumibile conclusione del progetto: _____ ;

▪ contenuti scientifici: _____ ;

▪ calendario: _____ (data di inizio _____ data di conclusione attività _____);

11) i motivi che rendono utile per l'attività di ricerca recarsi all'estero sono:

_____ ;

12) la sede presso cui ci si recherà è: _____ ;

13) il periodo di permanenza all'estero per lo svolgimento dell'attività di ricerca è:
_____ (da 1 a 6 mesi massimo);

14) la rendicontazione analitica del contributo ottenuto, le attestazioni e certificazioni relative alle attività di ricerca svolte e l'attestazione della permanenza all'estero, unitamente alla documentazione in **originale** delle spese sostenute nel periodo di riferimento, saranno consegnate entro 3 mesi dal termine dell'attività di ricerca per la quale è stato ricevuto il contributo richiesto con la presente istanza.

Allega alla presente domanda:

- a) Curriculum studiorum e professionale in formato europeo con la indicazione dei titoli accademici e professionali posseduti, la eventuale iscrizione ad Albi professionali, i titoli post-laurea conseguiti e gli altri progetti ricerca realizzati o ai quali ha partecipato, le pubblicazioni scientifiche, le relazioni a convegni, ecc..
- b) Una scheda relativa al progetto di ricerca in corso, le fonti di finanziamento, il programma delle attività con indicazione della data di avvio e termine, i risultati attesi.

- c) Lettera di accreditamento e di accettazione incondizionata da parte della struttura di ricerca ospitante per la quale si propone l'istanza di candidatura che attesti sia le attività di ricerca in collaborazione con il richiedente già in corso, sia l'utilità della permanenza (*la lettera deve essere redatta, firmata e timbrata dal responsabile straniero del percorso prescelto su carta intestata dell'organismo ospitante; inoltre, dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità e deve essere conforme a quanto dichiarato nella presente domanda*).
- d) Traduzione di tutti i documenti presentati in lingua straniera;
- e) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta che il finanziamento regionale coprirà solo le spese che non sono state già finanziate da altri soggetti o coperte da altra borsa;
- f) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine al proprio status di dottorando di ricerca, di dottore di ricerca, di assegnista di ricerca ovvero ex assegnista di ricerca presso un'università;
- g) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, controfirmato in originale.

Il/la sottoscritto/a autorizza l'Adisu-Puglia e la Regione Puglia a pubblicare sul sito istituzionale le notizie che lo riguardano, così come indicato sull'avviso pubblico, sollevandoli da qualsiasi responsabilità derivante da tale pubblicazione; consente, inoltre, il trattamento dei propri dati personali al fine della partecipazione al citato avviso pubblico, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare senza alcuna riserva tutte le clausole dell'avviso pubblico per il quale si concorre.

Data _____

Firma _____

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
LECCE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO FORMAZIONE E LAVORO 4 marzo
2010, n. 518

Avviso pubblico n. 9 Le/2009 Azione 2 approvato con D.D. n.2893 del 29/10/2009 e pubblicato sul BURP n.174 del 4/11/2009. Modifica graduatoria approvata con D.D. n.3674 del 17/12/2009 e pubblicata sul burp n. 209 del 30/12/2009. (Asse II - occupabilità POR Puglia FSE 2007/2013) (categoria di spesa 69).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.163 comma 3 del D.Lgs.267/2000, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

VISTA la deliberazione di G.P. n. 9 del 22/01/2010 con la quale è stato riapprovato il nuovo schema dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Costo, ridefinito a seguito della nuova Macrostruttura, associando a ciascun Settore e a ciascun Centro di Responsabilità e relativi Centri di Costo il Dirigente responsabile sulla base degli incarichi dirigenziali conferiti.

Premesso che:

- la Regione Puglia con l'art.22 della L.R. n.15 del 07/08/2002 "*Riforma della formazione professionale*" ha individuato le Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione delle attività di formazione professionale;
- la Regione Puglia, con deliberazione di G.R. n.1994 del 28/10/2008, al fine di rendere operativo il conferimento di funzioni in questione, ha

individuato le Province Pugliesi quali Organismi Intermedi del POR Puglia FSE 2007/2013, ai sensi dell'art.2, paragrafo sesto, e art.59, paragrafo secondo del Regolamento CE n.1083/2006;

VISTA la D.D. n.2893 del 29/10/2009 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico n.9 LE/2009 (in cui sono previste n.2 azioni), pubblicato sul BURP n.174 del 4/11/2009, per la presentazione, entro il 19/11/2009, di progetti formativi a valere sull'Asse II - Occupabilità del POR Puglia FSE 2007/2013. *Le risorse finanziarie messe a disposizione per detto avviso pubblico ammontano ad euro 623.000,00 per l'azione 1) e ad euro 400.000,00 per l'azione 2);*

VISTA la deliberazione G.P. n.311 del 16/11/2009 con la quale si è disposto, tra l'altro, di "dare indirizzo al Dirigente del Servizio Formazione Professionale di individuare la migliore organizzazione del personale interno e degli esperti esterni inseriti nella graduatoria dell'area valutazione approvata con D.D. n.1345 del 05/05/2009 (prevedendo eventualmente anche l'utilizzo di tutti gli esperti valutatori inseriti in graduatoria entro i limiti delle risorse finanziarie a tal fine stanziato), affinché proceda in tempi ristretti a concludere tutte le operazioni di valutazione dei progetti formativi candidati a seguito della pubblicazione dei succitati avvisi pubblici 1-2-3-4-5-6-7-8-9, al fine di non incorrere nel disimpegno delle somme da parte della Regione Puglia. Prevedere, in detta fase di organizzazione del personale interno ed esterno, la costituzione di uno o più nuclei interni per la "verifica dell'ammissibilità" dei progetti formativi candidati ed uno o più "Nuclei di valutazione";

VISTA la D.D. n.3095 del 19/11/2009 con la quale è stato costituito un Nucleo interno di verifica dell'ammissibilità dei progetti formativi candidati sui n.9 avvisi pubblici di cui alla D.D. n.2893 del 29/10/2009;

VISTA la D.D. n.3143 del 23/11/2009 con la quale si è proceduto alla costituzione dei Nuclei di valutazione;

VISTA la D.D. n.3674 del 17/12/2009 con la quale si è proceduto, tra l'altro, ad approvare le

risultanze della valutazione di merito delle proposte progettuali a valere sull'avviso pubblico in questione, come da verbali dell'apposito Nucleo di valutazione acquisiti agli atti di questo Servizio, ed evidenziate negli allegati a detta D.D. n.3674/2009 (allegato B1 per l'azione 1 ed allegato B2 per l'azione 2). La graduatoria finale è stata pubblicata sul BURP n.209 del 30/12/2009.

VISTA la nota pervenuta in data 02/03/2010 del Presidente del Nucleo di Valutazione - Ing. Dario Corsini - con oggetto: "Avviso Pubblico n.9 LE/2009 Az.2 - Trasmissione graduatoria riformulata.", di cui se ne riporta integralmente il testo:

"Il Nucleo di valutazione n.3 riunitosi il giorno 23 del mese di febbraio 2010, a seguito della rilevazione di un errore materiale inerente la graduatoria dell'Avviso Pubblico in oggetto, ha effettuato la riformulazione della stessa e con la presente ne trasmette l'esito al Servizio competente "

Si allegano:

- *Copia della Scheda di valutazione del progetto, oggetto dell'errore;*
- *copia della prima graduatoria, errata*
- *copia della graduatoria riformulata*
- *copia del verbale di seduta n.1 del 23 febbraio 2010"*

CONSIDERATO che dal verbale della seduta del 23/02/2010 del Nucleo di Valutazione in questione, allegato alla citata nota del 02/03/2010, viene riportato quanto segue:

"Il Presidente riferisce ai componenti il Nucleo di Valutazione che nel corso di una rivisitazione degli atti inerenti i progetti candidati a valere sull'Avviso Pubblico n.9 LE/2009 az.2, è emerso che per un mero errore materiale, al progetto denominato "Pass-Partout la chiave di accesso per l'impresa al femminile" presentato dall'ente "InnovaMenti", è stato attribuito un punteggio in graduatoria pari a p.750 non conforme a quello risultante dalla relativa scheda di valutazione pari a p.715.

Il Nucleo, effettuate le opportune verifiche, prende atto dell'errore, riformula la nuova graduatoria e la trasmette al Servizio competente."

VISTA la graduatoria riformulata dei progetti candidati sull'avviso pubblico n.9 LE/2009 azione

2, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

PRENDERE ATTO di quanto in premessa specificato;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, all'Albo Pretorio di questa Provincia e sui siti istituzionali della Provincia di Lecce e della Regione Puglia.

DARE ATTO che, ai sensi del Regolamento Regionale n.5 del 6/4/2009 *Modello per gli organismi Intermedi/Province del "Sistema di Gestione e controllo" nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013*, pubblicato sul BURP n. 55 del 10/04/2009, "La data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi entro il termine perentorio di trenta giorni. La definizione dei ricorsi deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento formale degli stessi."

DARE ATTO che, a seguito delle riformulazione della graduatoria in questione, la spesa complessiva per l'azione 2 dell'avviso pubblico n.9 LE/2009 è pari ad euro 354.600,00 e non più ad euro 324.000,00, come risultante dalla prima graduatoria erroneamente formulata;

DARE ATTO che la citata spesa di euro 354.600,00 derivante dalla graduatoria riformulata per l'avviso n.9 LE/2009 azione 2 di cui al presente atto, trova copertura nell'impegno n.2046.1/2009 già assunto con D.D.n.2238/2009 sul cap. 21334/002 del bilancio corrente, gestione residui, **(categoria di spesa 69).**

DARE COMUNICAZIONE di quanto sopra alla Regione Puglia ed agli enti di formazione interessati, la cui posizione in graduatoria è stata modificata.

**INDICAZIONI POR PUGLIA FSE 2007/2013
richieste dalla Regione Puglia con nota Prot.
n. AOO_137 del 17/11/2009 - 0008510:**

<i>Asse</i>	II OCCUPABILITA'
Obiettivo specifico P.O Puglia FSE 2007/2013	II f - migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e ri- durre le disparità di genere
Obiettivo operativo P.O Puglia 2007/2013	Sostenere l'accesso delle donne al mercato del lavoro
Categoria di spesa	69
Tipologie di azione	Azione 1- Interventi forma-

tivi integrati per le pari opportunità di accesso al mercato del lavoro da parte delle donne

Azione 2- Interventi formativi integrati per le pari opportunità di sviluppo dell'imprenditoria femminile

Obiettivo specifico QSN 2007/2013	7.3.2 Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target
--------------------------------------	---

Servizio Formazione e Lavoro
Il Dirigente
Andrea Perulli

ALLEGATO B2									
AVVISO n° 9 Lecce/2009 Azione 2									
Approvato con D.D. n° 2893 del 29/10/2009 e pubblicato sul BURP n° 174 del 04/11/2009									
Esito Valutazione di merito									
Risorse disponibili € 400.000,00									
N°	Punti	Soggetto proponente	Sede Legale	Sede di svolgimento del Corso	Denominazione del corso	Numero ore corso	Numero allievi corso	Costo Progetto	Spesa Progressiva
1	780	C.AT. PUGLIA CONF/COMMERCIO SCARL	BARI	LECCE	PERCORSO INTEGRATO DI CREAZIONE DI IMPRESA FEMMINILE NEL SETTORE DEI PUBBLICI ESERCIZI	400	18	€ 144.000,00	€ 144.000,00
2	745	Scuola Edile della prov di Lecce	Lecce	Lecce	Ecobuilding: responsabile di punti vendita di materiali bioedili	400	18	€ 129.600,00	€ 273.600,00
3	740	ASS. CULTURALE SOFOCLE	Leverano	Veglie	AVVIO D'IMPRESA IN ROSA	300	15	€ 81.000,00	€ 354.600,00
4	730	Programma Sviluppo	Taranto	Galatina	Creazione d'impresa nel settore turistico alberghiero	250	18	€ 81.000,00	€ 435.600,00
5	715	Innovamenti	Lecce	San Cassiano	PASS PARTOUT - La chiave di accesso per l'impresa al femminile	140	20	€ 50.400,00	€ 486.000,00
6	710	D.ANTHEA	LECCE	Scorrano	VIRTUAL COMMUNITY MANAGER	400	20	€ 144.000,00	€ 630.000,00
7	665	C.N.I.P.A. PUGLIA	BARI	LECCE	WOMEN - LAB (Creazione d'impresa al femminile)	300	18	€ 97.200,00	€ 727.200,00
8	665	Forpuglia	BARI	Sannicola	"I.D.E.E. - Idee Donne Empowerment Expertise"	190	20	€ 68.020,00	€ 795.220,00
9	665	Associazione Melangolo	S. Cesario di Lecce	S. Cesario di Lecce	PRIT Progetto Imprenditrici Turistiche	400	18	€ 129.600,00	€ 924.820,00
10	665	Scuola Edile della provincia di Lecce	Lecce	Lecce	Le donne e il fare impresa nel restauro	300	18	€ 97.200,00	€ 1.022.020,00
11	660	I.A.L. CISL Puglia	Bari	Cavallino	"CREATTIVANDO"	400	16	€ 115.200,00	€ 1.137.220,00
12	660	ITC Bachelet	Copertino	Copertino	DONNE: casa & impresa	400	18	€ 119.592,00	€ 1.256.812,00
13	660	Associazione OPRA Formazione	Lecce	Lecce	Gli asili famiglia per lo sviluppo imprenditoriale femminile	470	20	€ 169.000,00	€ 1.425.812,00
14	650	A.SE.SI. Ass. Serv Sindacali	Lecce	Taviano	Orientaimpresa Donna	300	18	€ 97.200,00	€ 1.523.012,00
15	650	CTP	UGENTO	UGENTO	RISORSA DONNA PER L'IMPRESA	350	15	€ 94.500,00	€ 1.617.512,00
16	640	Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione	Napoli	Lecce	Obiettivo azienda: strumenti per lo sviluppo di un'idea imprenditoriale al femminile	150	18	€ 48.600,00	€ 1.666.112,00
17	615	FORMITALIA ONLUS	lecce	Lecce	CDA Creazione di Aziende al Femminile	400	20	€ 144.000,00	€ 1.810.112,00
18	605	I.I.S.S. "Filippo Bottazzi"	CASARANO	Casarano	Lavoro-impresa-donne	300	18	€ 94.500,00	€ 1.904.612,00
19	590	Universus Csei	Bari	Lecce	Spazio Donna Impresa	390	20	€ 149.400,00	€ 2.054.012,00
20	560	RTS A.I.Q.F.- U.I.L.D.M.	Bari	Maglie	Gestore di impresa agrituristica	400	18	€ 128.750,00	€ 2.182.762,00
21	560	RTS A.I.Q.F.- U.I.L.D.M.	Bari	Lecce	Gestore di impresa agrituristica	400	18	€ 128.750,00	€ 2.311.512,00
22	560	RTS A.I.Q.F.- U.I.L.D.M.	Bari	Salve	Gestore di impresa agrituristica	400	18	€ 128.750,00	€ 2.440.262,00

ASL BA BARI

Avviso di sorteggio Commissione concorso pubblico per la stabilizzazione del personale precario di Dirigente professioni sanitarie area infermieristica e di Dirigente biologo.

SI RENDE NOTO

che il 17 maggio 2010, alle ore 13.30, presso gli uffici dell'area gestione risorse umane della asl ba - siti in bari - lungomare starita 6 - si effettueranno i seguenti sorteggi:

- 1) **sorteggio dall'apposito elenco nominativo dei componenti della commissione esaminatrice della procedura selettiva di natura concorsuale per la stabilizzazione del personale precario relativo al profilo di dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica - ai sensi dell'art. 2 del DPCM 25.01.2008**
- 2) **sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti della commissione esaminatrice della procedura selettiva di natura concorsuale per la stabilizzazione del personale precario relativo al profilo di dirigente biologo, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10.12.97.**

Il Presidente Commissione Sorteggi
Dott. Francesco De Nicolo

ASL BR BRINDISI

Bando di ammissione ai corsi di formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di emergenza territoriale 118.

In esecuzione della delibere A.S.L. BR di Brindisi n. 937 del 24/3/10, sono banditi i corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'art. 96, dell'A.C.N. del 23.03.2005 come integrato dall'ACN del

29.07.2009 "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale", ai sensi dell'art. 4, comma 9, della Legge n. 412/91 e dell'art. 8 del D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1

(Istituzione dei Corsi)

È istituito corso di formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di Emergenza Territoriale, articolato in n. 2 moduli.

A ciascuno dei due moduli saranno ammessi n. 20 Medici appartenenti alle categorie individuate al successivo art. 2, punti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4.

Art. 2

(Requisiti di iscrizione ed ammissione)

Al corso possono partecipare i medici appartenenti alle seguenti categorie e secondo l'ordine di precedenza definita dal citato art. 96 e specificatamente:

- 1) medici già incaricati nei servizi di Continuità Assistenziale, con priorità per i residenti nella ASL di Brindisi;
- 2) medici residenti in Aziende limitrofe, secondo l'anzianità di incarico;
- 3) medici incaricati nei servizi di Continuità Assistenziale presso altre AA.SS.LL. della Regione Puglia;
- 4) medici residenti nell'A.S.L. BR di Brindisi, secondo l'ordine della Graduatoria Regionale in vigore;
- 5) medici inseriti nella Graduatoria Regionale in vigore, residenti in altre AA.SS.LL. Regionali.

Ai corsi possono partecipare in soprannumero, nel limite di n. 5 unità per ciascun modulo, i medici titolari, alla data di scadenza del presente bando, di incarico provvisorio presso la A.S.L. BR di Brindisi nel Servizio di Emergenza Urgenza 118. L'ammissione dei candidati ai corsi viene effettuata sulla base di apposita Graduatoria Aziendale.

Art. 3

(Durata e programma del corso)

Il corso, di cui all'art. 1 del presente bando, ha durata almeno quadrimestrale, per un orario complessivo di 400 ore, di cui n. 100 di formazione teorica e n. 300 di formazione pratica.

Art. 4**(Obbligo di frequenza al corso)**

La frequenza è obbligatoria e si articola secondo il calendario ed il programma formativo definito a livello regionale.

Il tirocinio guidato, della durata di 300 ore, si articola in turni diurni e notturni, secondo un percorso formativo individuale. Il tirocinio è guidato da medici "animatori" e si svolge presso le UU.OO. di terapia intensiva polivalente, sala operatoria, sala parto, U.T.I.C., centrale operativa e mezzi di soccorso, pronto soccorso e D.E.A..

Un numero di assenze superiore a 10 ore per la parte teorica comporta l'esclusione dal corso.

E' richiesto, ai fini dell'ammissione alla valutazione finale, il recupero delle ore di tirocinio pratico non effettuate, nel limite massimo di 30 ore complessive.

Art. 5**(Valutazione finale)**

Il corso si conclude con un giudizio di idoneità o non idoneità che viene espresso da una apposita commissione aziendale, a seguito di una prova consistente in un colloquio (strutturato anche sulla base del profilo valutativo di ciascun candidato), al quale sono ammessi coloro che hanno frequentato il numero di ore previsto e che abbiano superato positivamente le singole fasi del percorso formativo.

Il Direttore del corso, ai fini della presentazione del candidato alla valutazione finale, predispone un profilo valutativo generale, desunto anche dai singoli giudizi favorevoli espressi dai medici "animatori" per ogni singola fase di corso. Al candidato risultato idoneo viene rilasciato un apposito attestato.

Il candidato valutato non idoneo può ripetere il corso una sola volta.

Art. 6**(Domanda di ammissione)**

Coloro che intendono iscriversi ai corsi di forma-

zione di cui al presente bando, devono inviare domanda in carta resa legale, a mezzo raccomandata a/r., indirizzata a: Azienda Sanitaria Locale BR - Unità Operativa Personale Convenzionato Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi

Responsabile del procedimento: Dr. Santoro Gaetano

L'Ufficio provvederà a stilare la graduatoria dell'ASL BR, in base ai criteri indicati all'art. 2 ed all'art. 96 dell'A.C.N. per la Medicina Generale del 23.03.2005, testo integrato dall'ACN del 29.07.2009.

La domanda deve essere prodotta nel formato proposto in allegato (A) al presente bando, ed il richiedente dovrà, altresì, dichiarare di accettare quanto previsto dal presente bando.

Art. 7**(Termine di presentazione delle domande)**

La domanda di iscrizione al corso deve pervenire entro il termine di 15 (quindici) giorni, che decorrono dal giorno successivo e quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Si intendono prodotte in tempo utile le domande pervenute, secondo le modalità di cui all'art. 7, entro il termine stabilito per la presentazione. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8**(Norma finale)**

Per il programma delle attività formative, le procedure organizzative ed i criteri necessari al corretto svolgimento dei corsi, si rinvia integralmente alla disciplina definita per la specifica materia e contenuta nell'AVVISO pubblicato sul B.U.R.P. n. 148 del 21.11.2002 da pagina n° 11587 a pagina n° 11591.

Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo Rollo

BOLLO

Alla A.S.L. BR
 U.O. Personale Convenzionato
 Via Napoli, 8
 72100 BRINDISI

RACCOMANDATA A/R

ALLEGATO (A) - FAX SIMILE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto Dr.

nato a il

residente a via n° ...

CODICE FISCALE tel.

incaricato a tempo indeterminato nel servizio di Continuità
 Assistenziale presso la A.S.L. _____ dal _____

iscritto nella graduatoria regionale vigente di M.G., posizione
 n. _____ punti _____,

titolare di incarico provvisorio presso la A.S.L. di Brindisi nel
 Servizio Emergenza Urgenza dal _____;

nota: apporre una crocetta in corrispondenza del titolo di partecipazione

C H I E D E

Di partecipare al Corso di Formazione per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'esercizio dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale indetto da codesta ASL BR.

Dichiara altresì, di accettare quanto previsto dal Bando di indizione .
 Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:

c/o comune

prov. indirizzo n. ...

C.A.P. recapito telefonico

Data

firma

.....

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
BARI

**Pubblica selezione per incarico quinquennale di
Direttore di struttura complessa di P.O. disci-
plina di direzione medica di P.O..**

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art.15 del D. Lgs. n.502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;

visto il DPR n.484/97;

visto il D.Lgs. n.288/2003;

vista la L.R. n.12/2005, così come risulta modifi-
cata dall'art.1 della L. R. n.14/2005;

vista la L.R. n.25 del 3/8/2006 ed in particolare
l'art.10;

In esecuzione della deliberazione n. 68 del
25.02.2010.

**INDICE
BANDO DI SELEZIONE**

per l'attribuzione di **incarico quinquennale** di :

**DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA
DI PRESIDIO OSPEDALIERO
DISCIPLINA DI DIREZIONE MEDICA
DI PRESIDIO OSPEDALIERO**

A rapporto esclusivo

Possono presentare domanda di partecipazione
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
generali e specifici:

Art. 1:

Requisiti generali di ammissione

- a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni sta-
bilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea devono avere
adeguata conoscenza della lingua italiana.

- b) idoneità fisica all'impiego:

- 1) L'accertamento della idoneità fisica all'im-
piego, con la osservanza delle norme in tema
di categorie protette, è effettuato, a cura del-
l'Istituto, prima dell'immissione in servizio;
- 2) il personale dipendente da pubbliche ammi-
nistrazioni ed il personale dipendente dagli
Istituti, Ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26 comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 20.12.1979, n.761, è
dispensato dalla visita medica.

- c) Godimento dei diritti civili e politici. Non pos-
sono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito
l'impiego medesimo mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sana-
bile.

**L'accertamento dei requisiti generali è effet-
tuata dall'Amministrazione.**

Art. 2:

Requisiti specifici di ammissione

- 1) **Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia.**
- 2) **Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici,**
L'iscrizione al corrispondente albo profession-
nale di uno dei Paesi dell'Unione Europea con-
sente la partecipazione all'avviso, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
- 3) **Anzianità di servizio** (maturata negli enti e
nelle forme indicate nell'art.10 del D.P.R.
484/97) di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina (Direzione Medica di Presidio Ospeda-
liero) o disciplina equipollente **e specializza-
zione** nella disciplina specifica o in una disci-
plina equipollente ovvero anzianità di servizio
di dieci anni nella disciplina specifica;
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministe-
riale 23.3.2000, n.184, nell'ambito del requisito
di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai
medici in possesso di specializzazione, sono
valutabili i servizi prestati in regime convenzio-
nale presso strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della Sanità, in
base ad accordi nazionali.

Detta valutazione verrà fatta con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie.

- 4) **Curriculum professionale** redatto ai sensi dell'art.8 del DPR n.484/97;
- 5) Ai sensi dell'art.15 - comma 2 - del DPR 484/97, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art.7 dello stesso DPR, l'incarico di Dirigente Medico Direttore di struttura complessa è attribuibile con il possesso dei requisiti di cui ai punti **1), 2), 3) e 4)** sopra riportati, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale nel primo corso utile. Ai sensi del comma 4 del citato art.15 del DPR n.484/97, gli incarichi sono attribuibili ai medici in possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, restando comunque fermo l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.

La partecipazione al presente avviso non è soggetta a limiti di età, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti. In considerazione, pertanto, della durata quinquennale del contratto, il primo incarico per l'avviso di cui trattasi potrà essere conferito qualora il termine finale dei cinque anni coincida, o comunque, non superi il 65° anno di età degli aspiranti, fatte salve le maggiorazioni e le esenzioni di legge.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all'avviso.

L'accertamento dei requisiti specifici sarà effettuato dalla Commissione degli esperti.

Art. 3:

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione all'avviso pubblico redatte in carta libera, devono essere inviate entro il termine di scadenza del presente bando, al Direttore Generale dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" IRCCS - Via Samuel Hahnemann, 10 - 70126 Bari - trasmesse esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di **30 (trenta) giorni** dal giorno successivo a quello della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate oltre il termine sopra indicato e verrà considerata, pertanto, priva di effetto ogni riserva di integrazione di documentazione.

Art. 4:

Modalità di formulazione della domanda di ammissione

Documentazione richiesta: forme e modalità di presentazione

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro responsabilità:

- Cognome, nome;
- data, luogo di nascita e residenza (con l'esatta indicazione del CAP e l'eventuale numero telefonico)
- Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- Il godimento dei diritti civili e politici indicando il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
- Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti presso qualunque autorità giudiziaria;
- I titoli di cui ai punti **1), 2), 3) e 4)** dell'art.2 del presente bando;
- La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con indicazione della qualifica e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
- Codice fiscale;
- Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente all'avviso pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.

L'Amministrazione dell'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni o della mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla presente procedura.

Art. 5:

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti:

- 1) Certificazione attestante il possesso dell'anzianità eventualmente integrata da specializzazione di cui all'art. 2), punto 3) dei requisiti specifici previsti dal presente bando ovvero certificato di idoneità per la posizione funzionale apicale nella disciplina;
- 2) Curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato e firmato, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, corredato di tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito;
- 3) Un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati;
- 4) Tutta la documentazione che i candidati riterranno opportuno presentare agli effetti della formulazione dell'elenco degli idonei. Al fine della valutazione assume maggiore rilevanza la documentazione relativa all'attività svolta nell'ultimo decennio e nella disciplina relativa al posto. Nella certificazione relativa ai servizi devono essere chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei vari periodi di atti-

vità. Nella certificazione relativa ai servizi resi presso le aziende del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del DPR 761/1979. Nella certificazione relativa ai servizi resi in regime convenzionale presso strutture a diretta gestione delle Aziende del S.S.N. e del Ministero della Sanità deve essere indicato l'orario di attività settimanale;

- 5) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente, la numerazione dovrà corrispondere esattamente a quella riportata nell'elenco di cui punto 3) del presente articolo.

Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso.

Art. 6:

Forme di presentazione della documentazione

Tutti i titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale, in copia autenticata o sotto forma di autocertificazione.

Le autocertificazioni, effettuate attraverso copie fotostatiche ovvero mediante dichiarazioni complete di tutti quei dati rilevabili dal documento originale, devono essere sottoscritte dal concorrente il quale deve dichiarare, sotto la sua responsabilità penale, oltre che la conformità delle copie all'originale, anche la conoscenza delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in caso di falsità. Tali dichiarazioni possono essere fatte a tergo o in calce a ciascun documento oppure a termine dell'elenco dei documenti. Qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto in considerazione. In particolare, nelle autocertificazioni relative ai servizi resi presso Pubbliche Amministrazioni il candidato deve specificare:

- 1) esatta denominazione ed indirizzo delle stesse;
- 2) posizione funzionale e disciplina d'inquadramento;

- 3) natura del rapporto di lavoro:
- a) rapporto di dipendenza a tempo determinato o indeterminato;
 - b) ovvero rapporto con contratto libero-professionale o contratto di collaborazione o contratto di convenzione. Per detti servizi è necessario che venga indicato l'orario di servizio settimanale;
- 4) periodo di servizio con precisazione dei rapporti part-time (specificando la percentuale di riduzione) e delle eventuali interruzioni del rapporto d'impiego e loro motivo;
- 5) posizione in ordine a quanto previsto dall'art.46 del DPR n.761/79.

A mente dell'art.70 del DPR 445/00, l'Istituto si riserva il diritto di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, ferma restando la responsabilità penale.

Le pubblicazioni, delle quali devono potersi evidenziare, a pena di non valutazione, il nome e la data della rivista editrice, possono essere prodotte o nei modi sopra indicati o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice.

Agli atti e documenti, comprese le pubblicazioni, redatti in lingua straniera (salvo che non ritratti di lingua inglese), deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, in calce alla quale il medesimo concorrente dovrà certificare, sotto la propria responsabilità penale, che la stessa è conforme al testo straniero. I documenti in lingua straniera privi della traduzione o della sopraindicata certificazione non saranno valutati.

Art. 7:

Composizione della commissione degli esperti

La Commissione degli esperti di cui al comma 2 dell'art.15 ter del D.L. n.502/92, negli Istituti Scientifici, è costituita nei termini di cui all'art.11, punto 2, del D.Lgs. n.288/2003 e risulta composta oltre che dal Direttore Scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio Sanitario Nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno scelto dal Comitato Tecnico Scientifico e uno individuato dal Direttore Generale.

Art. 8:

Attività della commissione degli esperti

La Commissione provvede, in primo luogo, all'accertamento dei requisiti specifici per l'ammissione alla selezione.

Le prove sulla cui base la Commissione deve formulare l'elenco degli idonei sono costituite dalla valutazione del curriculum professionale di cui all'art.8 del DPR n.484/97 e da un colloquio.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto della specificità propria del posto da ricoprire.

La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno venti giorni prima della data del colloquio medesimo al domicilio indicato nella domanda di ammissione o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno dichiarati decaduti, quale che sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.

Il giudizio relativo al curriculum verrà formulato in relazione alla valenza della documentazione relativa all'attività strettamente correlata con l'ambito di competenza della funzione da conferire. Al fine della predetta valutazione da parte della Commissione, ai candidati è richiesta la presentazione del curriculum professionale.

Gli elementi documentali qualificanti del curriculum professionale, con particolare riferimento all'ultimo decennio sono:

- 1) attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
 - alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
 - alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di Direzione;
 - alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;

- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
- alla attività didattica presso Corsi di Studio per il conseguimento di Diploma Universitario, di Laurea o di Specializzazione ovvero presso Scuole per la Formazione di personale sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento.
- alla partecipazione a Corsi - Congressi - Convegni e Seminari, anche effettuati all'Estero, valutati secondo i criteri di cui all'art.9 del DPR 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

2) la produzione Scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su Riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica:

Al fine della valutazione assume particolare rilevanza la documentazione relativa all'attività nell'ambito della specifica disciplina.

Dopo la valutazione dei curricula i candidati saranno convocati per sostenere un colloquio. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.

La Commissione, al termine della valutazione del curriculum e del colloquio, esplicita un parere complessivo motivato, pervenendo alla formulazione di un giudizio di idoneità o non idoneità all'incarico. La Commissione, quindi, in ordine a quanto previsto dall'art.10 della Legge Regionale 3.8.2006, n.25, nell'ambito di coloro che sono risultati idonei, individua una terna di nominativi, che propone al Direttore Generale per la nomina.

Art. 9:

Conferimento dell'incarico

L'incarico verrà conferito ai sensi dell'art.15 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere formulato dalla commissione degli Esperti e tenendo conto che il parere

di tale commissione è vincolante solo limitatamente alla individuazione della terna degli idonei.

Il Direttore Generale, nell'ambito di detta terna di idonei, sceglierà il candidato cui conferire l'incarico.

La decorrenza dell'incarico sarà stabilita nel contratto individuale di lavoro.

Con l'accettazione dell'incarico e la presa di servizio si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dirigente, comprese quelle a livello aziendale.

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.NN.LL. nel tempo vigenti e dagli accordi raggiunti in sede aziendale con la contrattazione integrativa.

L'incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita Commissione, costituita ai sensi dell'art.15 - comma 5 - del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

L'assegnazione o la proroga dell'incarico quinquennale non modifica la modalità di cessazione del rapporto d'impiego per compimento del limite massimo di età. In ogni caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Art. 10:

Adempimenti del candidato al quale è conferito l'incarico

La partecipazione all'avviso pubblico implica da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il concorrente al quale è conferito l'incarico sarà invitato dall'Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, la documentazione comprovante le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuata a cura dell'Istituto, prima dell'immissione in servizio ed è diretta ad accertare che l'inte-

ressato abbia l'idoneità fisica, generica e specifica, per l'espletamento delle mansioni di destinazione.

Il concorrente al quale è conferito l'incarico sarà dispensato dalla visita medica e dalla presentazione dei documenti di rito se dipendente di ruolo di pubblica Amministrazione o Istituto, Ospedale o Ente di cui agli artt.25 e 26, 1° comma, del DPR n.761/1979, in sostituzione dei quali dovrà produrre un certificato dell'Amministrazione di provenienza attestante tale sua qualità e la sua permanenza in servizio.

Il concorrente al quale viene conferito l'incarico deve acquisire l'attestato di formazione manageriale nel primo corso utile, pena la decadenza dall'incarico medesimo.

La nomina decorrerà, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. Il nominato dovrà assumere servizio, sotto pena di decadenza, salvo, giustificati motivi, entro 30 giorni dal termine indicato nella lettera di nomina.

Art. 11:

Trattamento dati personali

I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno trattati esclusivamente per finalità di selezione del personale e per l'espletamento delle relative procedure concorsuali. I

I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla Legge sulla privacy, adottando specifiche misure di sicurezza.

Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è necessario, pena l'esclusione o la non ammissione.

I dati personali che saranno trasmessi all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" ai fini della partecipazione ai concorsi saranno trattati dagli uffici di pertinenza dell'area del personale, nonché dai componenti la commissione giudicatrice.

Il Titolare del Trattamento è l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" con sede in Bari alla Via Hahnemann, 10.

Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell'Istituto.

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l'URP, o sul sito www.oncologico.bari.it

A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà affissa all'albo pretorio dell'Istituto.

Esaurite le procedure del concorso la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta all'Ufficio personale.

Il diritto di cui all'art.7 del Regolamento Aziendale sull'accesso ai documenti amministrativi potrà essere esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all'indirizzo sopra riportato.

Art. 12:

Norme finali di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di legge applicabili in materia.

L'Amministrazione dell'Istituto si riserva la facoltà, per legittimi ed insindacabili motivi, di prorogare, sospendere o revocare il presente bando senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente bando.

Decadrà dall'impiego chi consegnerà la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabili

I documenti potranno essere restituiti ai candidati risultati idonei, solo dopo 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell'esito del presente avviso. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al colloquio ovvero per chi prima dell'insediamento della commissione, dichiara su carta semplice di rinunciare alla partecipazione al presente avviso. Trascorsi cinque anni dalla data di conferimento dell'incarico, verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa al presente avviso ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso che saranno conservati sino all'esaurimento del contenzioso medesimo.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione Risorse Umane dell'Istituto - Via Samuel Hahnemann, 10 - 70126 Bari - 080/5555440.

Il Direttore Generale F.F.
Avv. Luciano Lovecchio

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DETERMINA

“.....*Omissis*.....”

1. di esprimere, per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità al parere del Comitato VIA sopra riportato, parere favorevole alla compatibilità ambientale al “Progetto dei lavori per la realizzazione della circonvallazione est all’abitato di Cassano delle Murge”, proposto dal Comune di Cassano delle Murge, con le seguenti prescrizioni:
 - dovranno essere osservate le disposizioni espresse dall’AdB Puglia nella nota prot. n. 8773 del 01.07.09 e nella nota prot. 15662 del 21.12.09, richiamate in premessa;
 - siano realizzate tutte le opere di mitigazione descritte nello SIA e nei due elaborati integrativi;
 - nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano inserite le somme necessarie alla realizzazione di tutte le misure di mitigazione degli impatti ambientali proposte e descritte;
 - in fase esecutiva sia redatto il Piano di Monitoraggio Ambientale le cui linee guida sono

- state illustrate dal proponente a pagina 171 e segg. dell’elaborato SIA 3.1 Quadro di riferimento Ambientale;
- l’area ai margini della circonvallazione dovrà essere fittamente vegetata mediante piantumazione di essenze arbustive e/o arboree tipiche della zona e appartenenti a ceppi genetici locali;
- dovranno realizzarsi al di sotto della proposta circonvallazione tunnel per il passaggio della fauna selvatica larghi 50 cm e alti 20 cm ad intervalli non inferiori a 60 m, e comunque compatibilmente all’andamento altimetrico del tracciato;
- i lavori siano eseguiti conformemente a quanto descritto negli elaborati dello SIA, in particolare con riferimento alle aree di cantiere e di stoccaggio;
- siano ridotti al minimo i prelievi da cava ed i conferimenti a discarica prediligendo previa idonea cantierizzazione, il riutilizzo dei materiali di scavo anche alla luce delle prescrizioni della L.R. 23/06;
- i trasporti di terreno da e per il cantiere avvengano esclusivamente con mezzi telonati;
- sia prevista la ripiantumazione di tutti gli alberi rimossi;
- conformemente a quanto riportato negli elaborati progettuali, le acque meteoriche ricadenti sul corpo stradale siano intercettate e smaltite in osservanza alla vigente normativa, con particolare riferimento alle prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e alle indicazioni riportate all’art. 6 delle NTA del PAI ovvero si dia seguito alle disposizioni contenute nel parere preliminare espresso dalla Autorità di Bacino con protocollo n. 0008773 dello 01.07.2009;
- si dia seguito alle disposizioni contenute nella nota prot. 8464 del 22.07.09, richiamata in premessa, della Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- siano acquisiti tutti i pareri, nulla osta e le autorizzazioni ambientali, paesaggistiche nonché quant’altro necessario e/o richiesto, dalla vigente normativa;
- nelle zone IBA e pSIC (sez. 113a-213) si prescrive la realizzazione di manto stradale fonoassorbente, guardrail e barriere fonoas-

sorbenti con soluzioni tecnologiche che tendano a minimizzare l'impatto ambientale complessivo (visivo, paesaggistico, ecc.) e che le opere visibili costituenti le opere d'arte fuori terra nonché muri andatori, siano rivestiti con pietra calcarea;

- in fase di cantiere siano previsti idonei sistemi di nebulizzazione atti a limitare il sollevamento di polveri;
 - le macchine operatrici e mezzi di cantiere siano opportunamente silenziati e dotati di filtro antiparticolato;
 - l'impianto di illuminazione sia dotato di sistemi che consentano il risparmio energetico e la documentazione tecnica sia conforme alla L.R. 15/2005 e Regolamento Regionale 13/2006;
 - dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione delle terre e rocce derivanti da attività di scavo (art. 186 D.lgs n. 152/06 e s.m.i.) e ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006;
 - la tempistica dei lavori dovrà essere mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell'area interessata;
 - al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili dovranno essere oggetto di ripristino ambientale;
 - che sia effettuato da parte del proponente il monitoraggio periodico, in fase di cantiere, dei livelli di inquinamento aria e acustico;
2. di demandare all'ARPA Puglia, in ordine al monitoraggio sopra prescritto al proponente, l'attività di controllo ambientale anche al fine di valutare che le misure di mitigazione siano efficaci;
 3. che il presente parere non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi, in particolare sono fatte salve le acquisizioni degli altri pareri di competenza;
 4. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
 5. di notificare il presente provvedimento per

opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Comune di Cassano delle Murge, al Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale, alla Regione Puglia Assessorato Assetto del Territorio - Settore Urbanistica, all'ARPA Puglia, al Presidente, all'Assessore all'Ambiente e all'Assessore alla Trasparenza e Legalità della Provincia di Bari nonché al soggetto proponente;

6. di pubblicare estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
8. di dare atto che la stessa va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Dirigente
Dott. Arch. Carlo Latrofa

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Avviso di deposito procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A..

SERVIZIO RIFIUTI SCARICHI EMISSIONI E POLITICHE ENERGETICHE IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di G.P. n.80 dello 01.04.2009 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ammini-

strazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- la Legge Regionale 12.04.2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- le disposizioni transitorie e finali di cui all'art.35, comma 2, del suddetto D.Lgs. n.152/06, come modificato dal D.Lgs. n.4/08, per effetto delle quali trovano applicazione, nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale, le disposizioni regionali vigenti compatibili con le disposizioni del decreto stesso;

Premesso:

- che con nota prot. n.66970 del 19.12.2008, veniva prodotta, ai sensi della L.R. n.11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un progetto dei lavori per la costruzione di un sottopasso alla linea F.S.E. in Comune di Sternatia, proposto dalla Provincia di Lecce - Settore Appalti e Mobilità - Servizio Strade, trasmettendone il progetto tecnico;
- che in data 09.01.2009, con nota prot. n.497 del 15.01.2009, il Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e Politiche Energetiche, nel comunicare al richie-

dente Servizio Strade che la documentazione trasmessa non consentiva l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali degli interventi, e quant'altro, richiedeva, ai sensi dell'art.16, comma 1, della L.R. 11/2001, di documentare "*la conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica*", nonché gli "*impatti ambientali attesi, anche con riferimento ai parametri e agli standard previsti dalla normativa vigente*";

- che con nota prot. n.19396 dello 05.03.2009 il Servizio Strade del Settore Appalti e Mobilità della Provincia di Lecce ha riscontrato la suddetta richiesta, trasmettendo una "Relazione di conformità ambientale", redatta dai progettisti incaricati dal Comune di Sternatia;
- che in data 24.03.2009, con nota prot. n.25309 del 27.03.2009, il Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e Politiche Energetiche, comunicava al Servizio Strade la insufficienza del documento pervenuto ai fini delle valutazioni a carattere ambientale che la normativa pone in capo alle verifiche preliminari di assoggettabilità a V.I.A.;
- che nel corso di riunione della Conferenza di Servizi, indetta dal Servizio Strade ai fini della approvazione del progetto, svoltasi in data 15.04.2009, emerse l'intervento di talune modifiche progettuali, conseguenti alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Sternatia. n. 7 del 31.03.2009, di approvazione del progetto e alla adozione della variante al PUG. Le predette modifiche consistevano in una riduzione dell'ingombro complessivo del corpo stradale, senza variazione planimetrica del tracciato. Copia integrale della progettazione aggiornata, recante data del marzo 2009, venne consegnata, ai fini della correlata procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., al rappresentante del Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e Politiche Energetiche, presente in Conferenza;
- che è stata acquisita in atti copia del pubblico avviso di deposito del progetto affisso all'albo pretorio del Comune di Sternatia,
- che nel periodo di affissione, per quarantacinque giorni dal 16.04.2009 al 31.05.2009, dell'avviso pubblico non risultano pervenute osservazioni;

- che l'intervento rientra nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 11 del 12/04/2001, e in particolare dell'art.16, in quanto riconducibile alle fattispecie di cui ai punti "B.2.az) *modifica delle opere e degli interventi elencati nel presente Elenco B.2*" e "B.2.af) *strade extraurbane secondarie*", dell'allegato Elenco B2;

Considerato che il funzionario istruttore, responsabile del procedimento, riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico amministrativi è emerso quanto di seguito.

Il progetto denominato "Costruzione di un nuovo asse stradale con sottopasso alla linea FSE nel Comune di Sternatia", e inserito nel generale progetto della Metropolitana di superficie per l'ammmodernamento della rete ferroviaria attuale di Lecce (Anello di Lecce - 1° Lotto - eliminazione dei passaggi a livello su strade provinciali).

Esso prevede la realizzazione di un nuovo asse stradale con sottovia ferroviario al Km 15+648 e soppressione del passaggio a livello posto attualmente al Km 15+897. Il sottopasso consentirà la agevole comunicazione tra le aree abitate a cavallo dell'asse ferroviario.

L'intervento rientra nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 11 del 12/04/2001, e in particolare dell'art.16, in quanto riconducibile alle fattispecie di cui ai punti "B.2.az) *modifica delle opere e degli interventi elencati nel presente Elenco B.2*" e "B.2.af) *strade extraurbane secondarie*", dell'allegato Elenco B2.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, condotta dal proponente è emerso quanto di seguito.

L'area oggetto di intervento insiste su zone urbanistiche individuate e normate dal PUG vigente come:

- primo tratto, tra Via Lombardia e sottopasso ferroviario: "E1" - Zone agricole normali, "E4" - Zone agricole per impianti di lavorazione, trasformazione dei prodotti (ATE di tipo "C" del PUTT/P);
- secondo tratto, tra sottopasso e Strada Comunale Via Santo Spirito: "E8" - Zona agricola di tutela (ATE di tipo "B" del PUTT/P).

L'intervento non interferisce con alcun vincolo di natura ambientale e paesaggistica. Il sito non è interessato, infatti: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/1997 e aree protette nazionali ex L.394/1991; oasi di protezione ex L.R. 27/1998; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; aree classificate a pericolosità idraulica, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs n.112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo idrogeologico (ex R.D. n.3267/1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39).

La sezione stradale tipo adottata prevede una corsia per senso di marcia, con intervallo velocità di progetto tra 40 e 60 Km/h, con larghezza di piattaforma di m 9,50 costituita da due corsie carrabili di m 3,50 cadauna; per il traffico pedonale sarà realizzato un marciapiede pavimentato su entrambi i lati di larghezza m 1,25 con pendenza massima pari al 6.15% nel rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le rampe avranno una pendenza di circa il 5.53% per il lato Est e del 6.84% per quello Ovest.

La rampa lato Est si immetterà direttamente - dopo un tratto in piano - su Via Lombardia. La rampa lato Ovest riporta a quota campagna la nuova strada che collega via Santo Spirito.

Le acque meteoriche delle rampe e della sottovia saranno convogliate, a mezzo canalette e caditoie poste ai lati della carreggiata in apposita vasca di accumulo e decantazione realizzata nelle vicinanze. All'interno della vasca di dimensioni idonee alle precipitazioni meteoriche del luogo, si monterà un impianto di sollevamento che convoglierà l'acqua in pressione verso la fognatura pluviale pubblica esistente in Via Lombardia.

In fase esecutiva è prevista la realizzazione due di sottocantieri, praticamente coincidenti con il sito di intervento, attrezzati per lo svolgimento delle attività lavorative.

In considerazione della limitata quantità delle superfici da bitumare e delle opere in cemento armato non sono previsti impianti fissi di bitumaggio e di betonaggio.

La realizzazione dei lavori prevede due successive fasi: una prima riguardante la realizzazione del tronco stradale in area senza interferenze con aree edificate; una seconda costituita dall'innesto del nuovo tronco sulla viabilità esistente.

La realizzazione degli interventi di innesto, comporterà l'insorgere di disagi per tutta la durata dei lavori, dovuti agli spazi di cantiere, alla necessità di effettuare eventuali allacciamenti ai sottoservizi, alle interferenze con la viabilità con interruzioni, di norma parziali, ed alle problematiche connesse all'inquinamento acustico.

Le risorse utilizzate riguarderanno principalmente l'utilizzo di acqua ed energia necessarie per la lavorazione di cantiere e gli inerti da costruzione, ma con consumi non rilevanti ai fini dell'impatto ambientale.

Le attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività di cantiere, avverranno nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale in particolare per quanto concerne gli inerti.

L'esecuzione degli scavi darà luogo alla produzione di circa 13.654 metri cubi terre e rocce di scavo. Tali volumi, al netto delle frazioni reimpiegate in loco, saranno avviati a siti di recupero/smaltimento autorizzati.

A conclusione dei lavori tutte le aree di cantiere saranno ripristinate con interventi migliorativi della qualità urbana ed ambientale.

Le aree da occuparsi non si inquadrano in alcun contesto ambientale di rilievo. L'areale possiede una valenza naturalistica piuttosto modesta, dovuta alla mancanza di specie rare e/o minacciate e ad una bassissima biodiversità.

Relativamente alla fase di cantiere il proponente individua l'impatto di maggior rilievo nella produzione di polveri, connessa alle operazioni di escavazione del sottovia, alla esecuzione degli scavi di sbancamento ed al trasporto del materiale roccioso.

La diffusione di polveri potrà verificarsi sia presso il cantiere, sia lungo il tragitto dei mezzi di trasporto.

Tale impatto è valutato di entità lieve all'intorno del cantiere, vista l'assenza di ricettori sensibili.

Per la fase esecutiva il proponente prevede, ai fini del contenimento delle polveri aerodisperse, l'adozione delle seguenti misure:

- transito a velocità ridotta e copertura dei mezzi adibiti al trasporto di materiali;
- bagnatura periodica con acqua degli stoccaggi a cumulo di materiali polverulenti;
- ripulitura periodica dei tratti stradali di uso pubblico interessati dal transito dei mezzi di cantiere.

Per quel che concerne gli aspetti relativi alla protezione e salvaguardia di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee l'esecutore dei lavori sarà obbligato a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione, da parte dalle attrezzature, dei macchinari e dei mezzi d'opera, di sostanze inquinanti (oli, carburanti, ecc.).

Gli impatti sulla componente flora sono limitati all'abbattimento di un albero di Eucalipto e di due alberi di ulivo, non secolari.

Ai sensi della L.447/95 i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Nell'ambito della predetta i competenti soggetti titolari dei progetti di realizzazione, modifica o potenziamento di strade predispongono una documentazione di impatto acustico, non presente tra la documentazione di progetto.

- sulla base dell'approfondimento condotto dall'Ufficio, attesi anche gli evidenti benefici per il miglioramento della viabilità dell'area, si ritiene possa esprimersi parere favorevole alla realizzazione nuovo asse stradale con sottovia ferroviario alle seguenti condizioni:

1. in relazione alle esigenze di tutela delle popolazioni interessate dall'inquinamento acustico, il progetto, prima della sua definitiva approvazione, sarà integrato da idonea documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
2. sia garantito il trasferimento degli alberi d'ulivo, o di altre essenze arboree meritevoli di tutela, che interferiscono con il tracciato di progetto e, nel caso in cui ciò non sia tecnicamente fattibile, sia garantito l'impianto di essenze analoghe in numero almeno pari a quelle spiantate;

3. in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
4. le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
5. si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
6. per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
7. le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate e dovranno essere realizzati idonei bacini di contenimento di eventuali perdite per silos o contenitori di liquidi pericolosi o inquinanti;
8. le acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione (attività che generano scarichi idrici) dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
9. i rifiuti generati in fase di cantiere dovranno essere opportunamente separati a seconda della tipologia, come previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e debitamente avviati a recupero o ad impianti di smaltimento autorizzati;
10. siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione delle terre e rocce derivanti da attività di scavo (art. 186 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) ed in particolare siano adottate, ai sensi del Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando le possibilità di un riuso

in loco almeno di quota parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce di scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;

11. ai fini di cui immediatamente sopra, presso le aree di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti; la D.L. avrà cura di indicare apposite procedure atte ad evitare l'abbandono, l'interamento o la combustione dei rifiuti;
12. la scelta delle discariche, ovvero dei centri di recupero, sarà effettuata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
13. i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
14. dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto; dovranno inoltre essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo-gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
15. la tempistica dei lavori sarà mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell'area interessata;
16. al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale;

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 della L.R. n.11/2001 e dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006, il progetto dei lavori per la costruzione di un sottopasso alla linea F.S.E. in Comune di Sternatia, proposto dalla Provincia di Lecce - Settore Appalti e Mobilità - Servizio Strade, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narra-

tiva, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate:

1. in relazione alle esigenze di tutela delle popolazioni interessate dall'inquinamento acustico, il progetto, prima della sua definitiva approvazione, sarà integrato da idonea documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
2. sia garantito il trasferimento degli alberi d'ulivo, o di altre essenze arboree meritevoli di tutela, che interferiscono con il tracciato di progetto e, nel caso in cui ciò non sia tecnicamente fattibile, sia garantito l'impianto di essenze analoghe in numero almeno pari a quelle spiantate;
3. in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
4. le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
5. si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
6. per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
7. le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate e dovranno essere realizzati idonei bacini di contenimento di eventuali perdite per silos o contenitori di liquidi pericolosi o inquinanti;
8. le acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione (attività che generano scarichi idrici) dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
9. i rifiuti generati in fase di cantiere dovranno essere opportunamente separati a seconda della tipologia, come previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e debitamente avviati a recupero o ad impianti di smaltimento autorizzati;
10. siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione delle terre e rocce derivanti da attività di scavo (art. 186 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) ed in particolare siano adottate, ai sensi del Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando le possibilità di un riuso in loco almeno di quota parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce di scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;
11. ai fini di cui immediatamente sopra, presso le aree di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti; la D.L. avrà cura di indicare apposite procedure atte ad evitare l'abbandono, l'interramento o la combustione dei rifiuti;
12. la scelta delle discariche, ovvero dei centri di recupero, sarà effettuata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
13. i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
14. dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto; dovranno inoltre essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo-gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
15. la tempistica dei lavori sarà mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell'area interessata;
16. al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale;

- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;
- di individuare nell'Ufficio Controlli - Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo dell'adeguamento del progetto alle prescrizioni date; a tal fine si fa obbligo al Proponente di comunicare al predetto ufficio la data di inizio dei lavori;
- di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata Provincia di Lecce - Settore Appalti e Mobilità - Servizio Strade;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Sternatia;
 - Provincia di Lecce - Settore territorio e Ambiente - Ufficio Controlli;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul BURP è a titolo gratuito.

Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni
e Politiche Energetiche
Il Dirigente
Ing. Dario Corsini

ARTIGIANCREDITO PUGLIA BARI

Avviso per la concessione di contributi destinati alla costituzione di fondi rischi dei consorzi fidi e cooperative artigiane di garanzia di minore dimensione aderenti ad Artigiancredito Puglia.

Visto che:

- la legge regionale n. 5 del 20 febbraio 1995 ha

- promosso la costituzione dell'Artigiancredito Puglia, consorzio unitario regionale fra le cooperative di garanzia e i consorzi fidi artigiani operanti nel territorio della regione Puglia ed aventi finalità di garanzia, informazione, consulenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle Cooperative e confidi nonché dei soci delle medesime;
- con legge regionale 30 aprile 2009, n. 11 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2009 e che con detta legge il Consiglio regionale ha inteso stanziare risorse pari ad Euro 500.000,00 per il finanziamento di un Fondo Rischi Consorzi Fidi per micro imprese artigiane di minore dimensione non ammissibili alle misure di sostegno finanziate dai Fondi Comunitari;
- che con deliberazione della Giunta Regionale del 18.12.2009, n. 2522 la Regione Puglia ha disposto che l'intervento di sostegno al sistema dei Consorzi Fidi artigiani e Cooperative Artigiane di garanzia - previsto dal Bilancio di Previsione 2009 - sia affidato ad Artigiancredito Puglia, organismo previsto e disciplinato dalla L.R. n. 5/1995;
- che con apposita convenzione del 23 dicembre 2009 stipulata con la Regione Puglia è stata regolamentata la gestione del Fondo da parte di Artigiancredito;
- che Artigiancredito Puglia dovrà procedere alla concessione dei contributi destinati al rafforzamento dei Fondi rischi consortili mediante l'adozione di procedure selettive rivolte ai Consorzi Fidi e Cooperative di garanzie socie, secondo i criteri indicati dalla D.G.R. del 18.12.2009, n. 2522 .

Tanto premesso, si fa avviso che,

1. Soggetti beneficiari.

Possono beneficiare dei contributi le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi di minore dimensione costituiti tra imprese artigiane di micro, piccola e media dimensione che corrispondano alla definizione di P.M.I. di cui alla raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita dal Decreto del Ministero della Attività Produttive 18/04/2005 in G.U. 12 ottobre 2005, n. 238.

Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi di minore dimensione all'atto della domanda:

- a) devono avere sede ed operare in Puglia, devono aderire ad Artigiancredito Puglia ed essere in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
- b) non devono avere scopo di lucro e devono ispirarsi ai principi della mutualità, ai sensi del loro statuto in vigore che deve prevedere, espressamente, il divieto di distribuire utili, dividendi o residui di liquidazione;
- c) devono comprendere nell'oggetto sociale l'attività di concessione di garanzie e la prestazione di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento;
- d) devono essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 155, quarto comma del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- e) devono risultare operativi alla luce di quanto previsto, in termini di capitale sociale e di patrimonio netto, dall'art. 13, comma 12 e dal comma 14, del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito in legge dall'art. 1 L. del 24 novembre 2003, n. 326);
- f) devono risultare economicamente e finanziariamente sane e non devono essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- g) non devono rientrare tra i confidi e le cooperative artigiane di garanzia di maggiore dimensione che hanno concorso e ottenuto contributi ai sensi di quanto previsto dal P.O. FESR 2007/2013 - Asse VI - Linee di intervento 6.1.6. e 6.1.7.;
- h) devono avere, con riferimento alla data dell'ultimo bilancio approvato, un numero di imprese artigiane socie, aventi sede legale in Puglia, non inferiore a 150 unità;
- i) devono aver sviluppato, negli ultimi 3 anni di attività, un volume medio annuo di garanzie pari ad almeno 5 volte l'ammontare dei fondi rischi di garanzia, regolarmente iscritti in bilancio;
- l) devono presentare, nell'ultimo bilancio approvato, perdite, relative ad insolvenze delle PMI socie per le quali è stata prestata garanzia, non superiori al 10% del totale delle garanzie in essere iscritte nel medesimo bilancio.

2. Interventi ammissibili

L'intervento mira a rafforzare i fondi rischi di garanzia dei confidi e delle cooperative artigiane di garanzia ed è diretto alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di credito, attivate da micro imprese artigiane socie che rientrano nella definizione ai sensi della normativa comunitaria in vigore in materia di aiuti di Stato. Tali imprese devono essere economicamente e finanziariamente sane e le operazioni di finanziamento devono essere destinate alla realizzazione di nuovi investimenti produttivi.

Le prestazioni concesse dai consorzi e dalle cooperative di garanzia non potranno, in alcun caso, riguardare mere operazioni di rifinanziamento o di consolidamento delle passività delle imprese socie.

I confidi beneficiari del contributo di cui al presente avviso saranno tenute ad effettuare una analisi tecnica delle domande di garanzia presentate dalle imprese artigiane socie volta a verificare:

- l'idoneità finanziaria dell'impresa richiedente, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza;
- l'idoneità strutturale dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato;
- l'idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi di impresa.

3. Caratteristiche della garanzia

La garanzia prestata dai confidi e dalle cooperative artigiane di garanzia beneficiarie dei contributi di cui al presente avviso non potrà superare l'80% del prestito concesso all'impresa e dovrà essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 24 del 21.11.2008 relativo alla concessione di agevolazioni in regime "de minimis".

L'importo globale delle garanzie offerte dal Confidi potrà essere fino a 10 volte la consistenza espressa dal Fondo di Garanzia costituito con i contributi erogati da Artigiancredito Puglia.

4. Stanziamento e ammontare del contributo massimo

Lo stanziamento regionale complessivo è di euro 500.000,00. I contributi concessi ai Confidi a valere su tale somma non potranno essere di importo supe-

riore a Euro 50.000,00 ed inferiore a Euro 20.000,00 per ciascuno egli assegnatari.

5. Criteri di assegnazione delle risorse e gestione delle stesse

Il contributo, di cui al presente avviso, verrà attribuito alle cooperative artigiane di garanzia ed ai consorzi fidi ritenuti ammissibili, in seguito all'istruttoria svolta da Artigiancredito Puglia, sulla base e secondo l'ordine della graduatoria di merito formulata con i criteri stabiliti dal successivo art. 8 del presente avviso e comunque fino ed esaurimento dello stanziamento complessivo.

Il contributo è accreditato in unica soluzione conformemente alle indicazioni fornite dalla cooperativa di garanzia o consorzio fidi all'atto della domanda.

I contributi erogati ai sensi del presente bando devono essere riportati in apposito fondo di bilancio con obbligo di contabilità separata, anche relativamente all'attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate. Le suddette risorse possono essere utilizzate unicamente a dotazione dei fondi rischi di garanzia, e debbono essere impiegate esclusivamente per la garanzia di nuove operazioni aventi i requisiti indicati nell'articolo 2 del presente avviso.

6. Termini di presentazione delle domande

Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2010. Farà fede la data del timbro postale di spedizione.

7. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere redatte in conformità all'allegato modulo di domanda (**Mod. A**) che costituisce parte integrante del presente avviso.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti o attestati:

- atto costitutivo e statuto vigente;
- documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione in apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 155, quarto comma del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- certificato rilasciato dal competente registro delle imprese, in data non anteriore a sei mesi dall'esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti legali ed i relativi poteri;

- copia degli ultimi tre bilanci approvati e depositati, corredati delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale, della società di revisione (se prevista);
- elenco analitico delle operazioni di concessione di garanzia rilasciate dalla cooperativa di garanzia o consorzio fidi richiedente con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati e depositati. Tale elenco deve essere redatto in conformità al modello allegato al presente atto (**Mod. B**);
- attestazione degli istituti di credito dell'ammontare dei fondi rischi della cooperativa/confidi alla data dell'ultimo bilancio approvato e depositato;
- attestazione degli istituti di credito dell'ammontare delle garanzie prestate dal confidi richiedente per finanziamenti in essere alla data dell'ultimo bilancio approvato e depositato;

I documenti richiesti devono essere allegati alla presente domanda in copia recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la conformità all'originale degli atti inviati.

Gli attestati e le dichiarazioni devono essere resi dal legale rappresentante del richiedente nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi richiedente, indirizzata all'Artigiancredito Puglia, Via V. N. De Nicolò 20, 70121 BARI - corredata della prescritta documentazione e di marca da bollo, dovrà essere trasmessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere autorizzato.

Sulla busta dovrà essere indicato "Oggetto: partecipazione avviso per concessione di contributi per il rafforzamento dei fondi rischi a favore dei confidi e delle cooperative artigiane di garanzia."

L'Artigiancredito Puglia si riserva la possibilità di richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione di quanto già ricevuto. In tal caso, il documento o il chiarimento dovranno essere inviati entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della richiesta di supplemento istruttorio pena esclusione dall'assegnazione delle risorse. Anche in questo caso farà fede il timbro postale.

8. Valutazione delle domande

L'analisi tecnica delle domande e della relativa documentazione e la valutazione degli interventi, come espressamente previsti dal presente avviso, saranno effettuate dagli uffici di Artigiancredito Puglia.

I suddetti uffici, verificato il possesso da parte delle cooperative di garanzia e consorzi fidi richiedenti dei requisiti richiesti dal presente avviso, formulerà la graduatoria di merito per l'assegnazione del contributo regionale, la cui approvazione spetterà al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Nella formazione della graduatoria di merito si terrà conto dei seguenti criteri:

- numero delle microimprese socie artigiane, con sede legale in Puglia, associate al confidi alla data dell'ultimo bilancio approvato e depositato;
- comparazione, tra i richiedenti, del volume medio annuo di garanzie prestate con riferimento agli ultimi 3 anni di attività di ciascun Confidi;
- comparazione, fra i richiedenti, del rapporto tra l'ammontare delle perdite relative ad insolvenze escusse dal sistema bancario convenzionato nell'ultimo anno di operatività e il totale delle garanzie in essere iscritte nell'ultimo bilancio approvato e depositato di ciascun Confidi.

Nel caso in cui il numero di domande di contributo dovesse superare la disponibilità finanziaria, Artigiancredito Puglia terrà conto, ai fini della determinazione della graduatoria, della data di presentazione delle domande.

A ciascun Confidi ritenuto ammissibile verrà attribuito un punteggio complessivo pari alla somma del punteggio attribuito in proporzione diretta a ciascuna delle grandezze di cui è richiesta la comparazione.

Artigiancredito Puglia invierà con raccomandata

A.R. specifica comunicazione alle cooperative di garanzia e consorzi fidi ammessi a contributo.

9. Obblighi di rendicontazione e di conservazione della documentazione

E' fatto obbligo, per i confidi beneficiari del contributo di cui al presente avviso, di rendicontazione, con cadenza trimestrale, dell'attività di garanzia con i fondi costituiti, a partire dalla data di assegnazione formale delle risorse.

I confidi beneficiari si impegnano a tenere a disposizione della Regione Puglia, nei cinque anni successivi all'erogazione dei contributi, tutta la documentazione riguardante ogni singola operazione di garanzia effettuata tramite l'utilizzo delle risorse assegnate.

10. Verifiche e revoche.

L'Artigiancredito Puglia potrà svolgere in ogni momento tutte le verifiche ritenute opportune in ordine a quanto prescritto dal presente avviso.

Nel caso in cui a seguito delle verifiche testé indicate emerga la non rispondenza

al vero di quanto dichiarato in domanda o a quanto prescritto dal presente avviso, il contributo potrà essere revocato e la cooperativa di garanzia o il consorzio fidi interessati dovranno restituire quanto ricevuto, maggiorato degli interessi legali secondo le regole della ripetizione dell'indebito.

In conseguenza si procederà all'ammissione a contributo di altra cooperativa di garanzia o consorzio fidi, in precedenza non finanziato, secondo l'ordine della graduatoria e sempre nei limiti delle risorse disponibili.

La Regione Puglia potrà anch'essa esercitare potere di controllo nei confronti delle cooperative artigiane di garanzia beneficiarie nonché effettuare tutte le verifiche che si rendessero necessarie nei confronti delle imprese destinatarie delle garanzie.

Mod. A**Raccomandata a.r.**

Spett.le
ARTIGIANCREDITO PUGLIA SCRL
Via V. N. De Nicolò, 20
70121 BARI

Domanda per l'ottenimento di un contributo regionale per la costituzione di fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia e consorzi fidi di minore dimensione per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di credito attivate da PMI socie appartenenti al settore artigiano.

Il sottoscritto _____

nato a _____ (prov. _____) il _____ M/F _____

residente in _____ (prov. _____)

via _____ (CAP _____)

codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante di

_____, con sede legale in

_____ (prov. _____), via

_____ (CAP _____),

forma giuridica _____, codice fiscale/p.iva _____

presenta domanda

per la concessione di un contributo regionale finalizzato alla costituzione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di credito attivate da micro imprese socie appartenenti al settore artigiano.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:

- che, alla data dell'ultimo bilancio approvato, i soci, costituiti da micro, piccole e medie imprese, corrispondenti alla definizione di PMI di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita dal Decreto del Ministero della Attività Produttive 18/04/2005 in G.U. 12 ottobre 2005, n. 238, sono n. _____, di cui n. _____ imprese appartenenti al settore artigiano.

Alla presente domanda allega:

- 1) atto costitutivo e statuto vigente;
- 2) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione in apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 155, quarto comma del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- 3) certificato rilasciato dal competente registro delle imprese, in data non anteriore a sei mesi dall'esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti legali ed i relativi poteri;
- 4) copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale, della società di revisione (se prevista);
- 5) elenco analitico delle operazioni di concessione di garanzia rilasciate dalla cooperativa di garanzia o consorzio fidi richiedente con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati. Tale elenco deve essere redatto in conformità al modello allegato al presente atto (Mod. B);
- 6) attestazione degli istituti di credito dell'ammontare dei fondi rischi della cooperativa/confidi alla data dell'ultimo bilancio approvato;
- 7) attestazione degli istituti di credito relativo all'ammontare delle garanzie prestate dal confidi richiedente per finanziamenti in essere alla data dell'ultimo bilancio approvato.

Data _____

FIRMA

**N. B. (Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si procederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella presente domanda e, qualora emergesse la non veridicità del loro contenuto, si avrà la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, fermo restando, altresì, quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R.)**

Modello B

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente _____ via
_____, codice fiscale _____ nella
qualità di legale rappresentante della cooperativa/consorzio fidi _____
con sede in _____ via _____,
codice fiscale _____ consapevole delle sanzioni penali che,
in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, sotto la propria responsabilità,

dichiara

- che l'ammontare delle garanzie prestate nel corso degli ultimi tre esercizi è conforme alle
risultanze degli ultimi tre bilanci approvati ed è di € _____ come risulta
analiticamente nei seguenti n. _____ fogli allegati.

FIRMA

**N. B. (Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si procederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella presente domanda e, qualora emergesse la non veridicità del loro contenuto, si avrà la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, fermo restando, altresì, quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R.)**

BANCA	FILIALE o AGENZIA	FOGLIO

Dati identificativi impresa	Caratteristiche finanziamento	Caratteristiche garanzia
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Matr. socio	Impresa, sede e attività	Importo	Tipo	Durata (mesi)	Finalità	Data concessione	Misura %	Ammontare garanzia

Totale del foglio*: Euro _____
 Riporto: Euro _____
 Totale a riportare: Euro _____

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico. Aggiornamento annuale 2010. Approvazione.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la Legge Regionale 25 gennaio 2001, n. 2, di "Costituzione dell'Autorità di Bacino della Basilicata" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2003, n. 10, riportante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 2001, n. 2" che all'art. 1 prevede, ai fini della validità delle adunanze e deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdB, la sola maggioritaria rappresentanza territoriale nel caso in cui i punti all'ordine del giorno non riguardino le altre Regioni e Province;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, avente ad oggetto: "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare, il comma 8 dell'art. 65 di detto D.Lgs., che consente l'adozione di Piani di Bacino anche per sottobacini e per stralci relativi a settori funzionali;

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 26 del 5.12.2001 con la quale è stata approvata la prima stesura del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) e la Deliberazione n. 15 del 21/10/2009 con la quale è stato approvato l'ultimo e vigente aggiornamento del PAI;

VISTO l'art. 1, comma 7 della Normativa di Attuazione del PAI laddove è stabilito che le previsioni del P.A.I. sono aggiornate con cadenza annuale, in relazione a nuove condizioni emergenti dall'evoluzione del quadro conoscitivo e dagli effetti degli interventi realizzati, secondo le modalità riportate all'articolo 25 della NdA stessa;

VISTA la deliberazione n. 01 del 3 febbraio 2010 con la quale il Comitato Istituzionale dell'AdB ha adottato l'aggiornamento 2010 del Piano Stralcio ai

sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione dello stesso;

CONSIDERATO che il sopraccitato aggiornamento riguarda:

- relativamente alle aree di versante, i territori comunali di Abriola, Aliano, Altamura, Anzi, Armento, Calvello, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Gallicchio, Gorgoglione, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sant'Arcangelo, Spinoso, Tramutola, Viggiano;
- relativamente alle fasce di pertinenza fluviale, i territori comunali di Potenza e di Tortora (CS);

DATO ATTO che le disposizioni del PAI aggiornato, a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO

- che del provvedimento di adozione è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 37 del 15/02/2010, per estratto;
- che copia del provvedimento è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alle Regioni Puglia e Calabria nonché ai BUR delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria per la pubblicazione;
- che la documentazione completa relativa all'adozione dell'aggiornamento 2010 del PAI, in formato digitale, è stata depositata presso le sedi delle Regioni Puglia e Calabria, presso l'Autorità di Bacino della Basilicata, nonché presso le Amministrazioni Provinciali di Potenza, Matera, Bari, Taranto e Cosenza per la consultazione e la produzione di eventuali osservazioni;
- che la documentazione relativa all'adozione dell'aggiornamento 2010 del PAI, in formato digitale, è stata trasmessa ai Comuni interessati per la parte di territorio di competenza;
- che si è inoltre provveduto a dare massima diffusione dell'intera documentazione relativa all'adozione del PAI attraverso il sito web dell'Autorità di Bacino;

CONSIDERATO

- che sono pervenute, n. 3 osservazioni al Piano relative alla ripermetroazione e/o riclassificazione del rischio idrogeologico associato ad aree di versante;
- che le osservazioni sono relative ai territori comunali di Altamura, Viggiano e S. Martino D'Agri;
- che sulla scorta di un'approfondita ed accurata istruttoria la Segreteria Tecnica Operativa dell'AdB ha proposto al Comitato Tecnico le proprie valutazioni in merito alle osservazioni presentate;

PRESO ATTO del verbale del Comitato Tecnico del 24/03/2010, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. A), con il quale è stato espresso:

- parere positivo all'accoglimento delle osservazioni relative ai territori comunali di Altamura e Viggiano;
- parere negativo all'accoglimento dell'osservazione relativa al territorio comunale di S. Martino D'Agri;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 25 delle Norme di Attuazione del PAI, di approvare il Piano di Bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Aggiornamento 2010, secondo la proposta del Comitato Tecnico;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente riportate ed in particolare con riferimento alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni del Comitato Tecnico del 24/03/2010:

- di approvare l'aggiornamento 2010 del Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico, comprendente:
 - Relativamente alle aree di versante, i territori comunali di Abriola, Aliano, Altamura, Anzi, Armento, Calvello, Castelsaraceno, Corleto

Perticara, Gallicchio, Gorgoglione, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sant'Arcangelo, Spinoso, Tramutola, Viggiano;

- Relativamente alle fasce di pertinenza fluviale, i territori comunali di Potenza e di Tortora (CS).
- di pubblicare il dispositivo della presente deliberazione sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- di trasmettere copia del provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria;
- di trasmettere la documentazione completa dell'aggiornamento 2010 del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, in formato digitale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria nonché alle Amministrazioni Provinciali di Potenza, Matera, Bari, Taranto e Cosenza;
- di trasmettere ai comuni interessati copia della documentazione aggiornata, in formato digitale, relativa al territorio di competenza.

Le disposizioni del PAI aggiornato, a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi dell'art. 65 comma 4 del D.Lgs 152/2006.

Il Responsabile dell'Ufficio
Piani e Programmi
Ing. Carmelo Paradiso

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nel presente provvedimento sono depositati presso la Segreteria dell'Autorità di Bacino della Basilicata

Del che è stato redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario
Ing. Michele Vita

Il Presidente
Vito De Filippo

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al B.U.R. in data 31 marzo 2010 per la relativa pubblicazione.

L'impiegato addetto

COMUNE DI LUCERA

Avviso di deposito progetto costruzione elettrodotto. Società Pitta Energia.

SI RENDE NOTO

- che la Società "PITTA ENERGIA s.p.a." (PropONENTE), con sede legale in Lucera (Fg) C. da Zaccara S.P, n. 21 Via per Palmori Km 9,00, ha intenzione di realizzare le seguenti opere relative alla "Realizzazione di elettrodotto MT" per la connessione dell'impianto eolico alla rete ENEL Distribuzione S.p.A.;
- che dovendo dare inizio al procedimento di Denuncia di Inizio Lavori (art. 7 L.R. n° 25 del 9/10/2008), intende informarsi in maniera preventiva se ci sono, da parte dei proprietari delle particene interessate dalle opere e da parte delle amministrazioni coinvolte, osservazioni di natura ostativa in merito ai lavori da effettuarsi;
- che il suddetto elettrodotto interesserà il Comune di Lucera (Fg) e collegherà l'impianto eolico, in corso di realizzazione, alla cabina di consegna, entrambi da realizzare sul suolo identificato catastalmente al N.C.T. Foglio 36 Particella 308 - la lunghezza dell'elettrodotto sarà pari a circa 350 ml;
- che il tracciato dell'elettrodotto interesserà unicamente il suolo privato sopra indicato;

- che l'opera comprende anche la realizzazione di impianto di consegna in cabina predisposta;
- che le opere elettriche per il collegamento dell'impianto eolico rientrano nella categoria delle opere connesse ed indispensabili per l'esercizio di impianto a fonti rinnovabili, art. 2, comma 1 lettera a) D.lgs. 387/03;
- che il progetto relativo alle opere in oggetto è disponibile presso il settore Tecnico di codesta Amministrazione Comunale - nelle ore di ufficio per chiunque ne abbia interesse.

Il presente avviso resterà depositato sull'Albo Pretorio di codesto Comune per 15 giorni consecutivi e le eventuali opposizioni, ed osservazioni, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), entro 30 gg dalla data di pubblicazione.

Lucera, lì 02 Aprile 2010

L'Amministratore Unico
Bruno Pitta

COMUNE DI SUPERSANO

Avviso di deposito procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A.. Ditta Riccardo

La ditta RICCARDO ANGELO ROCCO con sede in Supersano alla piazza Rimembranze, s.n. , ha predisposto il progetto e lo studio ambientale relativo alla realizzazione di un impianto per la MESSA IN RISERVA E PER IL RECUPERO DI RIFIUTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI EDILI NON PERICOLOSI, per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. n° 11/2001 e s.m.i. e del D. Lgs. N° 152/2006 e s.m.i..

Il Progetto e lo Studio Ambientale sono stati depositati presso il Settore Territorio e Ambiente - Ufficio V.I.A. della Provincia di Lecce e presso il Comune di Supersano (Le).

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull'opera in questione, indirizzandoli all'Ufficio della Provincia di Lecce sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio sul B.U.R.P.

La Ditta
Riccardo Angelo Rocco

DITTA TURI

Avviso di deposito procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A..

La ditta TURI SEBASTIANO con sede legale ed impianto in Monopoli (BA), alla Contrada Caca-veccia, 253/A, ai sensi del comma 2, dell'ad. 20 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., comunica di aver depositato richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA, relativamente ad un impianto esistente di stoccaggio preliminare (R13) e recupero di materia (R5) di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'allegato IV della parte II del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, punto z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 ad R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione presso la sede dell'autorità competente:

**Provincia di Bari - Servizio Ambiente - Via
Positano, 4 - Bari**

nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

La documentazione è depositata per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Entro lo stesso termine di 45 (quarantacinque) giorni, eventuali osservazioni possono essere presentate all'autorità competente:

**Provincia di Bari - Servizio Ambiente - Via
Positano, 4 - 70100 Bari**

Monopoli, lì 12/04/2010

Il titolare
Turi Sebastiano

SOCIETA' BUZZI UNICEM

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La BUZZI UNICEM S.p.A. con sede in Casale Monferrato (AL), via L. Buzzi, n. 6 CAP 15033 rende noto che ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Legge Regione Puglia n. 11 del 14/01/2001 e ss.mm.ii. "Norme sulla valutazione dell'Impatto Ambientale", ha provveduto a depositare presso la Provincia di Barletta - Andria - Trani - Settore 14 - Ambiente e Rifiuti Servizio Tutela Ambiente, Piazza S. Pio X - 70031 - Andria e presso il Comune di Barletta - Assessorato Ambiente, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) dello stabilimento sito in Via Andria, n. 63 - 70051 Barletta.

I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione presso la sede dell'autorità competente:

- Provincia di Barletta - Andria - Trani - Settore 14 - Ambiente e Rifiuti - Servizio Tutela Ambiente, Piazza S. Pio X - Andria - nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- Comune di Barletta - Assessorato Ambiente - C.so Cavour, n. 1 - Barletta - nei giorni di
- lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e presentare osservazioni a:

- Provincia di Barletta - Andria Trani - Settore 14 - Ambiente e Rifiuti - Servizio Tutela Ambiente, Piazza S. Pio X - 70031 - Andria
 - Comune di Barletta - Assessorato Ambiente C.so Cavour, n. 1 - 70051 Barletta
-

OSPEDALE GENERALE MIULLI ACQUAVIVA
DELLE FONTI (Bari)

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

L'Ente Ecclesiastico Ospedale "F. Miulli" con sede in Acquaviva delle Fonti località C.da Curto-martino, S.P. Acquaviva - Santeramo km 4,100, ha chiesto alla Provincia di Bari, Servizio Ambiente, ai sensi della Legge Regionale 12 aprile 2001, n° 11, la pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse della potenza di 2.1 MW ubicato su pensiline di copertura parcheggi presso l'Ospedale "F. Miulli" in località C.da Curtomartino S.P. Acquaviva - Santeramo km- 4,100 Comune di Acquaviva delle Fonti (BA).

In linea generale, le opere previste sono le seguenti:

- Pensiline realizzate in profilati tipo HEB in acciaio con fondazioni su plinti in c.a.;
- Impianto fotovoltaico formato da 10 generatori a loro volta costituiti d 4 sottocampi formati da 18 stringhe, ognuna delle quali composta da 18 pannelli;
- Quadri di sottocampo, quadri di campo, inverter e collegamenti alla cabina di trasformazione.

Il progetto definitivo dell'opera e lo studio di impatto ambientale sono depositati in copia, da oggi, presso la Provincia di Bari- Servizio Ambiente ed il Comune di Acquaviva delle Fonti.

Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni presso la Provincia di Bari - Servizio Ambiente - via Postano 4 - Bari , il lunedì e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì dalle ore 15,00 alle 17,00.

Tale documentazione sarà disponibile sul sito web della provincia di Bari www.provincia.ba.it.



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**